ISTRUZIONE

DELLE

P R U O V E.

PROSPETTO FILOSOFICO

DELLA

ISTRUZIONE DELLE PRUOVE

NE'

GIUDIZJ PENALI

DELL' AVVOCATO

GIANFRANCESCO LANZILLI

VOL. II.

NAPOLI
PRESSO BOREL E COMP.
1828.

LIBRO III.

DEGLI INDIZJ.

La legge delega il Giudice a definire il valor delle pruove, che si elevino a carico dell'accusato, ma l' Istruttore che ha l' obbligo di rintracciale, e raccoglierle no 'l farebbe che imperfettamente, laddove calcolar non sapesse il valor degl' indizj che a rannodare si accinge. Si puole anzi affermar con franchezza che una più eminente dose di penetrazione, e di acume richieggasi in lui, poichè non solo egli divide col Giudice il dovere di saper valutare l' insieme dell' istruzione, ma è pur costretto a bilanciare di passo in passo il valore isolato di ciascuno elemento, a congetturare i risultati del suo sviluppo, a misurar finalmente l' impressione che possan fare in altrui. Son queste conoscenze appunto che

gli forniscono il colpo d' occhio a distinguere alcuna volta qual meriti fra le diverse tracce di essere preferita o prescelta, ad indagar da quali argomenti possa augurarsi una men fallevole guida, benchè non faccino lampeggiare in origine che delle remote scintille, quali altri gli sarebbero inutili, o il trarrebbero fuor di cammino, comunque avvalorati dai prestigj di una vantaggiosa apparenza; ad escogitare i mezzi d' investigazione che sian utili ad eccitar lo sviluppo de' primi, e quelli che possan mettere in vista la futilità de' secondi.

Il presente libro che svolgerà le più essenziali teorie che un tal soggetto riflettono andrà diviso in tre titoli. Passerà il primo a rassegna i caratteri degl' indizj, e le diverse classi nelle quali posson distinguersi; il secondo preciserà i mezzi più conducenti a valutarli; il terzo si occoperà a discuter quelli che son più comuni ed ovvj nel foro penale.

TITOLO I.

Caratteri degl' indizj e loro classificazione.

CAPITOLO I.

Articolo unico.

Loro caratteri.

Gl' indizj che nel foro penale son l'unica scorta delle dimostrazioni di fatto, servon pure di una continua manoduzione all' intelletto umano, non solamente nelle scienze di ogni specie, ma nella massima parte ancora de' più comuni, e triviali giudizj. » Tutta l'arte dello spirito umano, tutto » il criterio de' Giudici, dice D'Aguesseau, » consiste nel trarre da un fatto noto una » conseguenza certa che li faccia pervenire » alla cognizione di un fatto incerto ». Ogni volta che l'uomo non sappia a primo sguardo giudicar de' rapporti fra due idee e ricorra per investigarli ad una terza, o

neppur bastando questa ne adotti ancora delle altre, i mezzi di confronto onde si avvale, qualunque ne siano l'indole il numero, ed i risultati, son tanti argomenti ai quali senza tema di errore può darsi nome d' indizj. Gli stessi bruti condannati dall'Autor Supremo del tutto ad aggirarsi negli angustissimi confini delle sensazioni, traggon sovente, e quasi per semplice meccanismo dalle impresssioni che risentono le illazioni onde la scarsa loro intelligenza è capace. Il cane che scortato dagli effluvj ritorna sulle orme del padrone smarrito, o rintraccia in intrigati sentieri la preda, l' animale che fugge impaurito alla voce che lo minaccia, i volatili ch' emigrano in estranei lidi ai primi forieri che annunziano l'inclemenza delle stagioni, emetton col fatto un giudizio sovra d' ignote circostanze desunte da quelle, che attualmente colpiscono i loro sensi.

L' indizio è un fatto noto che ne dimostra l' ignoto. Ecco la definizione adottata da Mario Pagano (a). Essa è di tanta

(a) Egli aggiunge nel cap. 3. della sua *Logica*

precisione in quanto alla sostanza che non si potrebbe variarla senza pericolo di renderla almeno più oscura. Mi sorprende però ch' egli non abbia avvertito, che stando con esattezza logica alle sue espressioni, essa non calzerebbe che ai soli indizj *necessarj*, i quali bastano isolatamente, come vedremo, ad una completa dimostrazione. Il verbo *dimostrare* ben lungi dal riferirsi a delle semplici indicazioni, esprime indubitatamente l'idea di una verità conosciuta in tutta la sua pienezza, ed avrebbe la taccia di Uom poco esatto nelle sue espressioni chi pretendesse di aver *dimostrata* una pro-

---

de' probabili, che Cicerone abbia definito *l'indizio ossia argomento, conclusione di una cosa ignota pa una cosa nota*. Non disconvengo che una tale definizione potrebbe in certo modo applicarsi all'*argomento* preso nel senso di *raziocinio*, o *argomentazione*, ma non si potrebbe estenderla agl' indizj senza cadere in un troppo grossolano errore; perciocchè *l' indicare* è diverso dal *concludere* quanto i mezzi son diversi dal fine. O che l'enunciata idea sia veramente di Tullio, cui vien da Pagano attribuita, e che abbia questi fallato nel riportarla, è di tanta evidenza la sua imperfezione, che non può esser punto legittimata dall' autorità de' loro nomi.

posizione affiancandola con una semplice probabilità. Rettificando quindi la definizione in esame, chiamerò indizj *i fatti noti di ogni specie che dimostrino un fatto ignoto, o diano delle congetture a giudicarne.*

La visibile ampiezza di questa proposizione abbraccia nella loro totalità le pruove che in qualunque modo inservano ad una dimostrazione morale, e mi par quindi frivola ed oziosa la distinzione, onde parecchi han voluto sottrarle quella che han detta di *convinzione*. Questa idea ch' era forse in certo modo plausibile nell' abolito sistema, che dell' accusato convinto, e dell' indiziato faceva diverse le sorti, è nulla ne' risultati sotto l' impero del vigente dritto, ed è stata mai sempre in evidente contraddizione colle idee che si erano appalesate nel definire gl' indizj: che altro sono in effetti le assertive de' testimonj di vista, se non fatti noti che servon di lume agl' ignoti ai quali si riferiscono? Chi può richiamare in dubbio d' altronde che la convinzione, la quale non è mica ne' fatti, ma nell' ani-

mo di colui che ne giudica, può risultare come assai spesso risulta dalla pruova che specificamente indiziaria diceasi, mentre all' opposto non è difficile che ai testimonj che depongan di vista sia ricusata? Or con qual ragione si distingueranno in convintiva, e non convintiva, se l' una e l' altra possono a seconda delle circostanze convincere e non convincere? La sola differenza è questa; che mentre il detto dei testimonj di veduta può essere inefficace pel solo difetto di credibilità, molt' indizj di diversa natura possono anche andare a vuoto per la loro insufficienza. Costituiranno dunque i primi un fatto urgentissimo, un fatto di somma importanza, ma che non cessa per questo di essere un indizio. Sostenuto da tai riflessi, rinunzierò di buon grado ad una distinzione che moltiplicherebbe inutilmente le idee senza essere all' intelletto della menoma agevolazione. Mi darò invece tutta la premura di render più marcata la divisione delle teorie che riguardano i fatti, e di quelle che son relative alla loro credibilità.

CAPITOLO II.

Divisione degl' indizj.

Articolo I.

Inesattezza de' principj onde vengon classati da Pagano.

Chi ripeta con mediocrità di metodo e di stile i divisamenti di un accreditato Scrittore se non riporta de' plausi è per lo meno scusato ; ma que' che tenti di rovesciarne in menoma parte i sistemi , non suol tenerne ordinariamente che delle aspre censure, perchè il plagio fu sempre men periglioso delle innovazioni. Egli è per questo principalmente che gli uomini , intolleranti di ogni altro freno si accollano assai di buon grado il giogo dell' autorità , cui fan sacrifizio sì spesso della libertà del pensiero. Mi sarei con poco travaglio adagiato su i risultati di una tale riflessione, se non avessi consultato che il mio profitto,

ma avendomi proposto di chiarire per quanto le mie poche forze il permettevano le teorie che percorro, mi esporrò piuttosto al rimprovero di aver pensato male, che a quello di aver poco travagliato. Protestando alto rispetto alle profonde cognizioni di Pagano, ardirò francamente di deviare da' suoi principj, e di rilevarne ancora la inesattezza, laddove mi vi autorizzino i lumi della ragione che tolsi principalmente a guida. Giustissimo apprezzator di me stesso io non pretendo che le mie vedute prevalgano a quelle di un tanto scrittore. Uso del dritto che ad ogni essere pensante è comune: espongo le mie idee. Il lettore le ponderi, le valuti, e le giudichi nella sua imparzialità; io non lo prego che ad emettere il suo giudizio quando avrà tutto scorso il mio lavoro. Sarò grato a chi m' illumini su' miei errori, soffrirò con rassegnazione le censure, sarò indifferente alle declamazioni de' pochi, se pure ve ne saranno, i quali voglian combattermi colle sole armi dell' autorità.

Pagano divide la serie tutta degl' indizj

in *urgenti*, *urgentissimi*, *vaghi*, *e deboli.* i caratteri ond' egli distingue dagli urgenti gli urgentissimi, ed i vaghi da' deboli son sì poco marcati, che non valgon la pena, come vedremo, di rilevarne la insufficienza. Ma egli non è più felice a mio modo di vedere nel distinguere gli urgenti dai deboli, che nell' efficacia e nell' indole son pur tanto diversi. L' *urgenza* e la *debolezza* esprimono idee di tanta indeterminazione, che non potrebbero a meno d' ingenerar confusione ed equivoci, laddove coll' esattezza e precisione del definire non si restringano entro limiti certi e marcati. Egli si sbriga dell' assunto, aggiungendo: ,, gl' indizj urgenti son quelli che a pochi ,, avvenimenti si rapportano; gli urgen- ,, tissimi quelli che ordinariamente indi- ,, cano un fatto; i deboli e vaghi quelli ,, che si rapportano a molte cose ch' egual- ,, mente additano ,,. Quanta imperfezione non si racchiude in queste definizioni! L' espressioni, *ordinariamente*, *ugualmente*, e soprattutto quelle *di pochi avvenimenti*, *e molte cose* ch' egli ritiene come caratte-

ristiche del soggetto della proposizione, presentano idee vaghe, relative, ed indeterminate, nommeno di quelle di *urgenti* e *deboli*, alle quali servono di comento. Chi ha saputo mai precisare il numero in cui le cose, e gli avvenimenti finiscono di esser *pochi*, e cominciano ad esser *molti?* come impedire che le quantità medesime le quali sembrino poche ad uno, non possano parer molte ad un altro, di tal che lo stesso indizio che si creda urgente dal primo, sia dal secondo qualificato per debole senzachè alcuno di essi abbia violato il senso della definizione? È inesattissima dunque la cennata classificazione, perchè le cose debbon distinguersi, e ripartirsi dal lato il quale non possa appartenere che ad una sola classe esclusivamente, ed i principj di Pagano mancano d' un tal requisito.

Articolo II.

Classificazione sostituita dall' Autore a quella di Pagano.

A tenermi lontano dalla confusione che risulta dagli esposti equivoci, dividendo gli indizj in classi delineate da sì precisi caratteri, che non possano ad alcun patto confondersi, li distinguo in *necessarj*, *contingenti*, e *misti*; suddivido i primi in *positivi*, e *relativi*; e gli ultimi in contingenti *a riguardo del nesso*, e contingenti *a riguardo della credibilità*. I seguenti paragrafi svilupperanno i caratteri che a ciascuno di essi attribuisco.

§. I.

Indizj necessarj.

L' indizio necessario secondo Pagano è quello *ch' escluda tutt' i possibili avvenimenti fuor che un solo*. Questa definizione

regolarissima, in quanto ai fatti che sian sostenuti da necessità fisica o metafisica, è poco o nulla adattabile a quelli pe' quali si abbia il concorso di una semplice necessità morale. Perciocchè a convincersi moralmente della verità di una dimostrazione, non si richiede indispensabilmente che tutt' i possibili contrarj restino esclusi. L' assumere questo principio per norma sarebbe un proclamare l' assoluta impunità de' colpevoli, mentre in onta alle più limpide pruove onde venisser gravati, si affacerebbe sempre l' idea che i documenti potrebbero esser falsi, che i Testimonj avrebber potuto mentire, che i loro sensi avrebber potuto ingannarli ec: Nè il replicare che i soli possibili morali d' infimo grado andar dovessero esclusi, basterebbe a legittimare l' addotta definizione, poichè essendo questi valutabili co' soli mezzi della prudenza e del criterio che negli uomini han sì diverse gradazioni, ne seguirebbe che un indizio medesimo potrebb' esser necessario per uno, non necessario per cento altri. È da' probabili,

e non da' possibili che la certezza morale prende norma, e governo.

Dietro queste premesse assumendo cumulativamente a guida l'importanza dei rapporti che stringano il fatto indiziario al soggetto della quistione, ed i gradi di credibilità onde sian sostenuti, li chiamo necessarj quando presentino un elemento il quale non ammetta alcun dubbio nè a riguardo della sua esistenza, nè a riguardo delle illazioni che se ne debban desumere, e li distinguo come ho accennato in assoluti e relativi. Appartengono alla prima classe quelli che riflettono la quistione nella sua totalità, di tal che valga il loro concorso a risolverla completamente, ed alla seconda quelli che la chiariscono solamente in parte. Un verbale redatto nelle forme legali dall' autorità legittima che abbia colto il colpevole nella flagranza dell' azione criminosa, sarebbe un indizio di necessità assoluta, poichè fornirebbe un documento avvalorato da tanta fede che non potrebbesi altrimenti inficiarlo, che mediante una procedura di falso, e di

tanta connessione col soggetto della controversia, che non si potrebbe a meno di farne discendere la convinzione dell'accusato. Una perizia all' opposto la quale contestasse che un Uomo sia morto di ferite, non presenterebbe che una semplice necessità relativa, perchè diretto solamente a far pruova del corpo del delitto.

§. II.

Indizj contingenti.

Ad ottenersi la loro definizione basterà l' invertire quella che nell' antecedente paragrafo abbiam divisata. Tizio depone la fuga dell' accusato. Il suo detto presenta un indizio tutto contingente, poichè non havvi una intera certezza del fatto, potendo stare ch' egli abbia mentito, o siasi ingannato, nè v' ha tampoco certezza nelle illazioni desumibili dal fatto medesimo, perchè ammettendosi anche per vera la fuga, può rifondersi ad una causa indipendente dal reato.

§. III.

Indizj misti.

I fatti ne' quali concorra un solo de' requisiti costitutivi degl' indizj necessarj; che non ammettano cioè a dire alcun dubbio della loro esistenza, ed offrano ambigui risultati, ovvero menando ad illazioni certe e sicure, siano di dubbia esistenza prendon nome di misti, come quelli che partecipano al tempo stesso de' contingenti, e de' necessarj. Un testimone dichiara di aver visto a spirare Tizio sotto il pugnale di Cajo; questo indizio non sarà suscettibile di altro esame che de' gradi di fede che siàn dovuti ai suoi detti, e laddove si ritengan per veri ne sorgerebbe per corollario indispensabile la reità dell'accusato, sarà quindi contingente a riguardo della credibilità. Un atto generico all' opposto il quale contestasse la deflorazione di una fanciulla in una causa di stupro, offrirebbe un fatto di certa esi-

stenza, ma di dubbia illazione, perchè quelle tracce potean derivare da un volontario congresso, ovvero da un' altra causa diversa.

L' esposizione delle norme relative alla valutazione degl' indizj darà più esteso sviluppo a quelle che nel presente titolo si sono abbozzate.

TITOLO II.

Norme relative alla valutazione degli indizj.

Il valor degli indizj và esaminato sotto molti rapporti. Primieramente bisogna distinguere in essi quanto valgano in linea di credibilità, e quanto per le relazioni in cui si trovino col soggetto della quistione, si esige d' altronde che si bilancino accuratamente le variazioni che possono risentire dalle circostanze accidentali, poichè il valore che andrebbe attribuito ad un indizio isolatamente considerato può essere sensibilmente diversificato

dal concorso di altri elementi. Analizzeremo adunque in un capitolo il valor sostanziale de' fatti indiziarj, ed in un altro le modificazioni che lor si possano inferire dagli accidenti.

CAPITOLO I.

Valor sostanziale degli indizj.

Articolo I.

Impossibilità di determinarlo con norme precise, ed universali.

I confini del Mondo morale sono di tanta estensione ed implicanza, che il valutarli nemmeno che il circoscriverli riesce mai sempre malagevole ed arduo. Chi si dasse la pena di analizzare con accuratezza le definizioni e le misure che i più accreditati Filosofi han date intorno agli esseri morali, moltissime ne troverebbe inutili, parecchie ancora fallaci. Smith, per esempio, Bentham, ed Hume fragli

Inglesi ; Genovesi , Verri, e Beccaria fra-gli Italiani ; Say tra' francesi , per tacer d' altri non pochi , han travagliata invano la colossale intelligenza che li distingue per dare del *lusso* una misura che marcata avesse con caratteri generali e precisi la linea che il bisognevole dal superfluo divide. (a) Un simile imbarazzo s' incontra nel dar le norme a valutare gli indizj , come quelli che uscendo dalla classe degli oggetti fisici , non ammettono misure determinate , e concepibili da ognuno sotto lo stesso punto di vista.

Il principio cui tenne ricorso Mario Pagano ha tagliato il nodo invece di scioglierlo. ,, Il valore degl' indizj , egli dice, ,, è nella inversa de' fatti indicati; dovendosi aver considerazione e della quantità ,, de' possibili avvenimenti, e della frequen-

---

(a) Basti l' accennare che Say cui tanta fama han procacciata i suoi non volgari talenti, intese per *lusso*, *l' uso delle cose care*. Il pane adunque, e gli altri commestibili son oggetti di lusso, secondo i suoi principj , in tempi di penuria, o in un assedio perchè si pagano cari !

„ za maggiore o minore con cui accada
„ uno degli additati avvenimenti (a) „.
A me pare che questa sua idea non risulti
di alcun profitto per le seguenti osservazioni.

1.° Proponendo essa in ogni caso una dimostrazione *indiretta*, si oppone alla marcia che naturalmente suol tenere l' intelletto umano, il quale uon ricorre a questo metodo tortuoso ed obliquo, se non quando trovi chiuse le strade ad una dimostrazione diretta.

2.° È falso il principio che le dimostrazioni morali debbano escludere tutt' i possibili contrarj. Le sole verità matematiche ammettono una certezza di questo conio.

3.° Onde un misuratore qualuuque si ritenga come utile, ed adeguato si esige indispensabilmente che renda più agevoli i calcoli dell' intelletto, e che offra delle norme le quali possano arginare o diminuire le sue abberrazioni. La proposizione in disputa non offre il primo degli esposti van-

---

(a) *Log : de' prob : cap. VI. N.° 2 e 3.*

taggi perchè moltiplica gli elementi a discutersi, imponendo l'analisi de' rapporti in cui si trovi l'indizio con tutt'i possibili avvenimenti; e non fornisce il secondo perchè l'Uomo può errare nel calcolo de' possibili nè più nè meno di quello ch' errar potrebbe nel valutare isolatamente i rapporti tra l'indizio, ed il fatto controvertito. La misura in esame offre a chi valuti gl' indizj le stesse facilitazioni che avrebbe un viandante che chiedendo la strada di Roma, sentisse a dirsi in risposta ,, è quella ,, che non porta a paesi i quali sian messi ,, in una direzione diversa (a) ,,.

(a) Valentissimi uomini han proclamato che i calcoli matematici applicati alle scienze morali non siano che una pericolosissima astrazione. Egli è per esempio incontrastabile in economia politica che il prezzo di ciascun genere debba essere *nella inversa della quantità posta in circolazione*, *e nella diretta della quantità richiesta* Questo principio, ch' è dello stesso conio di quello del nostro Pagano, ha riunite le opinioni degli economisti, ma perchè non forniva alcuna agevolazione all' esattezza de' calcoli, lungi dal produrre de' risultati uniformi ha dato luogo a disparatissime opinioni.

Ma qual sarebbe il principio a sostituirsi a quello del prelodato Scrittore? Io confesso ingenuamente di non saperne rinvenire alcuno, ed oso anzi affermare che non si possa ad alcun patto escogitare un termometro, che valga a daterminare il valore degl' indizj sotto vedute universali, e precise. La certezza o la probabilità che dai fatti fluiscono non son mica delle qualità in essi esistenti, ma una mozione del-

---

Cabanis nella *descrizione della rivoluzione della medicina*, fa una osservazione perfettamente analoga all' esposta idea, allorchè dopo di aver discussi i diversi sistemi pubblicati intorno a' fenomeni vitali, aggiunge. « I termini del linguaggio « matematico adoperati in questi calcoli erano esat- « ti, la serie degli argomenti era regolare, nulla- « dimeno si sono rinvenute conseguenze erronee, « e quel. che più reca stupore *ciascun calcolatore* « *ha ottenuti risultati diversi*, *quantunque tutti* « *siensi serviti dello stesso metodo*, *e nello stesso* « *linguaggio* « Smith, e Say nell' *econom. polit.* D. Alembert nella sua *idrodinamica*, Sennebier nel *saggio sull' arte di osservare*, convengono anch' essi di questa verità.

l' animo che valuta i loro rapporti cogli oggetti cui li confronta, e tolti pochissimi casi ne' quali menimo a risultati evidenti e palpabili, destano impressioni diverse e distinte, secondo il modo di vedere e di giudicare dell' Uomo che li valuta. Or chi potrebbe mai rinvenire una misura certa, ed uniforme intorno ad oggetti che tante variazioni possono e debbon subire? Fia più sano consiglio l' attenerci invece a delle norme di semplice approssimazione le quali chiariscano al più che sia possibile il conto in cui presso a poco debban tenersi gli indizj.

Articolo II.

Analisi degli estremi che determinano approssimativamente il valore de' fatti indiziarj.

Imitando l' Architetto che per valutare un vasto edifizio incomincia dal definire il prezzo di ciascuna delle sue parti, analizzeremo colla maggiore accuratezza gli ele-

menti da' quali si possono attingere le parziali misure degl'indizj. Io li riduco a quattro

1.° L' estensione

2.° Il nesso

3.° L' intelligibilità

4.° La credibilità.

Poche riflessioni chiariranno il senso che a ciascuno di questi vocaboli attribuisco.

§. I.

Estensione.

L' estensione dell' indizio costituisce la prima delle sue misure. Essa viene determinata dal rapporto in cui si trovi la quantità del fatto indiziario con quella del fatto ignoto che forma il soggetto delle investigazioni. Sarebbe quindi di sommo grado la sua estensione se riflettesse il fatto materiale costitutivo del reato le cause che lo produssero, i suoi autori, e le sue qualifiche; e diverrebbe meno esteso a misura che si restringa il numero delle circostanze alle quali è riferibile. In una causa p. e.

di omicidio il documento comprovante la morte dell' ucciso sarebbe un indizio di minima estensione; un indizio più esteso avrebbesi dall' ingenere il quale oltre la morte contestasse ancora la causa che la produsse, estesissimo indizio darebbe infine la deposizione di un testimone di veduta, come quella che farebbe pruova della morte, della causa della morte, e del suo autore.

§. II.

Nesso.

Il nesso dal quale desumo il secondo termometro degl' indizj è determinato dai gradi di affinità fisica o morale che stringano il fatto indiziario alla circostanza cui serva di lume. Sarà egli del più alto grado se tra i fatti messi a confronto siavi una relazione sì stretta che l' esistenza dell' uno supponga indispensabilmente quella dell'altro, e si diminuirà la sua importanza a misura che si rallenti la necessità de' rapporti. La sorpresa dell' accusato p. e. presso

al luogo dell' omicidio, avente fra le mani l' arma feritrice insanguinata quando anche ritener non si voglia come un indizio indubitato sarebbe, almeno della massima urgenza perchè tra questo fatto, e l' omicidio vi è tanta correlazione che se non arriva all' assoluta necessità ne lambisce almeno i confini. Assai più debole è l' indizio delle minacce perchè il minacciare è in un rapporto ben remoto col delinquere. Debolissimo infine, e quasi nullo è per se stesso l' indizio che attribuisca all'accusato un carattere fervido ed iracondo, perchè non documenterebbe che la capacità di delinquere.

Le norme più facili e sicure a scandagliare i gradi di affinità tra i fatti messi a confronto son le seguenti

1.° Ogni indizio qualunque ne sia l' indole presenta un fatto ch' è stato causa o effetto del delitto, ovvere è servito di mezzo a commetterlo. Or se il fatto indiziario sia di tal conio che il delitto solamente, ed immediatatamente potea produrlo, o esser prodotto da lui, o non potea per altri mezzi avvenire, la connessione sarà del più emi-

nente grado, e l'indizio diverrebbe indubitato in quanto alla strettezza de' legami.

2.° Quando i rapporti di causa e di effetto non siano necessarj, ovvero accader poteva il delitto anche per un mezzo diverso da quello cui l'indizio si riferisce, i gradi di connessione e d' importanza resteranno attenuati, a misura che si aumenti il numero de' mezzi, delle cause, o degli effetti che si trovino in concorrenza col fatto indiziario, ed in proporzione ancora degl' intervalli morali che aumentino le distanze degli elementi messi a confronto, poichè un fatto il quale presenti una causa di causa, ovvero un risultato di risultato, sarebbe in ogni caso più debole di quello che sia congiunto all' avvenimento ignoto con rapporti vicini ed immediati.

3. Merita finalmente di esser messa il più delle volte a calcolo sotto l' indicato rapporto anche la vicinanza materiale di luogo cioè a dire, di tempo, e di altre simili circostanze, come si dirà più ampiamente nel ragionare delle circostanze accidentali che possono influire sul valor degli indizj.

§. III.

Intelligibilità.

Un argomento, qualunque ne sia l' indole e la natura non vale se non per quanto è compreso dall'Uomo che lo discute, e quando racchiudesse ancora una verità metafisica, sarebbe sempre nullo per chi mancasse delle conoscenze e de' principj che si richieggono a scandagliarne i rapporti. Altre volte all' opposto avviene che un ristretto numero di persone giudichi con verità ed aggiustatezza sulla scorta di elementi che per altri cento mila non sarebbero di alcun soccorso. V'ha de' ciechi i quali al semplice tatto avvertono senza fallare le minime differenze delle monete; vi sono dei giojellieri che applicando una pietra preziosa sulla lingua, distinguono da' gradi di freddo che ne risentano s' ella sia falsa o vera. Or gl' indizj del tatto e del freddo che negli esposti casi bastano ad indurre

una compiuta certezza morale nel cieco, e nel giojelliero son quasi nulli per tutto il resto dell' uman genere. Le verità morali, la cui percezione è arginata da maggiori difficoltà che le fisiche, van soggette anch' esse a queste variazioni, e non si puole a meno di ponderarle colla massima diligenza per declinare gli errori che ne potrebbero insorgere.

L' intelligibilità di un fatto è del più alto grado quanto ogni Uomo che sia fornito di retti sensi possa percepirlo nella sua integrità, e desumerne le stesse illazioni; e diminuisse a misura che si restringa il numero e le classi delle persone che abbiano i mezzi a comprenderlo, o possa dar luogo ad equivoche interpetrazioni. Essa è da considerarsi dall' istruttore per un doppio aspetto; primieramente per l' esattezza onde ha potuto percepirlo il testimone che lo depone; in secondo luogo per le sensazioni ed i giudizj che possa eccitare nel Magistrato che dovrà valutarlo. Un fatto può essere poco intelligibile al testimone per motivi assoluti o relativi. Eccone gli

esempj. Tizio sostiene di aver ravvisato una persona in pieno giorno ed a mediocre distanza, ragion vuole che si stia al suo detto finchè non si abbiano altri argomenti ad inficiarlo; ma se all' opposto il riconoscimento sia avvenuto fra le tenebre coll'ajuto di languidi mezzi visuali, o ad enorme distanza, l' indizio perderà un valore proporzionato agli errori che potean risultare dalla poca intelligibilità del fatto cui si riferisce, finchè non sia sostenuto da altre pruove ch' escludano la concorrenza del dubbio.

La poca intelligibilità dell' indizio sarebbe negli esposti casi positiva, ed assoluta perchè l' equivoco è nell' indole del fatto; altre volte può essere relativo, quando cioè le forze intellettuali di chi depone non siano in corrispondenza co' lumi e le conoscenze che richiegga il soggetto della sua deposizione. Un atto generico assume che taluno sia morto di ferite per essersi rinvenuto il cuore vulnerato, la testa schiacciata la gola recisa, od altra simile importante lesione in un organo assolutamente vitale; ciascuno ammetterà per vero un tal giudi-

zio senza portare alcun' attenzione sul valore intellettuale di coloro che l'hanno emesso, perchè il fatto era intelligibile anche al più grossolano intendimento. Ma se all' opposto si tratti di veneficio, d' infanticidio, di lesione interne valutabili per difficili, e remote induzioni, o di organi che non abbiano nna immediata influenza sull' economia della vita; ovvero se nel concorso di cause naturali e delittuose debbasi determinare la rispettiva loro azione, questi fatti non potranno comprendersi, e definirsi con esattezza che da coloro i quali siaa corredati di un vistoso capitale di cognizioni, ed esperienze, e quindi in poco o nessun conto si terrebbe il giudizio di un Esculapio di villaggio che abbia esercitato il suo talento nell' incidere talvolta, e Dio sà come, una vena.

V' ha de' casi ne' quali un fatto indiziario può esser poco intelligibile al Magistrato che deve giudicarne. Gl' intervalli di tempo, o di luogo, le situazioni topografiche il movimento, e l' intensità degli agenti fisici, quando siano vagamente descritti, ed

indicati destano varie impressioni secondo il diverso modo di vedere di ciascuno, e quindi è ben difficile che diano impulso a risultati uniformi.

§. IV.

Credibilità.

La fede che sia dovuta a colui che un fatto deponga, lungi dal costituire la sola misura della credibilità, vien valutata sovente ella stessa dalla sostanza del fatto il quale ne costituisce il primo termometro mercè i rapporti in cui si trovi colla ragione, e colla legge. Il soccorso di queste guide ha tanto potere alcuna volta che astringe il Magistrato a rigettare come false illegittime, o insufficienti a riguardo di un fatto quelle pruove che per altri mille si avrebbero come sufficientissime ad una completa convinzione. A valutare adunque adeguatamente l'intensità delle pruove, e la fede che sia dovuta ai testimonj che ne depongano incominciar bisogna maisempre dal

calcolo della sua credibilità intrinseca, analizzando i rapporti, in cui si trovi il fatto indiziario coll' andamento delle leggi fisiche, e morali secondo le seguenti vedute.

1.° Nessuna fede può attribuirsi all' impossibile metafisico, quando anche sia sostenuto dall' autorità de' Profeti.

2.° L' impossibile fisico, credibile nel solo caso in cui sia garantito dall' oracolo della Divinità, non può ammettersi ad alcun patto nel foro ove si giudica sulle testimonianze umane. Combabo giovane signore della Corte di Antioco Sotero fu da questo incaricato di scortare in un lungo viaggio la di lui moglie Stratonica donna di singolare bellezza. Penetrato del pericolo di questa sua missione, si privò da se stesso di ciò che forniva alimento alle sue trepidazioni, ed avendolo chiuso in una cassettina ben sigillata la diede a conservare al Monarca. L' esito giustificò i suoi timori. Accusato d'impudica intelligenza colla Regina, e premuto da urgentissime pruove era già tratto al supplizio, quando avendo chiesto per ultima grazia al Re di conoscere qual fosse

il deposito che avea presso di lui rimasto emerse incolume dalla calunnia, cui si era tentato di manometterlo, perchè la sua innocenza era sostenuta da un impossibile fisico, il quale annientava nella credibilità le assertive de' suoi malevoli.

3.° Ciò che si oppone alle ordinarie Leggi della natura, ma puole ciò non ostante in qualche rarissimo caso avvenire, non è credibile se non quando sia sostenuto da una pruova di somma evidenza. Flegone di Tralles nel suo trattato *de mirabilibus*, *et longaevis* narra di aver conosciuto a tempi di Adriano un certo Eteto che essendo donna dapprima visse più anni col marito, quindi diventò Uomo. Pochi crederanno ad una tale assertiva attesa la sua stranezza, ma laddove fosse avvalorata da pruove importanti si potrebbe ritenere per vera, almeno nella sostanza (a), essendo con-

(a) Ho detto *nella sostanza* perchè secondo la narrativa di Flegone, là metamorfosi ebbe luogo da cho vivendo Eteta appassionatissima del marito, pregò gli Dei a trasformarla in Uomo per poterlo seguire dappertutto.

testato dalla Fisiologia, e dalla sperienza che qualche individuo il quale avea tutto l'esteriore donnesco per non esser seguito il regolare sviluppo delle parti sessuali, abbia finito di apparir tale pel soccorso di mezzi naturali o artificiali che abbiano eccitato lo sviluppo medesimo (a).

4.° Un fatto che senza essere in collisione col meccanismo della natura, si opponga all'andamento ordinario delle passioni, o ad altro canone morale, deve ritenersi per vero quando sia sostenuto da argomenti che non potrebbonsi richiamare in

(a) Un Magistrato superiore ad ogni eccezione mi assicora di aver conosciuto pochi anni dietro un Uomo di civil condizione di S. Paolo villaggio di Nola, il quale fu creduto una donna nella sua prima età, ed andiede a marito sotto queste sembianze. Gli ostacoli che impedirono l'esecuzione degli atti matrimoniali dettarono il bisogno di una perizia. Essendosi ravvisato con questi mezzi l'errore, la creduta donna fù restituita dai soccorsi dell'arte al suo vero sesso, ed avendo in seguito adempiuto alle funzioni maritali, assai meglio che a quelle di moglie ebbe de' figli che son tuttavia viventi.

dubbio, senza urtare in un impossibile morale di più eminente grado. È moralmente impossibile che un Sovrano voglia elevare un suo cavallo alle prime funzioni dello Stato, ma non si puole a meno di ammettere una tale stranezza a riguardo di Calligola, essendo più facile a ritrovarsi un Uomo stravagante al di là di ogni misura, che un secolo intero il quale coincida nel disegno di tramandare alla posterità una mensogna di questo conio, senzachè un sol Uomo si abbia data la pena di smentirla.

5.° La verosimiglianza di un fatto basta a supplire fino ud un certo punto la deficienza delle pruove. La metà e forse anche il terzo degli argomenti che si richiedono in un parricidio, sarebbero sufficienti a convincere un Uomo accusato di aver ucciso per vendicar la morte del Padre, o del Figlio, ma di ciò parleremo altrove con maggior posatezza.

6.° Gli indizj di ogni specie diverrebber meno credibili, quando il fatto, cui si riferiscono sia suscettibile di una pruova più

eminente per le disposizioni legislative, o per la situazione particolare delle cose. Molte deposizioni di testimonj probi ed indifferenti, i quali fosser degni di tutta la fede in quanto alla specie, poco o nulla sarebber valutati se riguardassero il corpo del delitto in un reato di fatto permanente, finchè non sia dimostrata l'impossibilità di ottenersi un ingenere principale. I conquesti altronde, le minacce, la fuga, e gli altri simili indizj, che secondo le circostanze possono bastare talvolta alla convinzione in un reato commesso fra le tenebre e la solitudine, sarebbero inefficaci a completarne la pruova, quando sia stato eseguito alla svelata, ed alla presenza di molti spettatori.

CAPITOLO II.

Modificazioni che possono risentire gl'indizj dalle circostanze accidentali.

Determinato coll'esposte norme il valor di un indizio, avuto riguardo alla sua sostanza, ed ai rapporti in cui si trovi col fatto controverso, non devesi omettere lo scrutinio delle circostanze accidentali che possono alterarne le misure; e perchè simili variazioni, o almeno le più importanti posson fluire

1.° dall'indole del fatto criminoso

2.° dalle considerazioni personali

3.° dalla coincidenza, o dissonanza, colle rimanenti pruove, sarà utile il dettagliare distintamente le alterazioni che da ognuno di questi fonti possono risentire l'estensione, il nesso, l'intelligibilità, e la credibilità, che abbiamo ritenute per misure elementari degli indizj.

Articolo I.

Modificazioni risultanti dall' indole del reato.

Le passioni sono l' anima de' delitti di ogni specie, ma non tutte le passioni procodono dagli stessi principj, nè tutte agiscono con un movimento uniforme. Or a misura che si cangi la causa che ha dato impulso all' azione criminosa, ed i risultati che ne fluirono, l' orizzonte morale che la circonda soffre delle sensibili alterazioni, le quali seriamente influiscon talvolta sul valore degli indizj.

L' indole del reato può produrre sotto questo rapporto uno o più de' seguenti effetti

1.° *Invertire il significato del fatto indiziario.*

La diffamazione, la quale costituisce un indizio di reità ne' delitti che procedono da cause turpi, sarebbe un argomento d'innocenza in quelli che fossero il prodotto della delicatezza, e del punto d'onore, perchè la forza motrice del reato sarebbe in

opposizione col carattere dell'Uomo nel quale agiva.

2° *Annullare*

a) L' estensione

Un indizio che tendesse *unicamente* a far pruova della premeditazione, rimarrebbe fuori la linea della quistione quando si verificasse che il reato siasi commesso per causa tutta improvvisa.

b) Il nesso

L' indigenza dell' accusato che sarebbe un argomento di reità ne' delitti commessi per causa di lucro, non avrebbe generalmente parlando alcun vigore a riguardo di un omicida, perchè tra il bisogno, e l'omicidio non havvi quel rapporto ch'esiste tra il bisogno, ed il furto.

c) La credibilità

Ne' reati di fatto permanente non sarebbe attribuita alcuna fede alle pruove orali, le quali contestassero il corpo del delitto, ammenochè non sia documentata l' imposibilità di ottenersi un ingenere principale.

3.° *Aumentare*

a) L' estensione

I documenti generici hanno per così dire un fronte estesissimo nel reato di bigamìa, o biandria, perchè fan pruova ad un tempo del delitto, e del delinquente talchè a perfezionare l' istruzione basta l'aggiungere all'ingenere la pruova dell'identità della persona.

b) Il nesso

Ne' reati le cui conseguenze non siano in rapporto che con un ristretto numero di persone, come le rimozioni di termini, le usurpazioni, e simili, la pruova generica aumenta il nesso, ed il valore degli argomenti di reità che si elevino a carico degli interessati.

c) L' intelligibilità

I fatti materiali relativi all' ingenere di un furto sono intelligibili ad un più esteso numero di persone, ed ammettono minori equivoci di quelli che riflettano una falsità.

d) La credibilità

Una confessione stragiudiziale sarebbe

più che verosimile a rigdardo di un reato che direttamente, o indirettamente avesse potuto lusingare la vanità dell' accusato (a).

4.° *Diminuire*

a) L' estensione

L' ingenere che ordinariamente offre l' intera pruova del corpo del delitto ne' reati di fatto permanente, non può contestar nello stupro che il solo fatto materiale, e si esige che altri argomenti attestino il concorso della violenza che gli conferisce i caratteri delittuosi.

(a) Nell' applicazione di questo principio bisogna sempre riportarsi all' indole, ed al carattere dell' accusato, essendo facilissimo ad avvenire che la sua depravazione lo porti a compiacersi anche delle più turpi azioni. Quale attentato pareggia infatti quello onde infamò la sua mano il perfido Ravaillac? Eppure ei menò pompa di aver tolto in Enrico IV, ai Francesi un Padre, un luminare all' Europa, all' Universo un Eroe, perchè inebbriato de' vapori del fanatismo, vedea la palma del martirio nel patibolo che gli preparava l' esecrazione de' secoli.

b) Il nesso

L' inimicizia che offre un vigoroso argomento di reità ne' reati che sono il prodotto dell' odio, val poco o nulla in quelli che procedano da una causa diversa.

c) L' intelligibilità

I fatti generici relativi ad un veneficio sono specificamente meno intelligibili di quelli che riflettano un omicidio commesso con arma bianca o da fuoco.

d) La credibilità

Un Uomo che si conquesti di furto è meno credibile in parità di circostanze di un altro che si conquesti d' ingiurie, perchè mentre uulla rischia il primo colle sue conclamazioni, chi dichiara di aver sofferta un' ingiuria confessa in certa guisa la propria umilizione.

Articolo II.

Modificazioni risultanti da considerazioni personali.

Abbiam ragionato diffusamente altrove dell' influenza che le qualità ed i rapporti delle persone esercitano in generale sovra tutto il penal sistema ; ci limiteremo nel presente articolo ad osservare che possono.

1.° *Invertire i risultati degl' indizj.*

La gioventù dell'accusato che avvalora gli argomenti di reità ne' delitti eccitati dal bollore, e dall' impeto, produrrebbe opposti effetti in quelli che procedano dal fermento di una fredda ferocia.

2.° *Annullarne*

a) L' estensione

I rapporti che passano tra l' uccisore, e l' ucciso nel parricidio, mettono fuori la linea del problema, e quindi annullano nell' estensione gli indizj che sian diretti al solo scopo di stabilire un fatto di scusa.

b) Il nesso

Vistosa quantità di veleni rinvenuta presso di un Farmacista, rivi di sangue rosseggianti nell' officina di un macellajo, non darebbero alcun indizio di veneficio a carico del primo, nè di omicidio a danno del secondo, perchè queste tracce non avrebbero alcun nesso col delitto, dovendosi rifondere alla rispettiva loro condizione.

c) La credibilità

La deposizione di un fanciullo non sarebbe creduta ad alcun patto quando riflettesse degli elementi, la cui conoscenza era incompatibile colla sua età.

3.° *Aumentarne*

a) L' estensione

La qualità di tutore nell' accusato di stupro, oltre all' aumentare i conquesti della pupilla deflorata nella credibilità, li dilata nella estensione.

b) Il nesso

La tenera età di un fanciullo ucciso, escludendo fino ad un certo punto i motivi di odio, o di vendetta, avvalora gli argomenti di reità a carico di coloro che

potean coglier vantaggi dalla sua morte.

c) L' intelligibilità

I rapporti naturali, e civili delle persone sono più intelligibili, e di meno equivoca valutazione de' sociali, e morali.

d) La credibilità

La qualità di querelante accrediterebbe le assertive che stabilissero un fatto di scusa a vantaggio dell' accusato; salvo il caso in cui si avesse il concorso di un interesse capace di bilanciare o vincere quello che gli fluisce dalla querela.

4.° *Diminuirne*

a) L' estensione

La situazione civile dell' ucciso nell' infanticidio diminuisce l' estensione delle perizie comprovanti la morte, e la sua origine, poichè a contestare l' intero corpo del delitto si richiede essenzialmente la pruova del non seguito allistamento del fanciullo su' registri dello stato civile.

b) Il nesso

Un accusato che non era del tutto sfornito de' mezzi legittimi a procacciarsi una somma presso di lui rinvenuta, sfianche-

rebbe per la situazione di sue finanze l'indizio del reperto.

c) L'intelligibilità

Se siasi propinato del veleno ad una persona inferma, il concorso de' caratteri morbosi renderebbe meno intelligibili quelli del veneficio.

d) La credibilità

Si potrebbero in buona Logica ricusare come fallaci in un parricidio quelle pruove alle quali si darebbe intera fede quando gravitassero a danno di un figlio accusato di aver ucciso l' uccisor di suo Padre, perchè i rapporti personali che in questa seconda ipotesi vanno interpretati a danno dell' incolpato, farebbero nella prima le sue difese.

Articolo III.

Modificazioni risultanti dall' attrito degli indizj diversi.

Egli è ben raro come or ora vedremo, che valga per se stesso un fatto isolato a

dare una compiuta soluzione delle quistioni forensi. Molti e disparati elementi debbonsi ordinariamente annodare per ottenere dal loro insieme quella dimostrazione morale che isolatamente considerati non sarebber atti a produrre. Or siccome a definir l' azione di più forze messe in movimento non bisogna calcolar soltanto la loro specifica intensità, ma investigarne altresì le individuali direzioni; nel valutare gli indizj, i quali non sono a buon conto che tante forze morali attivate per lo scovrimento del vero, è indispensabile di scandagliarne attentamente gli scambievoli rapporti, che lor diano un diverso atteggiamento, e li mettano in una relazione diversa col soggetto della quistione. Son quasi infinite le combinazioni che può lo stato delle cose sotto questo aspetto produrre, nè si possono esaminare in astratto che sotto i più generali principj.

Un indizio messo a confronto di altri elementi può esserne.

1. Invertito

Una coartata *smentita* diverrebbe un ar-

gomento di reità contro colui che la propone.

2. Annullato.

a) nella estensione.

Un indizio che attribuisca la morte di un uomo a cause naturali, rimarrebbe fuori lo stadio della controversia quando un ingenere documenti che sia stato il prodotto di cause delittuose.

b) Nel nesso

Finirebbe ogni rapporto tra il fatto indiziario ed il reato, quando si avesser delle pruove che lo mettano in corrispondenza di effetti o cause che al medesimo siano straniere. L'essersi visto l' accusato in tempo e luogo prossimi al delitto lo grava di un argomento che si risolverebbe in nulla, quando egli validamente comprovasse che vi fu chiamato da cause innocenti.

c) Nella credibilità

La pruova della deficienza de' mezzi di scienza annulla la credibilità de' Testimonj.

3. Aumentato.

a) Nella estensione

Un testimone vide l' accusato in aguato nel luogo dell' omicidio; un altro lo vide quindi a fuggire. Le loro deposizioni che isolatamente prese comprenderebbero i soli atti prossimi antecedenti, o susseguenti, si estenderebbero unite anche agl' intervalli trascorsi tra l' aguato, e la fuga, quando coincidessero ne' rapporti di tempo, e di luogo.

b) Nel nesso

Se diversi fatti cospirino nello stesso rapporto col reato, la loro convergenza li rannoda al medesimo con vincoli di una maggiore importanza. Tizio minacciò l'ucciso, ne andiede in traccia pochi momenti prima dell' omicidio. Questi due fatti i quali non offron disgiunti che delle futili presunzioni, darebbero uniti, un elemento di qualche peso perchè renderebbero scambievolmente più solido il loro nesso coll' azione criminosa.

c) Nella intelligibilità

Gli esperimenti rendono più intelligibili al Testimone nommeno che al Giudice i fatti ai qnali si riferiscono.

d) Nella credibilità

Se più deposizioni concorrano a far prova di fatti diversi, ma coesistenti o progressivi, ognuna di esse rimarrà dalle altre avvalorata nella credibilità. Un Testimone dichiara di aver inteso dall'accusato che andava a provvedersi di un fucile, un altro di averlo visto a sortire con quest' arma, un terzo di averlo veduto quando dopo dopo l' esecuzione del reato lo andava a riporre, quando queste circostanze corrispondano in quanto al tempo, ed ai luoghi con quelle del delitto rimarrebbero vicendevolmente al maggior segno accreditate.

4. *Diminuito.*

a) Nella estensione

Una deposizione la quale contestasse le ferite o le percosse, onde si presuma di esser derivata la morte, rimarrebbe diminuita nella sua estensione da un atto generico, il quale documentasse che l' offeso mancò di vivere sotto la doppia azione delle ferite, e del morbo; poichè mentre isolatamente avrebbe riflettuta l' origine della morte, in concorrenza dell' ingenere non

è riferibile che ad una soltanto delle concause che la produssero.

b) Nel nesso

Un testimone dichiara di aver visto l'accusato mentre si avviava al luogo del delitto. Il nesso tra questo movimento, e l'operazione criminosa, resterebbe alquanto rallentato dalla pruova della pluralità delle direzioni, cui potea servir di veicolo la strada ch' egli batteva.

c) Nella intelligibilità

Le pruove a carico diventan meno intelligibili nel concorso di una coartata.

d) Nella credibilità

La non esistenza, o l' ignoranza della causale ne' reati a riguardo de' quali ne sia necessario il concorso, sfianca fino ad un certo segno la credibilità delle pruove a carico, le quali non ammettano alcun dubbio in quanto al nesso.

CAPITOLO III.

Riepilogazione degli esposti principj

Dalle teorie che diffusamente abbiamo analizzate in questo, e nell' antecedente titolo, risultano i seguenti corollarj.

1. Gli indizj *di necessità assoluta* bastano isolatamente alla compiuta dimostrazione morale di un avvenimento criminoso.

Questa idea è in opposizione anch' essa con quelle proclamate da Pagano. Egli nel capo sesto della sua *Logica de' probabili* ragiona in due distinti numeri degli indizj isolati. « Un indizio morale, dice nel « primo, può divenir necessario, quando « colla pruova si escludano tutt' i possibili « avvenimenti fuor che un solo. Percioc« chè allora l' indizio non indica che quel « fatto solo, e perciò diviene necessario, « e forma la piena dimostrazione. « Questa sua teoria oltre al rivenire sull' errore della esclusione de' possibili, che altrove abbiam combattuto, conferisce con poca

esattezza l' attributo della *necessità* ad un fatto che n' è sfornito. Perchè un indizio sia necessario, si richiede che basti isolatamente alla dimostrazione; ma se non la raggiunge che mediante il soccorso di altri indizj, la necessità lungi dall' appartenere a lui solo, sarebbe il risultato dell' azione complessiva di tutt' i fatti diversi che contribuiscono alla certezza. Consultiamo infatti l' esempio stesso ch' egli propone; « Mevio si è trovato ove giaceva il » cadavere di Antonio. Nella stanza, non » vi erano aperture fuorchè una sola. Per » questa altra persona non entrò. L' uc» ciso non potea ferirsi da se, perchè per » legatura o per altro non potea far uso » delle mani L' invenzione dunque di Me» vio nel luogo del delitto altro non ad» dita che l' omicidio. » Or chi non vede in questa ipotesi che la convinzione risulterebbe dall' insieme degli esposti elementi, ognuno de' quali costituisce per se stesso un indizio, senzacchè alcuno di essi possa chiamarsi necessario, perchè la

certezza non risulterebbe immediatamente da un fatto solo, ma da molte probabilità riunite?

« Un solo indizio di qualunque valore, » aggiunge sotto il numero decimo, non » può la certezza produrre. » Egli avvalora un tal principio colla solita panacea de' possibili, ma laddove la certezza morale si piazzi al suo vero posto, non si può richiamare in dubbio che un solo indizio, sebbene in rarissimi casi, possa bastare ad una intera convinzione. Eccone un esempio desunto non dalla fantasia che può mettere insieme a suo capriccio de' disparati elementi, che rimangono il più delle volte nel regno delle astrazioni, ma dalla storia. La fuga del Generale Lavallette è un avvenimento troppo conosciuto in Europa per dispensarmi dal precisarne i dettagli. L'autorità pubblica era nella massima attività per iscovrire coloro i quali ne avevano agevolata l'evasione, e l'emigrazione. Nessun sospetto erasi elevato contro Wilson, che insieme ad altri due qualificati uffiziali della Gran Bret-

tagna nomati Elia Hutchinson, e Michele Bruce lo aveva accompagnato fino alle frontiere della Francia, quando una sua lettera nella quale dava tutt' i particolari di questo avvenimento fu tercettata nel convoglio dell' Ambasciadore Inglese. Come non convenire che il solo indizio di questo foglio era più che sufficiente alla convinzione di chi lo avea vergato? Egli emerse in effetti incolume dal giudizio, cui fu tradotto, non perchè i giudici avessero ad alcun patto richiamamata in dubbio l' importanza, o la fede di un tanto documento, ma perchè dal documento medesimo si convinsero ad un tempo che Wilson, ed i suoi compagni lungi dall' averne favoreggiata l' evasione, si erano impegnati a sottrarlo al supplizio quando l' amor conjugale avealo sottratto al suo carcere, e quindi non seppero ascrivere a delitto il sentimento di Umanità (a).

(a) Anton Mattei (libro 48. tit. 16) sembra di opporsi anch' egli ai miei divisamente quando sostiene che un solo indizio non era sufficiente alla tortura, e quindi molto meno il sarebbe alla con-

2. Gli indizj di *necessità relativa* fan piena pruova de' soli estremi ai quali si riferiscono, e quindi l'Istruttore senza tener conto de' fatti che ne avvalorino l'importanza o la fede, dé rintracciar quelli soltanto che ne aumentino *l'estensione* e ne riempiano le lacune.

---

vinzione or che quel barbaro esperimento éssi abolito; ma l' antinomia resterà eliminata, ove si rifletta che quell' insigne Autore non avendo definiti i caratteri precisi dell' indizio necessario, non fà quistione che degli effetti, e del valore degli indizj, i quali vagamente, e generalmente sian qualificati per gravi, come chiaramente si scorge dagli esempj ch'egli propone: *si testis unus omni exceptione major caedem vidisse se affirmet: si reus extra judicium crimen confessus sit: si res furtiva apud reum reperta sit, nec possit laudare actorem: si visus sit fugere ex aedibus cum gladio cruento: si reo in cospectum cadaveris deducto, sanguis ex eo profluerit: si reus gravioris criminis nominaverit aliquem tanquam socium et consortem.* Convengo perfettamente anch' io, che ognuna di queste prove sarebbe isolatamente inefficace ad una intera convinzione, non perchè un indizio solo non potesse in alcun caso convincere, ma perchè mancano a quelli che Anton Mattei propone i caratteri della necessità, e non potrebbero tuttalpiù costituire che degli indizj misti secondo la classificazione da me adottata.

3. Gli indizj *contingenti* non possono indurre alcuna certezza finchè non siano affiancati da altri fatti, i quali portino il loro nesso coll'azione criminosa fino al grado della necessità morale, e ne avvalorino sufficientemente la fede.

4. Gli indizj *misti* sono anch' essi inefficaci, se non siano corroborati da altri fatti, i quali ne avvalorino il lato *contingente*, ripianando il vuoto che presentino nella credibilità, o nel nesso, e li portino ad una estensione analoga al soggetto della quistione.

5. I fatti che richieggano delle speciali conoscenze, o l' agevolazione di qualche mezzo straordinario nell' uomo che ne depone, o in quegli che dovrà giudicarne non posson operare che degl' imperfetti risultati, finchè non si abbia la prova del concorso di quelle tali conoscenze, o non si ottenga l' ajuto de' mezzi corrispondenti.

6. I fatti a riguardo de' quali la Legge impone l' obbligo di una determinata specie di pruove, sarebbero nullamente contestati da altri argomenti, comunque ido-

nei ad una dimostrazione morale, fino a che non si documenti l'impossibilità di assicurarli con una pruova legale.

7. Non posson elevarsi al grado d'indizj i fatti ai quali manchi *affatto* uno de' seguenti requisiti.

a) Il nesso

I risultati del duello, e della tortura non poteano sublimarsi in buona Logica ad indizj, perchè la reità e l'innocenza non sono in alcun rapporto colla fortuna, e le forze.

b) La credibilità

Nell'avventura di Combabo pocanzi esposta, qualunque fosse stata l'importanza de' fatti che lo stringevano, erano assolutamente nulli perchè incontravan l'ostacolo di un impossibile fisico, il quale avrebbe annientata la fede anche anche di mille e più testimonj che avesser deposto di veduta del suo delitto.

c) L'intelligibilità

La famosa risposta dell'oracolo,

Ajo te Æacida Romanos vincere posse,

quando anche fosse uscita per una ipo-

tesi dal labbro di un uomo ch' era dell' avvenire informato, non avrebbe dato alcun lume alla quistione, perchè annunziar potea la vittoria ad Eacida ugualmente che ai Romani.

8. I fatti i quali non aumentino nè la intelligibilità nè l' estensione, nè il nesso, nè la credibilità degli indizj già acquistati, sarebbero di una ripetizione sterile ed infruttuosa.

TITOLO III.

Discussione degli indizj più ovvj nel foro penale.

Nello scopo che mi propongo col presente titolo, il quale conterrà l' applicazione delle teorie fin quì sviluppate, mi son occupato con tutta la diligenza a tenermi ugualmente lontano dalle regole che non riescono di alcun profitto perchè guardano troppo in generale gli oggetti, e da quelle che analizzandoli con vedute assolutamente individuali, non possono corre-

dare lo spirito di principj applicabili alle variabilissime combinazioni, cui debbon servire di guida. L'impossibilità di tutti rassegnare gli indizj mi obbliga a limitarmi all' esame de' più importanti e comuni. Mi avvalerò quando la circostanza lo esiga degli stesssi elementi che ho ritenuti come atti ad indicarne le misure.

CAPITOLO I.

Indizj generici.

ARTICOLO. I.

Indizj generici principali.

Gli atti generici di ogni classe tendono indistintamente ad assicurare il corpo del delitto; ma questa indentità di oggetto nulla toglie alla variabilità del loro valore, sulla quale un Istruttore accorto deve portar le precipue sue cure, perchè tracciando l' ingenere, le fondamenta dell' edifizio inquisitorio segna gli addentellati, ai quali

deve incardinarsi la specie, ed importa moltissimo il determinere i limiti, che segnando l' ultima linea delle pruove di fatto, servano d' iniziativa alle orali.

Gli atti generici esaminati in quanto alla loro estensione possono comprovare la parte materiale del reato, senza offrire alcuna indicazione intorno all' Autore come avviene generalmente parlando nelle ferite, negli omicidj, e simili; possono presentare delle presunzioni più o meno vigorose a rintracciare i colpevoli, come nelle falsità e nelle usurpazioni; possonc finalmente comprovare ad un tempo il reato ed il delinquente, come nella bigamia, e nella detenzione di armi, ed altri oggetti criminosi.

La qualità, e la quantità de'rapporti che passano tra i fatti generici, ed il reato determinano i gradi della sua connessione col medesimo, la quale è sempre calcolabile in ragione inversa del numero, e della importanza delle cause che potean quei fatti produrre. In effetti le tracce generiche possono riferirsi ad un reato certo e determinato come negli omicidj , possono indicare

un reato di dubbia specie come una occupazione, la quale potrebbe significare una usurpazione, ugualmente che un uso privato de'mezzi della pubblica Autorità, possono essere in corrispondenza di cause dubbie, come in un incendio, cui poteano ugualmente contribuire l'eventualità, ed il dolo; non è difficile infine che l'artifizio, o la frode abbia mentito un fatto permanente nel disegno di dargli le apparenze delittuose, come si è verificato assai spesso ne'reati di stupro (a). Oltre queste sostanziali variazioni risultanti dai rapporti generali che passino tra il fatto permanente ed il delitto, il rilievo delle circostanze accidentali può avvalorarne sensibilmente il nesso, restringendo il numero delle cause colle quali si trovi in corrispondenza.

(a) E' noto il ripiego col quale Pisistrato riuscì a trappolare gli Ateniesi. Egli si aprì da se stesso delle gravi ferite, e comparso tutto insanguinato innanzi al popolo, gli diede a credere di averle riportate pel suo attaccamento alla Repubblica, e guadagnò con questo ritrovato una confidenza che gli aprì la strada al supremo potere.

L' esistenza per esempio delle ferite in direzioni che non erano accessibili alla mano dell' estinto , escludendo l' idea del suicidio, rende indubitata quella dell'omicidio; la moltiplicità delle offese eliminando quella di un delitto involontario, documenta il concorso della volontà, e del dolo; la gravezza delle offese rimuove, o sfianca il dubbio che il querelante se le abbia da se stesso accagionate nel disegno di procurarne vendetta.

Le regole relative alla credibilità degli atti generici sono della più facile percezione. Ragion vuole che si distingua in essi la parte relativa al fatto, da quella che riguardi le congetture ed i giudizj che si emettano sul fatto medesimo. La prima non potrebbe richamarsi in dubbio senza oltraggiare la delicatezza de' testimonj generici, e del funzionario che li ha diretti ed assistiti ; animata quindi la legge da una ragionevole fiducia sulla diloro integrità, non permette che siano invalidati altrimenti, che mediante una procedura di falso. Teorie di diverso conio regolano la credi-

bilità de'giudizj. La limitazione dell'intelletto umano, l'ambiguità delle apparenze, la facilezza di restare illusi nel valutarle non permetteano ad alcun patto che lor si conferissero i caratteri della irretrattabilità. Bastava il presumerli onesti per credere alle loro assertive, ma per rassegnarsi ciecamente ai loro giudizj bisognava riputarli infallibili. Con tutta ragione adunque si abilita il Giudice a diffidarne fino ad un certo punto, colla distinzione che ne' giudizj che risultino da cognizioni tecniche, e speciali deve appellarsi ai lumi di nuovi, e più numerosi periti, come a suo luogo accennammo, e che nelle congetture che fluiscano dai calcoli della ragione, può valersi a rettificarle del suo morale criterio, come nella valutazione di ogni altro specifico elemento. A restringere in pochi accenti le idee, ciò che è stato di certezza fisica pe' testimoni generici, è di certezza legale ed indubitata pel Giudice; e ciò che il primo abbia dedotto con certezza semplicemente morale, può essere quando il bisogno lo esiga rettificato da ulteriori peri-

zie, o dai più esatti calcoli del Magistrato. Eccone un esempio: due o più periti sanitarj contestano

1.° Che il cadavere di Cajo avea tre ferite, e ne determinano la situazione, la profondità, e l'ampiezza.

2.° Che queste ferite abbian prodotta la morte.

3.° Che gli uccisori furon tre almeno, perchè le ferite apparivan fatte da tre armi diverse.

La credibilità del primo di questi estremi non potrebbe vacillare che contro un giudizio di falso; il secondo non potrebb' essere invalidato, che da una nuova perizia, che ritenendo i fatti materiali consagrati nella prima, menasse ad illazioni diverse; il terzo andrebbe soggetto come ogni altro elemento al criterio del Magistrato.

Non ammettendosi contro gli atti generici che la presunzione dell' errore è indispensabile di bilanciare accuratamente la intelligibilità de' fatti che ne formano il soggetto, perchè i dubbj del Giudice sa-

rebbero tantoppiù fondati, per quanto gli elementi presentati allo scrutinio de' periti eran più scuri. L' ambiguità delle vestigie risultanti dalla propinazione di qualche sostanza venefica può alimentare in fatto di veneficio quelle dubbiezze, che in un omicidio commesso per altri mezzi sarebbero strane, ed oziose; una ferita può offrire ne' suoi caratteri, e nella valutazione gli equivoci che non sarebbero a temersi in un fatto di quantità precisa, e determinata; nel discutere i risultati dello scoppio di una mina, o d' un incendio non sempre sarebbe facile il determinare precisamente, ed anche per semplice approssimazione il punto che abbia servito di centro al movimento, circostanza che alle quistioni civili nommeno che alle penali può dar tanto soccorso ne' misfatti tentati, e mancati la pruova di fatto rimarrebbe degli importantissimi dubbj sulla intenzione del delinquente.

Agevolato l' Istruttore dalla conoscenza di simili dettagli ravviserà di leggieri i supplementi che deve attingere dalle pruove orali a perfezionare quelle del genere quan-

do non pareggino il corpo del delitto, ovvero ad aggiudicarne alla specie gli eccessi; gli argomenti che gli abbisognino ad avvicinarne i rapporti, ad avvalorarne la fede, a renderne la intelligenza più facile, onde il processo non soffra nei primi suoi strati quei vuoti che l'intero edifizio inquisitorio potrebbero scuotere; e non si aggravi della inutile repitizione di congetture oziose e superflue, che senza illustrare, o render più valida una dimostrazione, potrebbero indirettamente affievolirla, o deviar l'attenzione dalla linea che si deve percorrere a risolvere con verità ed aggiustatezza il problema.

Articolo II.

Indizj generici suppletorj.

Poche osservazioni daranno i mezzi a valutarli. Gli atti generici di questa natura sono a distinguersi in due classi: l'una comprende le pruove assolutamente orali, come quelle che attestino una cir-

costanza di sua natura transitoria, o la totale distruzione, o rimozione di un fatto permanente, l'altra i fatti permanenti amminicolari che non abbiano una sufficiente correlazione col reato, perchè valevoli soltanto a contestarne qualche circostanza accidentale, ed indipendente dalla sua esistenza, o solamente idonei ad assicurar gli avanzi di un fatto principale che non sia caduto nella sua integrità sotto lo scrutinio del Magistrato inquisitore. Qnelli che alla prima appartengonsi ricadendo nella sfera delle pruove testimoniali van discussi colle ordinarie regole di criterio, onde gli altri argomenti relativi alla specie debbono bilanciarsi; colla sola differenza che il Giudice può ricusar loro il suo assenso quando malgrado la loro coincidenza colle norme statutarie non gli sembrino bastevoli ad acchetar la sua religione, ma non puole supplirne ad alcun patto la deficienza con de' semplici equipollenti morali, perchè essendosi la Legge impadronita della convinzione relativa all'esistenza del delitto, anche quando cessi la speranza di vederlo

autenticato da un fatto permanente, vuol che resti almeno assodato co' mezzi escogitati dalla saviezza legislativa a rimpiazzarne il difetto. Gli altri poi che prendon rango nella seconda si debbono valutare co' principj che riflettono le pruove generiche principali, non essendo diversi da queste che nella sola estensione, di talchè anche quando siano de' più idonei, lungi dal comprovar l'esistenza del reato nella sua totalità, non potrebbero che assicurarne una parte accidentale o una qualifica, o documentare la preesistenza di un fatto che abbia rapporto col reato medesimo. Si quistiona per esempio di un furto: un competente numero di testimonj depone l'esistenza e mancanza degli oggetti che si pretendono involati, le buone qualità morali del dirubato, ed i suoi conquesti; una perizia documenta l'effrazione interna od esterna che servì di mezzo all' esecuzione del reato; il Giudice che nella mancanza delle cennate deposizioni non avrebbe potuto pronunziarsi per l'esistenza del furto, potrebbe ricusar di assentirvi, quando de' plau-

sibili motivi lo astringano a diffidarne, e senza esser facoltato a richiamare in dubbio il fatto materiale della effrazione potrebbe rettificare i giudizj, e le illazioni di risulta col metodo che nell' antecedente articolo abbiam precisato.

CAPITOLO II.

Indizj comprovanti la semplice identità.

Articolo I.

Identificazioni personali.

L' identificar le persone è un' opera di tanta mole ne' criminali giudizj, che a quest' unico filo si attien talvolta la liberià o la morte dell' accusato. La natura madre ubertosa e feconda impresse a ciascuno dei suoi prodotti determinati caratteri, speciali attributi, individue misure, particolari contorni, e fornì l' Uomo de' mezzi a percepirli, e distinguerli; ma non diede a' primi differenze marcate a segno che i presti-

gj della somiglianza non valessero alcuna fiata a confonderle, e negò a secondi la facoltà di bilanciarle senza pericolo di esserne illusi. Sorge quindi al Magistrato il difficilissimo dovere di liquidare se un testimone di affronto fu guidato ne' suoi giudizj dalla verità e dal fatto, o aggirato dal fascino periglioso delle apparenze: a rendere più astruso il problema sopraggiunse il timore che ad un errore deliberato e volontario contribuissero la nequizia e la frode: tra' molti che ne fecero a proprie spese una troppo dura esperienza merita un luogo distinto lo sventurato Game, cittadino francese di plebeo lignaggio, la cui memoria è divenuta celebre per la sua sventura, e per un' arringa onde fu espressa dall' Avvocato Generale Servan. Un Uomo vestito di ratino griggio, ed asserito dell' età di circa trentacinque anni avea commesse parecchie frodi in Parigi, facendosi accredenzare de' generi da diversi negezianti contro falsati ordinativi di altri commercianti. Scovertosi l' inganno si diedero i dirubati a liquidarne l' autore. Una fante della quale

il Game avea ricusata la mano, da inganno, o da livor sedotta esternò contro di lui de' sospetti; nommeno di nove persone tra uomini, e donne si recarono una dopo l'altra a riconoscerlo, e tutte chi dopo qualche istante di riflessione, chi a prima vista affermaron d' accordo di ravvisare in quel misero l' ignoto ladro, benchè i di lui connotati non corrispondessero alla descrizione che ne avean data dapprima, perchè la sua età eccedeva i quarantaquattro anni, e non era mai comparso in quella foggia vestito. La fantasia tenne luogo di ragione ne' testimonj: la credulità de' Giudici ne bevve con poco accorgimento gli errori, e lo fè succumbere ad una condanna di nove anni di galea, ed alla gogna. Sensibile a tanta sventura quanto esser lo doveva un Uomo umiliato senza delitto, ed infelice senza rimorsi, egli perdette in poch' istanti la pace, e dopo alquanti mesi la vita. Scovertosi finalmente il vero colpevole in un tal Barrat, il Parlamento di Parigi con sentenza de' 20 Marzo 1779, annullando il Giudicato contro di lui prof-

ferto, il purgò troppo tardi delle accuse prodotte a suo carico, e fornì alla vedova l' azione a chiedere il rinfranco de' danni-interessi contro i fabri della sua ruina.

Persuaso il Legislatore degli equivoci che simili elementi potean produrre, fu sollecito ad ovviarli colle più salutari misure; ma i solenni ch' egli prescrisse, e de' quali dettò con tanta gelosia l' osservanza, non valsero che a minorare il disordine, rimanendone intatta e vegeta la radice; e se riesce facile il valutare un atto di affronto in quanto a' requisiti legali, senza una maschia dose di filosofia si correrebbe rischio di urtare in funestissimi scogli nel bilanciarne la fede. Ci limiteremo a discutere con rapide riflessioni la sola credibilità di un tale elemento, perchè non ammettendo sotto gli altri rapporti alcun dubbio, sarebbe superfluo il farne quistione.

Esaminando la cosa pe' suoi veri principj è osservabile.

1.° Che ad emettersi con sicurezza un giudizio d' identità, bisogna che si confrontino le qualità apparenti dell' oggetto che

si abbia sotto gli occhi, con quelle dell' embrione che rappresenta nella nostra immaginazione l' oggetto che altra volta vedemmo; nulla è quindi più facile che l' esser tratti nostro malgrado in errore, perciocchè

a) Può stare che per esser mancato il tempo, i mezzi, o l' attenzione a percepire l' oggetto nella sua totalità, siasi posta mente ad una parte soltanto de' suoi connotati, e quindi non avendosi elementi adeguati al confronto si potrebbe giudicare identico ciò che abbia i soli caratteri della somiglianza.

b) Anche quando la percezione sia stata chiara, e completa, non è difficile che la debolezza della memoria, alterando le idee percepite, abbia diversificato l' embrione dall' originale, e quindi si andrebbe a giudicare colla direzione di una falsa guida.

c) Può avvenire, sebbene con minor frequenza, che due persone diverse abbiano tanta somiglianza fra loro che si possa errare nel giudizio anche quando l' embrione della prima siasi regolarmente percepito, e fedelmente conservato. Le graziose avventure de' due gemelli che fanno ridere in

Plauto, ed in Goldoni basterebber talvolta a far tremare i testimoni ed i Giudici in fatto di affronto, poichè l'esperienza ne afferma che questa eminente somiglianza non fu creata dalla bizzarria dell'immaginazione, ma copiata dalla natura, che si compiace alcune volte di riprodurla.

2.° Il concorso de' simili e consimili dettato dalla legge ad eliminar la frode, e l'errore, non è affatto bastevole ad ottenere l'intento, perchè

a) Un accusato che si espone all'affronto, agitato dall'idea di essere sotto gli occhi tremendi che posson privarlo della libertà, o della vita, deve necessariamente provare in quei momenti decisivi, e terribili una emozione che offre tutto l'agio a distinguerlo da quelli che lo affianchino come spettatori impassibili, ed indifferenti.

b) La ristrettezza del numero delle persone fra le quali prende rango l'accusato non esclude interamente il dubbio che il principale, o il testimone si decidano ad indicarlo, guidati dalla casualità e dall'azzardo.

c) La difficoltà di rinvenire delle persone che sufficientemente lo somiglino, produce assai spesso che per servire alla formalità si asseriscano, e si adoprino come simili quelle che differiscon da lui quanto il giorno dalla notte.

3.° La forza di questo atto è principalmente garantita dal doppio estremo che la persona la qual' esegue l' affronto non abbia antecedentemente riveduta quella che lo subisce, e non conosca le altre che sono con lui adoprate: nella mancanza del primo l' operazione sarebbe tutta illusoria, perchè si verrebbe a riconoscere quegli che si è già riconosciuto, ed agli stessi risultati si andrebbe indirettamente incontro nella deficienza del secondo, perchè supposta la conoscenza de' simili, si verrebbe ad appalesar da se stessa nel solo ignoto la qualità di accusato. Or questi elementi son sostenuti ordinariamente da nude assertive, e talvolta ancora si appoggiano a delle semplici presunzioni.

4.° La facoltà che si accorda all'accusato di ricusare fino ad un certo punto le

persone fra le quali dev' essere affrontato, non può giovargli che quando si tratti di un Uomo intelligente, ed istruito; l' ignorante soccumbe al suo fato senza comprendere i benefizj, cui provvida gli accorda la legge, ed i mali che poteva allontanare dal suo capo reclamandone lo sperimento.

Premesse queste osservazioni gli atti di affronto saranno più credibili e validi, a misura che siano affiancati dal concorso dei seguenti estremi:

1.° Efficacia de' mezzi che abbiano influito a far concepire una idea chiara e distinta del soggetto riconosciuto, avuto riguardo

a) alla distanza nella quale siasi veduto.

b) alla durata dell' impressione.

c) alla qualità de' mezzi visuali.

2.° Considerazioni che potevano impegnar nel soggetto medesimo l' attenzione, che devesi riguardare come la chiave della reminiscenza.

3.° Importanza de' connotati della persona riconosciuta. Si danno delle fisonomie marcate a segno che laddove anche di pas-

saggio sian viste, si riconoscono facilmente ed a colpo d'occhio; ve ne sono all'opposto delle altre delle quali non si può ritenere una distinta immagine che dopo lunghe e replicate impressioni. Avviene ancora talvolta che la credibilità del riconoscimento sia sostenuta dal concorso di qualche marca apparente. È questa però un'arma a due tagli che deve con molta delicatezza trattarsi, perciocchè mentre può da un lato agevolar l'identificazione, può schiudere dall'altro un periglioso varco all'errore. Egli è facile ad accadere che l'attenzione avvezza a fermarsi sulle impressioni che più la colpiscano, si arresti ad una marca importante senza interessarsi affatto del rimanente, e quindi laddove una persona incontri che sia da quella stessa marca distinta, corre il pericolo di pronunziarsi erroneamente per la identità. Un fatto avvenuto nell'ultimo periodo del già nostro foro offre una pruova luminosissima di questa verità. Un prete abitava in Napoli una casa isolata nelle vicinanze di Posilipo: eran seco una nubile nipote, ed una do-

mestica. Tre ignoti assassini vi s'introdussero una sera, e tolta allo Zio la vita, alla nipote l' onore, si appropriarono il meglio che vi esisteva. Le uniformi deposizioni della fanciulla, e della fante assicuravano che uno degli aggressori, precisamente quello ch' erasi colla prima giaciuto mancava di un dente incisore, e questa loro assestiva era sostenuta da un fatto permanente per le vestigie di un morso che il delinquente avea rimaste in una mammella della sua vittima. Questa circostanza eccitò i sospetti contro un contadino della comarca latitante per imputazioni di furto che di quel dente era privo. Non appena la giustizia l' ebbe ne' suoi lacci, l' espose all' affronto delle due donne, ed ambedue sostennero di riconoscerlo. Egli sembrava convinto a chiarissime pruove dell' assassinio, e doveva i suoi giorni al languore che ritardava in quell' epoca il corso de' criminali giudizj, quando piacque alla Provvidenza di smascherare il vero colpevole per un imprevisto, e quasi prodigioso accidente. Un fuciliere cui lo stesso dente mancava,

e ch' era l' autore di quel triplice attentato avendo avuto in Castellammare delle quistioni con un Sacerdote Napoletano il caricò d' ingiurie, e di minacce. Si augurava dopo qualche giorno di rimanerne impunito, ma avendo il Prete avanzat' in Napoli i più caldi reclami, si dispose con ordini superiori che fosse tosto arrestato. Un sergente incaricato di eseguirli, glie l' intimò colla vandalica gentilezza che distingueva quell' arma. Sconcertato all' imprevista sciagura il perfido che più non pensava al fatto delle ingiurie, chiedea sbigottito all' esecutore qual mai ne fosse il motivo: *è un ordine venuto da Napoli*, rispondeva il secondo: *ma sù quale appoggio*, ei replicava, *se non ho commesso alcun delitto?* . . . . *non hai commesso alcun delitto* ripigliava il sergente, *ed hai così presto dimenticato ciò che facesti a quel Prete?* Questa proposizione tremenda per un Uomo che da tanto rimorso era premuto, bastò a colmare la sua confusione. Tutte le sue idee corsero alla tragedia che il rimordeva, e credendo già

scoverto il misfatto non pensò che a scusarlo, confessando che a premura di due suoi compagni li avea seguiti nel solo progetto di rubare. Un più regolare processo liquidò la sua reità, e la insussistenza delle scuse onde cercava di attenuarla, e morì di un laccio onde la forza delle apparenze era stata sì presso a strangolare un innocente. Ad ovviare a simili equivoci è indispensabile di

a) Valutare accuratamente l'importanza delle marche apparenti, per distinguere quelle che abbiano l'impronta di una singolarità assoluta, dalle altre le quali con più o meno di frequenza potrebbero in altri soggetti concorrere.

b) Rintracciare per quanto sia possibile nell'atto di affronto persone che siano contrassegnate da simili marche.

c) Usar tutta la diligenza ad investigare se il testimone identifichi la persona colla sola guida di quel dato segno, indipendentemente dagli altri connotati, ovvero lo riconosca per l'uno, e per gli altri.

4.° Brevità dell'intervallo trascorso tra l'avvenimento e l'affronto.

5. Coincidenza de' connotati della persona riconosciuta, colla descrizione che antecedentemente ne abbia fatta l' individuo che la riconosce.

6.° Somiglianza de' soggetti adoperati nell' atto di affronto. Comprendo bene che non è agevole impresa il trovare degl' individui che sufficientemente somiglino all' accusato, ma onde il concorso di questo importantissimo estremo non divenga una oziosa formalità ; si dovrebbe ricorrere indispensabilmente a persone che lo pareggino almeno nella età, nella statura, e nella complessione ; nè v' ha cosa più assurda che il rimettersi all' evento, o al criterio di un carceriero, troppo ignorante per non concepire tutta l' importanza della scelta, ed insensibile quanto basta per non darsi alcuna briga de' risultati.

7. Pruova, o fondata probabilità almeno che il testimone non abbia antecedentemente riveduto l' accusato, e che gli siano ignoti gl' individui fra i quali si espone al suo sguardo. A me pare che l' Istruttore ad ottener l' intento di avvalorar questa idea,

od escluderne una falsa presunzione potrebbe nel procedere all' atto di affronto

a) Dimandare all' accusato se dopo il delitto siasi qualche volta incontrato con quegli che viene a riconoscerlo, invitandolo ad offrirne le pruove. Perciocchè se risponde per l' affermativa, e ne produce bastevoli argomenti, si metterà di buon' ora in luce una verità nella cui ignoranza il Giudice avrebbe potuto essere illuso dai risultati dell' affronto; se dice di non averlo più visto, rimuove buona parte dubbj che potrebbero affievolire la riconoscenza, e si preclude la strada ad attenuarla in seguito con de' fatti non veri; se risponde infine affermativamente senza darne alcuna dimostrazione, i suoi detti non avranno alcun valore.

b) Chiedere alle persone adoprate come simili se conoscano il principale o il testimone che dev' eseguire l' affronto, e viceversa per cangiar quelle a riguardo delle quali si abbia certezza o sospetto di una conoscenza antecedente.

c) Esprimere in ogni caso i nomi delle

persone medesime, onde non si tolgano all' accusato i mezzi da reclamare quando le circostanze lo esigano contro la loro idoneità.

d) Disporre che i giudicabili da affrontarsi sian custoditi ne' luoghi più riservati ed abilitarli a non farsi vedere senza il loro consenso. Queste prudenti precauzioni diminuiranno il pericolo di un falso affronto, e le ambiguità che inutilizzare, o attenuar potrebbero un atto regolare e legittimo.

8.° Intelligenza e probità della persona che riconosca. Le norme generali relative a questi elementi saranno esposte nel seguente libro. Basti per ora l' accennar di passaggio, che comunque il riconoscimento sembri risultare da un giudizio regolato dal solo meccanismo de' sensi, non cessa di avervi buonissima parte la finezza dell' intendimento. È omai dimostrato ad inelutattabili pruove, che l' intelletto iufluisce sovra tutti i nostri calcoli non esclusi i giudizj rapidi, ed abituali, ne' quali è meno visibile la sua azione, e quindi l' ignorante può fallare più facilmente che l' Uomo istrui-

to anche nello scrutinio delle qualità apparenti, che cadono sotto l'ispezione de' sensi.

9.° Conoscenza netta e precisa, non affievolita da veruna esitanza.

Articolo II.

Identificazioni reali.

Le teorie che abbiamo svolte nel primo articolo sono comuni al presente nella loro sostanza, e basta una mediocre dose di buon senso a penetrarsi delle poche modificazioni cui si debbon sommettere nel riportarle dalle persone alle cose, e quindi senza punto rivenire sulle antecedenti osservazioni, mi limiterò ad un rapido cenno di pochi riflessi ch'esclusivamente riguardano l'identificazione delle cose.

Gli oggetti inanimati di ogni specie possono consistere in

1.° prodotti esclusivi degli agenti naturali.

2.° prodotti naturali semplicemente modificati dall'industria.

3.° oggetti che tutte ripetano le loro forme dall' opera dell' Uomo.

§. I.

Prodotti esclusivamente naturali.

Riescono simili oggetti di difficilissima identificazione, perchè le sostanze puramente materiali procedendo da cause più semplici ed uniformi, sono assai meno diverse fra loro delle animate, alle cui differenze influiscon pur tanto le abitudini, e l' educazione. Tranne quindi i rarissimi casi in cui vengano per un evento qualunque contrassegnate da marche individuali e precise, non potrebbero affatto esporsi ad un riconoscimento, o non se ne otterrebbe al più che un principio d' identificazione che dovrebb' esser meglio assodato con altri argomenti.

§. II.

Prodotti naturali modificati dall' arte.

Gli oggetti che appartengono a questa classe non ammettendo generalmente parlando un riconoscimento individuale, non potrebbero essere identificati che in quanto alla specie, e gli argomenti di risulta saran tanto più validi, per quanto sia più visibile l' influenza dell' industria o dell'arte. Se taluno p. e. riconosca fra simili e consimili i legnami, l' olio, i liquori, o altre simili sostanze che sostenga di essergli rubate, quando anche si ammetta per vero il suo giudizio, lungi dal contestarne l' identità assoluta, non proverebbe se non che gli oggetti riconosciuti siano della medesima specie di quelli che a lui furon tolti, e l' identificazione risultar non potrebbe che da una pruova indiretta, quando si assicurasse con altri validi elementi l' impossibilità di ogni altra legittima provvenienza.

§. III.

Prodotti dell' arte.

Ragion vuole che si analizzino simili oggetti sotto diverse vedute. Ve ne sono di quelli che non ammettono alcun riconoscimento, e degli altri che a colpo d' occhio si distinguon fra mille. Le sostanze coniate, fuse, o lavorate col soccorso di macchine operative di risultati uniformi, mancando di caratteri certi e determinati ad essere distinte non possono identificarsi che *moralmente* col soccorso di pruove indirette, come nell' antecedente paragrafo abbiamo accennato. I lavori fatti con un mezzo diverso, ma che siano di una facile imitazione posson soltanto identificarsi in quanto alla specie. Un' opera singolare la quale abbia degli attributi particolari ed esclusivi o sia distinta da marche artificiali o eventuali, che sarebbe moralmente impossibile di trovar combinate in altri simili oggetti, darebbe ad un tempo il più valido, ed il più facile tra i riconoscimenti.

§. IV.

Facilitazioni che possono agevolare le identificazioni reali.

L' identificazione delle cose ha sovra quella delle persone il vantaggio di essere talvolta avvalorata

1.° Dalla corrispondenza della parte dubbia cogli avanzi ai quali si abbia l'opportunità di confrontarla. Nessuno a cagion di esempio dubiterebbe della identità di un albero quando il tronco reciso combaciasse colle radici alle quali era incardinato.

2.° Dal confronto delle quote che si debbono riconoscere colle masse, dalle quali sono state divise. Presumendosi rubata una quantità di generi rinvenuti presso dell'accusato, sarebbe avvalorato fino ad un certo segno il sospetto, quando paragonandoli alle quantità rimaste presso del dirubato si trovassero della medesima specie.

3.° Dalla quantità

a) Quando si trovi uguale a quella cui si vuole identificare. Nell'assassinio com-

messo non ha molti anni in persona di un Cavaliere Napolitano, si rinvennero sulla persona del presunto sicario ducati seicento in oro. Lo sviluppo delle pruove assicurò che una somma uguale gli si era anticipata in guiderdone della sua nequizia: fluiva da una tale uguaglianza la moral certezza che que' ducati seicento fossero gli stessi che avea ricevuti dal mandante.

b) Quando si trovi esorbitante a seguo che la persona presso la quale si rinviene non avrebbe potuto procurarsela con mezzi diversi. L' uniforme voce de' Romani accusava Lollio di aver messe a ruba diverse provincie: Paolina sua nipote comparve un giorno vestita di un tessuto di perle, il cui valore ammontava secondo Plinio a quaranta milioni di sesterzj: l'assoluta impossibilità di accumulare per altra via un corredo di tanta mole, fu più che sufficiente a convincere i Romani ch' egli fosse un avanzo delle rapine di Lollio.

4.° Dalla difficoltà della conrrenza di altre quantità uguali, la quale basta alcune volte ad identificar moralmente le cose che

mancano nella loro essenza de'caratteri che si esigono per una riconoscenza materiale. Un'orda di assassini massacrò molti anni or sono in Casalbero parecchi individui di una ricca, e civile famiglia per agevolarsi un ingente furto. Facean parte del numerario rubato circa trecento monete di argento di carlini cinque l'una. Il delinquente, cui toccarono in partaggio ebbe l'imprudenza di metterle tosto in commercio. L'averne esitate presso a venticinque in pochi giorni fè concepire de'fondati sospetti che le avesse ottenute dal misfatto; altre molte se ne rinvennero presso l'indiziato con una visita domiciliare, e comunqua non era possibile d'identificarle colla guida de'sensi, si persuase ognuno che fossero quelle stesse che si eran rubate agli uccisi, perchè non era presumibile che si fosse accumulata per altri mezzi una quantità sì enorme di monete ch'eran divenute rarissime.

Articolo III.

Identificazioni scritturali.

Le quistioni relative ad un tale assunto sono di tanta importanza che bastano il più delle volte a risolvere diffinitivamente un giudizio negli effetti penali nommeno che ne' civili, e di sì difficil discuito che in onta a tutte le investigazioni rimangono imperfettamente chiarite. Le cause naturali e fortuite che agevolano il riconoscimento degli altri oggetti, diversificandone i contorni e le forme, operano in fatto di caratteri de' risultati che rendono più intralciato il problema; poichè a misura che gli strumenti della scrittura si cangino, o si modifichino, si ritardi o si acceleri il movimento della mano, o la fibra si debiliti o si consolidi per motivi abituali o transitorj divengono i caratteri più vacillanti o più stabili. Portate uno sguardo sovra ciò che scriveste nel corso di una malattia, o mentre il vostro spirito era commosso da violente sensazioni, e vi leggerete le pruove

della debolezza, o della paralisi che vi agitava; confrontate attentamente gli scritti delle ore vespertine con quelli che sian vergati a stomaco digiuno, e non sarà difficile che vi scorgiate delle sensibili differenze. L'industria dall'altro canto che suole ovviare con tante precauzioni alla confusione degli altri oggetti diversi, cospira anch' essa ad aumentare le ambiguità scritturali, ministrando alcuna volta i mezzi ad una sì precisa imitazione che anche un occhio il più penetrante può rimanerne smarrito. Non solamente le semplici firme, ma le stesse polize di Banco, ed i stampati del Lotto che han tanta implicanza sono stati alle volte copiati con tanta esattezza da non far sorgere neanco il più remoto sospetto di esser falsati. Or chi non vede quanto sia difficile il portar esatto giudizio sovra oggetti, ne' quali l'identità può vestire i caratteri della differenza, ed il falso può essere garantito dalla uniformità del sembiante? Nessun giudizio frattanto ispira un maggiore interesse per la scoverta del vero. Paga la Giustizia in ogni altro caso di

aver tutte impiegate le cure a liquidare il delinquente, transige a proprio danno i dubbj che non abbia potuto rimuovere, mille presunti colpevoli assolve per sottrarsi al pericolo di profanare i suoi altari con una sola stilla di sangue innocente, ed il danno che la pubblica vendetta ne soffre, diviso, e suddiviso per l' intero corpo sociale, non promuove che impercettibili scosse. Nelle falsità all' opposto si decide ordinariamente ad un tempo della sorte dell' accusato, e delle sostanze compromesse dall' accusa. Se la poca penetrazione degli agenti giudiziarj lascia la delinquenza nel bujo, egli non sol godrebbe il favore di andarne impune, ma garantito ne' prodotti della sua nequizia, ne vedrebbe legittimato il possesso dal potere istituito per ismascherarla, e comprimerla, mentre la controparte oltre al restar priva de' risarcimenti penali, che avea dritto ad attendersi, vedrebbe consolidati i suoi torti dalla mano cui ne aveva appellato, ed un sagrifizio iniziato sugli altari del delitto si consumerebbe sovra quelli della Giustizia. Se

cedendosi all' opposto alle facili apparenze, si definisse il vero per falso, si opprimerebbe un infelice non solamente nella libertà, ma nelle sostanze e nella opinione ancora, perchè il reato suole interessare maisempre le proprietà ed è di sua natura infamante: da qualunque lato insomma si erri, si unirà sempre al trionfo di un colpevole la rovina di un innocente.

§. II.

Requisiti che possono avvalorare le identificazioni scritturali.

Le precauzioni atte a diminuire o rimuovere gli equivoci che possono attenuar la forza de' giudizj in esame, ed allontanare possibilmente il pericolo di esser tratti in errore, sono

1.° L'idoneità de' testimonj adoperati nelle perizie. È prevalsa da lungo tempo l'idea che in operazioni di simil fatta dovesser chiamarsi i Notaj. Ciò non è sostenuto da alcun plausibile motivo nè in dritto, nè in

fatto, perchè i regolamenti sul notariato, e le istituzioni che si richieggono ad esserne investiti, non li forniscono di lumi che li mettano a portata di giudicare generalmente parlando con più aggiustatezza degli altri uomini che faccian professione di lettere, o di meglio conoscere delle vertenze in esame, e salva la pace de' buoni, l' esperienza ci attesta che la qualità di Notajo è rare volte compatibile con quella di Filosofo. È già qualche anno che ai Notaj si son sostituiti i calligrafi, i quali comunque sian più idonei de' primi alle osservazioni materiali, perchè han tutto rivolto l' ingegno allo studio de' caratteri, non mi sembrano sufficienti a risolvere quistioni, nelle quali l' ambiguità, e l' equivoco posson tanto giocare. Non è possibile, ad alcun patto che ben si giudichi di elementi sì dubbj senza esser da molta Filosofia guidato, ma avvenir puole all' opposto come spessissimo avviene che taluno sia valente calligrafo, senza esser Filosofo. Limitando quindi il soccorso di quest' arte alla sola inchiesta di assicurar lo stato delle scrittu-

re controverse, e la descrizione de' caratteri, sarei di avviso di doversi ricorrere, ne' casi più dubbj almeno, al parere degli uomini i più istruiti, ed intelligenti per la risoluzione delle quistioni che li riflettono, preferendo sempre a circostanze uguali coloro i quali abbiano special conoscenza dei caratteri controvertiti.

2.° Estendere al più che si possa il numero delle scritture di confronto, attenendos' in preferenza a quelle che segnino una data più vicina al documento impugnato.

3.° Potendosi avverare per le già esposte osservazioni, che due o più scritture siano simili senza essere identiche, ed identiche senza esser simili, lungi dal farsi imporre dalla simiglianza, o dissimiglianza materiale, si deve procedere colla maggior cautela nel giudicarne, mettendo principalmente a calcolo.

a) La *fisonomia* de' caratteri confrontati. Come il volto dell' Uomo in onta a tutte le alterazioni che lo sfigurino, conserva sempre nel suo insieme l' aria per così dire de' delineamenti, che ne garantisce l' iden-

tità, avviene in fatto di scritture che dei segni difficili a spiegarsi, ma facili a concepirsi da un esatto osservatore, faceudosi strada attraverso di tutte le dissimiglianze diano impulso ad esatti, e regolari giudizj.

b) I rapporti, e le proporzioni di tutte le firme confrontate. Un Uomo può variare per mille combinazioni l'ordinaria soscrizione, ma se quella della quale si controverte, presenti delle differenze, che nelle misure, nella inclinazione, ne' contorni, o nelle proporzioni non si trovino in alcun rapporto con alcuna delle altre sue firme, si avrebbe un fondato argomento a giudicarne la falsità. Non è difficile all'opposto che sorgano vigorosi indizj di falso da una straordinaria uguaglianza come avvenne molti anni or sono in un giudizio agitato nella Capitale. Cinque firme di un individuo si eran falsate in ciascun foglio di un istromento con la più perfetta imitazione. I periti che accortissimi erano e profondi, osservarono che tutte le misure complessive ed elementari presentavan tale uguaglianza che sembravano impresse colla medesima

stampa, e perchè fra tutte le altre firme certe dell' autore non escluse quelle che si erano apposte ad un atto medesimo non era stato possibile di rinvenirne due sole che offrissero la stessa uguaglianza, portarono avvviso che fossero false, e copiate tutte cinque dalla stessa firma col soccorso di un vetro.

c) Precisione de' caratteri. Nelle vere soscrizioni i movimenti sono celeri, scorrevoli, e vibrati, perchè diretti da un' attenzione tanto abituale che si è quasi cangiata in meccanismo, ma quegli che imita gli altrui caratteri, ha bisogno di una riflessione *positiva*, che ritardando il moto, può lasciar le impronte di una visibile differenza. Secondo questo principio si avrebbero de' maggiori ostacoli a verificare la firma di uno stentato scrittore, perchè la mancanza di precisione potrebbe ugualmente ascriversi alla imitazione del falsario, ed alla imperizia del vero autore.

d) Corrispondenza de' chiaro-scuri, essendo difficilissimo il contraffarli con una perfetta imitazione, specialmente quando i caratteri sian poco regolari.

4.° Ad eliminar ogni dubbio si esige infine una stretta coincidenza degli elementi generici cogli specifici, essendo quasi impossibile che l' azione isolata de' primi induca una compiuta certezza.

CAPITOLO III.

Voce pubblica.

Le persone che gridano incessantemente, *vox populi*, *vox Dei*, ignorano le pubbliche imperfezioni, o non conoscono gli attribuiti della Divinità. Questo pericoloso aforismo, cui la giornaliera esperienza ha tante volte smentito, ripetuto per irriflessione è un errore; pronunziato con asseveranza saria bestemmia. Le declamazioni di Eschine che proclamava dalla bigoncia d' Atene di esser usi ad insorgere contro la pubblica voce i soli uomini vituperati che la paventano come un' accusatrice immortale, non imposero in alcun modo a centomila di lui più saggi ed onesti che a visiera scesa l' attaccarono di errori, di

parzialità, di capriccio. Focione che vivamente applaudito dal pubblico al quale arringava, si arresta e dimanda con serietà *mi è forse uscito di bocca qualche sproposito?* Socrate che per entrare non ben rammento in qual luogo si facea strada a stenti contro uno sciame di popolo che ne sortiva, dando per ragione de' suoi sforzi il desio di opporsi mai sempre ai movimenti della moltitudine; Tacito il quale commenda la condotta di Pericle sulla considerazione principalmente ch' ei si mostrò in ogni rincontro, *spernendis rumoribus validus*; Boerhaave che somigliava le pubbliche detrattazioni a quelle scintille che vengon lanciate da un gran fuoco, e che estinguonsi tosto se non vi si soffj sopra; Rousseau che dicea di esser rarissimo il caso in cui decida il pubblico come un solo saggio, son tanti testimonj di ogni eccezione maggiori che attestano la prepotenza, e la fallacia de' suoi tumultuarj giudizj. E di quanti altri non si potrebbero agevolmente riportar le dottrine, se non fosse inutile il farsi scudo delle auto-

rità per le dimostrazioni che sono avvalorate dall' irresistibile documento della ragione, e de' fatti! Consultate l' esperienza de' secoli, ed incontrerete ad ogni passo la moltitudine che si affolla ad infiorare il cammino della fortuna, mentre incrudelisce con un fasto inumano sulle miserie della virtù sventurata; sollevate lo sguardo alla ragione, e vi armerà de' più validi argomenti a dubitare de' suoi giudizj, e delle sue asserzioni. Ma si dovrà forse conchiuder da questo che la moltitudine si abbia fatta una legge inviolabile di calpestare i dettami del vero, per doverne rigettare ad ogni patto le voci, come atte soltanto ad ingenerare traviamenti, ed errori? Chi a questa idea si piegasse, sostituirebbe alle publiche le proprie abberrazioni. Ogni elemento può fornire delle utili guide al Magistrato Filosofo, ed abbagliare un criterio superficiale: tutta la difficoltà è riposta nel giudicarne adeguatamente. Lontani perciò dall' attenerci alle invettive, ed ai paragoni, onde parecchi scrittori non han fatto che rilevarne gli equivoci e le dub-

mezze, senza indicare i mezzi a tenersi per non esserne illusi, accenneremo ne' seguenti articoli i principj che possono agevolarne la valutazione.

Articolo I.

Cause che influiscono agli errori, ed alla parzialità della moltitudine.

I falsi giudizj del publico derivan sovente dall' errore, son figli alcuna volta della prevenzione. Interessa quindi il rimontare partitamente alle cagioni che per l' un mezzo, e per l' altro posson deviarlo dal sentiere dell' verità.

Influiscono agli errori del publico

1.° L' inscienza de' fatti elementari.

L'uomo è quasi costretto dalla propria sensibilità ad emettere un giudizio sulle impressioni che lo colpiscano, per togliersi alla indecisione, ed alla curiosità, che possono considerarsi come una tortura dello spirito; ma per giudicare con rettitudine, bisogna primieramente conoscere gli oggetti, de' qual

si controverte; quindi avviene ordinariamente che tutti giudicano, ma pochissimi giudicano adeguatamente, perchè il sentire è di tutti, il conoscere è di pochi. Tanto valgono adunque sotto questo primo rapporto le idee del pubblico, per quanto avea scienza de' fatti ai quali si riferiscono. Nel definire il carattere e la morale delle persone è ben difficile che sia tradito dall' ignoranza, perchè fonda i suoi avvisi sopra una lunga serie di azioni delle quali è stato spettatore; nell'indicare all' opposto gli autori o le circostanze di un fatto occulto si precipita sovente nelle vie dell' errore, perchè non racconta ciò che ha veduto, ma riporta ciò che ha inteso.

2.° La mancanza di attenzione.

Per garantirsi dall'errore si esige che i fatti dei quali si abbia scienza siano attentamente analizzati, e discussi. L' attenzione è un travaglio: pochissimi se ne gravano per abitudine, perchè il loro spirito si ha fatto della meditazione un bisogno; altri pochi per interesse: il maggior numero si arresta alle prime idee senza darsi molta pre-

mura di rettificarle. L'astuto Alcibiade volendo alienare l' attenzione degli Ateniesi da un affare ch' egli volea deciso contro il voto dell' assemblea fè mozzar la coda ad un cane ch' era solito di seguirlo, per dare al popolo un deversivo : l' esito corrispose perfettamente alle sue aspettative, perciochè impegnati tutti gli sguardi a contemplare quella ridicola mutilazione non si dierono alcuna briga dell' affare proposto. Di questa medesima verità sembravan persuasi i Legislatori di Roma, allorchè vietarono colla prima legge *de ambitu* ai Candidati di aggiungere del bianco alla propria veste, affine di attirarsi gli sguardi degli elettori (a). Onde si creda alle pubbliche assertive sarà quindi necessario che riflettano elementi capaci di richiamare l' attenzione del maggior numero.

3.° La poca intelligenza.

L'esattezza delle idee percepite, e qualunque attenzione s' impiegasse a discuterle, sa-

(a) Tit. Livio lib. 4.

rebbe nulla quando si mancasse de' mezzi a giudicare adeguatamente de' loro rapporti. Saran dunque a ritenersi com' esatti i giudizj del pubblico a misura che siano in corrispondenza coll' intendimento triviale, e comune che può attribuirsi alla moltitudine.

4.° La non responsabilità!

L'Uomo isolato è premuto da potenti stimoli ad impiegare ogni mezzo per essere esatto nei suoi giudizj. Anche quando si trovi esente da ogni altro incentivo, basta il solo amor proprio, a ravvivare in lui qui questa brama colla smania di comparire intelligente. Il popolo è sciolto di questo freno, perchè ognun può, o crede almeno di poter ripetere gli errori comuni senza tema di riportarne alcun danno; vi sarebbe anzi del rischio nel volerli attaccare.

5.° La pertinacia.

Si riviene con difficoltà su' proprj errori, perchè il darsi per vinto è il più grande tra' sagrifizj dell' orgoglio umano. La forza della verità, ed un carattere flessibile l' ottengono ciò nonpertanto alcuna volta

dall'Uomo isolato, ma sarebbe strano lo sperarlo dal publico perchè è moralmente impossibile il vincere la resistenza di tante vanità riunite (a).

6.° La volubilità.

La motitudine, che chiudendo gli occhi alla verità ed alla evidenza persiste ordinariamente ne' suoi errori contro le più luminose dimostrazioni, corre talvolta per l' impulso di cause nulle, o fallaci dall'uno all' altro estremo; condanna come sacrileghe la sera le proposizioni che avea smaltite in sul mattino per assiomi; si disseta l' indimani furiosa nel sangue delle persone alle quali un giorno innanzi avea decretati monumenti, o delubri. Nulla è tanto soggetto a cambiamenti

---

(a) « Le anime piccole, dice Gioja, aspirano ,, al vanto di comparire infallibili, perchè intima- ,, mente persuase di esser pochissima la stima che ,, meritano temono di restarne affatto prive con- ,, fessando di essersi ingannate. ,, Questo principio sarà applicabile al pubblico, finchè non si dimostri che il numero delle anime grandi sia maggiore di quello delle piccole.

quanto l'opinione dicea Tullio (a) ; nulla è sì incerto come la volontà del volgo. Sarà quindi ad esaminarsi nel valutare i suoi detti se abbia persistito o variato nelle sue idee, e se nell' un caso, e nell' altro abbia ciò fatto per l' impulso di ragionevoli motivi.

Le cause che influiscono alla parzialità del publico modificate maisempre dai principj medesimi che posson trarlo in errore sogliono essere ingenerate o nodrite

1.° Dall' importanza intrinseca del fatto. Negli avvenimenti classici, e straordinarj, la curiosità del pubblico si eleva al grado di passione, e quindi la premura di togliersi alla propria impazienza, essendo maggiore di quella di scovrire la verità, rende l' immaginazione flessibilissima a' lacci che le tendano l' errore o la frode, verifican-

---

(a) *Orazione per Murena.* Di questa medesima verità sembrava persuaso Pirone quando assimilava gli uomini alle fronde degli alberi che girano a seconda del vento, e sono assai preste ad inaridirsi.

dosi allora più che mai l' apoftegma di Tacito, *natura humani ingenii libentius obscura credendi.*

2.° Dall' avidità del mirabile. Il saggio fà segno alle sue ricerche della verità, e si travaglia assai spesso ad investigar le occulte cause naturali degli avvenimenti che si appalesino colle forme del prodigio; l' ignorante all' opposto bramoso di sensazioni che potentemente lo scuotano, impegna sovente la sua illusione a crearsi delle maraviglie, ed a crederle. Un amico di non volgare intelletto mi assicurava di essere stato spettatore in una città d' Italia di un curiosissimo avvenimento. Un artigiano aveva in casa un quadro logorato dal tempo e dalla polvere, rappresentante una guasta immagine, nella quale ei venerava l' Augusta Madre del Redentore sotto il titolo dell' Addolorata. Essendosi ritirato un giorno ubbriaco, i vapori del vino gli feron credere che quella immagine aprisse, e chiudesse gli occhi. La moglie credette di vederlo anch' essa, ed attribuiva il miracolo alla indignazione concepita per la

perenne ubbriachezza del marito. La diloro illusione passò in pochi momenti ne' vicini e comunicata rapidamente alla intera Città mise le immaginazioni in fermento. Ognuno degli astanti si ergeva il testimone oculare del miracolo. Le autorità Ecclesiastiche, e le civili si vider nell'obbligo di accorrervi ; ed avendo scevrato quel quadro delle sozzure, che ne confondeano i lineamenti, riconobbero in esso una lasciva effigie di Cleopatra, che l' artiere avea definita con sì poca esattezza, confondendo con una spada, l'aspide che le pendea dal seno.

3.° Dalla qualità delle persone, secondo le seguenti vedute.

a) Gl' individui dell' ultima classe sono facilmente apprezzati con poca esattezza per l' ignoranza de' fatti, perciocchè la loro nullità li fa esser poco vigilati ; laddove poi si distinguano in bene o in male per una qualità eminente, soglion esser definiti con molta giustizia per la deficienza de' motivi che possano ispirare della parzialità.

b) Le azioni, e le qualità pe' personaggi del primo rango restan di rado celate

*

al pubblico, il quale si prende la briga di passarne a rassegna anche le più semplici operazioni; non è difficile ciò nonpertanto che si emettano sul loro conto de' fallaci giudizj, non solamente per la parzialità che può istillare l'influenza o l'invidia della loro fortuna, ma ancora perchè ordinariamente i fatti de' quali si abbia immediata conoscenza sono di gran lunga minori di quelli risaputi per semplici relazioni.

c) Il ceto medio più facile da una banda ad esser conosciuto per l'universalità de' suoi contatti, è più esposto dall' altra all'attrito delle passioni, perchè attaccato contemporaneamente dall' invidia degl' inferiori, dalla gelosia degli uguali, e dall' orgoglio de' grandi.

d) L' uomo anche nullo il quale possegga il solo talento di non dissimulare la propria nullità riesce agevolmente a guadagnare col tempo una riputazione distinta perchè l'elogio prende a suo riguardo una sembianza di commiserazione, alla quale si piega ognuno più volontieri che ad una giusta lode: la prima attesta indirettamente

la propria superiorità; la seconda è tutta devoluta al merito della persona che la riceve; questa è un tributo; quella un' elemosina.

e) L'ippocrisia costituisce il mezzo più facile a ben meritare della moltitudine, richiamandola in un certo modo ad emettere i suoi giudizj su di un falso processo. Pago il vero merito di se stesso non tiene a vile l' opinione del pubblico, ma lungi dall'avvilirsi per ottenerla, ardisce pur di affrontarla quando ragion lo esiga: l' ippocrita all' opposto che cerca ne' plausi de' circostanti quei motivi di compiacenza che non può trovar nel suo cuore, impiega tutt' i suoi sforzi a guadagnarli, e si studia in ogni suo movimento di carpirne i suffragj. Suol quindi avvenire ordinariamente che il pubblico accordi i primi suoi voti ai ciarlatani che lo abbagliano, i secondi agl' ippocriti che lo seducono, gli ultimi al merito (a).

(a) Uno Straniero arrivato a Parigi a'tempi di Fontenelle, avendo dimandato della sua abitazione, osservò con sorpresa che nessuno glie la sapev' additare.

f) Chi ottenga una fortuna distinta, và soggetto, quando pure la meriti, a degli attacchi assai vivi, perchè il pubblico avvezzo a non aumentare che per gradi insensibili i sentimenti della sua stima, soffre a malincuore di vedersela per così dire strappata da un luminoso tratto di giustizia.

g) I primi passi del Genio sogliono essere maisempre arginati da resistenze animatissime, perchè il pubblico non solamente dovrebbe pagargli un vistoso tributo, ma è costretto in certa guisa ad operare una rivoluzione nelle norme che si avea stabilite del merito, e del gusto. Questo principio è tanto vero che ha campeggiato anche presso le nazioni più culte, ed a riguardo delle stesse qualità più visibili, e meno invidiate. Lekain, come ci attesta la Harpe che ne scrisse l'elogio era un meschino lavoratore di acciajo. Voltaire avendo ravvisato in lui un talento straordinario per la declamazione, lo animò ad emigrare dall' incudine al teatro, e lo istituì egli stesso in quella nuova carriera. I suoi primi saggi corrisposero perfettamen-

te alle aspettative di un tanto Mentore. Il pubblico attestava ne' fatti il suo merito affollandosi ad ascoltarlo, ma lo derideva colle parole chiamandolo convulsionario, ed affettato, e si dovette aspettare qualche anno perchè la Francia rendesse giustizia al valore del primo suo tragico.

h) Le idee del pubblico possono piegare verso l'ingiustizia a riguardo di un soggetto a motivo delle sue funzioni. Un artiere si trova solamente in contraddizione con i pochi emuli suoi, e co' nemici personali; un Avvocato immedesimandosi cogl' interessi del cliente si espone al malumore di chi volea sopraffarlo; l' imparzialità di un Giudice gli attira l'odio di quelli che ne siano colpiti; un agente della pubblica vendetta è più d' ogn'altro esposto agl' influssi de' privati rancori, perchè la Giustizia è un nume, cui tutti adorar vorrebbero in casa altrui. Gli uomini rivestiti di eminenti poteri in uno Stato, sono di leggieri addentati dalla calunnia, perchè messi in un perenne attrito con una immensa mole d' interessi, e perchè non essendo tutti a gior-

no delle occulte fila che reggono i loro movimenti, e de' futuri vantaggi che possono risultarne, l' interpretano a loro aggravio da' mali presenti. « Appartiene a piccol numero di uomini, come saggiamente riflette Muller, il chiamare in soccorso l' esperienza del passato, e la prospettiva dell' avvenire per sottrarsi alle impressioni momentanee, del presente ». Intanto questi elementi diffusi, e filtrati nel pubblico sono appena visibili nel corso regolare delle cose, perchè bilanciati dal potere e dai mezzi delle persone onde minano sordamente la pace, ma ergono vigorosa la testa quando un avvenimento straordinario si faccia ad emanciparli.

4.° Da un interesse positivo, e diretto. L' ignoranza calcola malissimo in calma; lo fa anche peggio quando sia prevenuta. La sussistenza giornaliera prende il primo rango fra le passioni del volgo: *Plebs cui una e republica annonae cura* diceva Tacito. Nella penuria che ci afflisse nel 1816 spesse tempeste minacciavano la vicina raccolta. Uno bello spirito sparse in una *Città* della

nostra Provincia che un incettatore di grani chiamava con magiche operazioni i turbini sull' orizzonte per incarire i cereali. Fu sì ben accolta la favola che il negoziante a piene voci fu proclamato stregone, ed un perenne grido d' indignazione lo accompagnava pertutto. Quì non finirono le sue sventure. Essendosi avverato indi a qualche giorno un furioso uragano, piacque ad un contadino di raccontare che lo avea visto a cader dalle nubi nella grandine avvolto. Trasportandosi allora il popolaccio dalle contumelie al tumulto, si ammutinò per massacrarlo, e lo avrebbe eseguito se per sua buona fortuna non si fosse trovato assente, e le autorità locali non avessero impiegata la forza per impedire agli ammutinati di raggiungerlo. La superstizione suol anche produrre nel pubblico delle funestissime conseguenze; non avvi eccesso al quale il volgo non sia trascorso quando siasi consigliato con un falso principio di Religione. Accennammo nel primo libro l' affare di Calàs; Saint — Foix (*Essais hist. de Paris*) riporta un avvenimento che rileva con as-

sai più di forza ed evidenza i pericolosi effetti di una malintesa divozione. Avendo inteso i Catalani, che S. Romualdo volev' abbandonare il loro Paese, deliberarono di ammazzarlo per profittare delle sue reliquie, e delle guarigioni, e' de' prodigj che avrebbe operati dopo la sua morte!

5.° Dal timore, che possono ispirare il potere ed i rapporti dell' accusato, o delle persone che ne voglian la perdita. Usavano i Parenti, e gli amici dell' accusato presso i Romani di accompagnarlo in vesti squallide quando si presentava ai suoi Giudici; ne' delitti più atroci anche supposti, e nelle calunnie ordite da una mano potente, avvenne assai spesso che nessuno ardisse di comparire al suo fianco.

6.° Dal sentimento di compassione che rimbalzi il pubblico nell' opposto estremo della ferocia. Avendo riportata gli Ateniesi una segnalata vittoria contro gli Spartani furono inabilitati da una furiosa tempesta ad interrare i cadaveri de' loro concittadini morti sul campo: il popolo ne fù tanto irritato che sei Generali di quella

spedizione furon premiati della vittoria coll' estremo supplizio. Arrossì dopo qualche giorno de' suoi trasporti, ma il pentimento non ha la virtù di rianimare gli estinti:

7.° Dallo spirito di vendetta. Quando Scipione Nasica pretese la carica di Edile, nello stringer la mano di un contadino ch' era fra gli elettori, avendola trovata al maggior segno incallita dai lavori campestri, gli dimandò in aria di scherzo se camminasse colle mani. Punte le tribù agricole da un tal sarcasmo, gli ricusarono d' accordo i loro voti, e fu escluso.

8.° Dalla gelosia. Aristofane ci attesta che Tebe condannò ad una vistosa ammenda il suo Pindaro, perchè avea elogiata Atene con quei versi che suonano in italiana favella,

O pingue, o degna di sublime canto
Sostegno della Grecia inclita Atene.

9.° Dall' adulazione. Lo stesso poeta storico nella commedia intitolata gli Acarnesi esprime co' seguenti versi la flessibilità

degli Ateniesi alle parole di quelli che li adulavano.

Quando gli ambasciatori della Grecia
Bramano d' acchiapparvi a qualche trap-
(pola
Vi chiamano violi - ghirlandi feri :
All' udir questa voce melatissima,
Di gioja vi traballano le natiche ;
Che se poi vezzeggiandovi v' aggiungono
Mia grassa Atene, ogni dimanda ac-
(cordasi
Sol per quel grasso ; e 'l popolo ne gon-
(gola ,
Che d' un majale riportò la gloria.

10.° Dalla personalità. Leone Battista Alberti compose nella prima giovinezza una commedia intitolata *Philodoteos*, cioè amante della gloria. Un suo amico gliela tolse pria che l' avesse corretta, e non pochi errori vi aggiunse nel copiarla. L' autore per non rispondere del suo poco merito, pubblicò di averla copiata da un Codice antico, e fu accolta come un prodigio. Ani-

mato dal felice successo l' Alberti la migliorò sensibilmente in età più matura, e la smaltì per sua, ma quegli stessi che l'aveano ammirata guasta e scorretta, la sprezzarono, e la derisero quando furono a giorno dell' arcano.

1.° Dalle circostanze de' tempi. Ne' rovesci politici non è gradito chi dice la verità, ma chi lusinga le passioni dominanti; quindi moltissimi tacciono per timore, altri non pochi mentiscono per illusione o per interesse.

Articolo III.

Difficoltà che s' incontrano a liquidare i veri divisamenti del pubblico.

Quando pur si volesse ipoteticamente supporre che la moltitudine abbia intera scienza de' fatti, e sufficienti lumi a giudicarne, e sia d' ogni interesse scevra per darne imparzialmente il ragguaglio, altri non lievi ostacoli soglion sovente incontrarsi nel cercare de' testimonj che ne riportino con

fedeltà ed avvedutezza le voci. L'Istruttore non fabrica i suoi processi per acclamazioni, nè interroga un intero paese per investigarne le idee. Costretto a sentire i pochi che del giudizio di tutti depongano, deve quindi porre con ogni diligenza in esame, se coloro i quali la pubblica opinione riportano avean senno e mezzi bastevoli a penetrarla, e fermezza e disinteresse a farla nella sua purità eccheggiare. Le idee relative ad un tale assunto figurar dovrebbero a rigor di metodo nel seguente libro; ma per non ismembrare le teorie che riflettono un sì pericoloso elemento, mi è sembrato opportuno di anticiparne l' esposizione, anche perchè il detto de' testimonj di pubblica voce non và esente dall'impero di speciali ed esclusivi principj. Le più generali norme a ben giudicarne son le seguenti.

1.° Può stare che si attribuiscano erroneamente al pubblico voci, e giudizj non suoi. La parola *pubblico* esprime una idea tutta relativa: ciascuno se ne forma un modello proporzionato ai proprj lumi, e lo

estende, o lo restringe a misura de' rapporti onde sia cinto, di talchè si può francamente affermare che ognuno ritenga come pubblica la voce della maggior parte delle persone colle quali abbia avute delle conferenze o discorsi. Un viaggiatore che si trovasse di passaggio in un paese riporterebbe come pubbliche le opinioni che furono smaltite per tali da' pochi individui ch' ebbe occasione di avvicinare; un uomo di campagna quelle de' contadini co' quali usa di trattare; un oste non esiterà a giudicare degli abitanti di un regno intero dalle impressioni che in lui rimasero i suoi pochi o molti avventori; ciascuno insomma attribuisce per analogia alla generalità i giudizj esternati dalle persone colle quali siasi trovato in contatto, e laddove avvenga che la sfera de' rapporti del testimone sia troppo limitata, ed angusta, egli potrebbe di buonissima fede smaltire per pubblica una voce tutta privata. Saran quindi a preferirsi nella specie le deposizioni di coloro i quali avendo più estese conoscenze, posson meglio liquidare l'avviso del maggior

numero intorno al soggetto della quistione.

2.° Può darsi.

a) che il testimone conosca le precise idee del pubblico, ma ignori i fatti e le circostanze su' quali siano fondate;

b) Ch' essendo a giorno di questi elementi abbia de' motivi a richiamarne in dubbio la sussistenza;

c) Che ammettendone ancora l'esistenza ne tragga giudizj ed illazioni diverse, perchè quelli del pubblico gli sembrino inesatti, ovvero perchè abbia scienza di altri fatti i quali possan modificare o cangiare le conseguenze che si desumon da' primi;

d) Che si trovi in perfetta coincidenza col pubblico nella scienza de' fatti, nella intelligenza, e ne' giudizj.

In ciascuna di queste situazioni, come ognun vede, il detto del testimone potrebbe consolidare, affievolire, modificare, ed anche distruggere secondo le circostanze il valore della pubblica voce, a misura che le sue assertive sian garantite da una dose di probità, d'intelligenza, e d'imparzialità superiore a quella che la ragione, e l'e-

sperienza ci autorizzano ad attribuire alla moltitudine. Furon pochissimi gli Ateniesi che gridarono all' ingiustizia, mentre Socrate appressava alle labbra il nappo di morte, ma guai a quel giudice, che non avrebbe avuto discernimento, e fermezza da preferire la diloro voce a quella di tutta la Grecia.

3.° In nessuna deposizione la mensogna può campeggiare con più franchezza che in quelle di pubblica voce; perciocchè

a) l' Uomo si arbitra facilmente di accreditare le proprie idee, esternandole come pubbliche, sulla sola presunzione che gli altri pensino come lui. Riconvenite uno stolido delle calunnie più impudenti onde cerchi d' inficiare l' altrui delicatezza, e quando manchi di ogni altra risorsa vi risponderà con sussiego, *è cosa pubblica*, e con queste tremende parole si crederà dispensato dal peso di ogni dimostrazione.

b) Le voci della moltitudine ordinariamente non sono uniformi. Il saggio si studia di liquidarne le più plausibili; l' igno-

rante si arresta a quelle che sian più analoghe al suo modo di vedere; l'interessato a quelle che lusinghino le sue passioni.

c) Il timor della pena, il grido della propria coscienza, ed il discredito in cui suol cadere un mentitore sono gli argini che la Legge, la natura, e la società oppongono al mendacio. Pe' testimonj di pubblica voce, il primo ed ultimo son quasi nulli per la difficoltà che s'incontra in discernere la falsità dall' errore: il secondo è facilmente palliato, perchè trattandosi d'idee, le quali ordinariamente non vanno esenti da una certa fluttuazione, presentano una vasta latitudine, che vien circoscritta a talento di chi ne depone.

d) Non è difficile l'incontrare delle persone di una morale purissima, le quali credano, che in fatto di voce pubblica si possa nascondere o minorare la verità senza il menomo scrupolo, purchè si faccia nella veduta di giovare.

e) I testimonj in esame son renitenti alcuna volta per la certezza di eccitare il più vivo risentimento nell'accusato. L'Uò-

mo s' irrita de' fatti deposti a suo carico a misura che si scemi nel deponente la necessità di rivelarli ; e quindi suol' essere irreconciliabile co' testimonj in esame sul riflesso che avrebbero potuto giovargli senza nulla compromettere. E' ben difficile altronde che un accusato apprezzi se stesso con giustizia, ed anche quando chi deponga delle sue qualità morali sia stato veridico, può credere di buona fede che lo abbia calunniato.

Le precauzioni e le misure a seguirsi nel rincontro dall' Istruttore emergono con tanta chiarezza da' principj che abbiamo discussi, che mi credo dispensato dall'obbligo di enumerarli.

CAPITOLO IV.

Confessione.

Eccoci alla Regina delle pruove. I nostri antichi Forensi meno impegnati a liquidare il valor preciso di ciascuno argomento, che ad escogitare i mezzi da invalidare i più

luminosi gravitarono su questo indizio con tutta la finezza de' loro cavilli. Attribuendo alla natura meccanismo, voci ed impulsi analoghi alle loro vedute, cogliendo da tutti i codici le disposizioni che meglio li favorivano, ed invertendo ancora talvolta i principj della ragione, riuscirono, o lo credettero almeno, a trasformare in ispregevole elemento una pruova che il grido del senso comune e del cuore ci consiglia di primo lancio a guardar come classica, ed eminente. Lo stesso Filangieri che fu il primo tra noi a svolgere la giureprudenza col soccorso delle scienze filosofiche, e primo ugualmente a far balenare nel nostro foro i lumi onde valentissimi uomini l' avean chiarita nell' alta Italia, ed oltremonti, fu guidato nell' analizzare questo indizio dai sentimenti di umanità piuttosto che da' principj della ragione, allorchè disse « che le » leggi o non dovrebbero cercarla, o non » dovrebbero dare verun grado di valore a » questa specie di pruova (a) ».

(a) Scienza della Legislazione lib. 3. cap. 10.

Persuasi della facilezza colla quale si fanno strada gli errori che da sì valevoli autorità sian protetti, riporteremo letteralmente in un articolo le idee del chiarissimo Scrittore, ribattendole con poche riflessioni, colle quali intendiamo principalmente di tributare un omaggio alla venerazione che a giustissimo titolo la di lui memoria riscuote; passeremo in seguito ad analizzare le cause diverse che possono decider l'uomo a confessar i suoi delitti; daremo infine le norme a consultarsi per ben giudicare della confessione dell'accusato.

Articolo I.

Confutazione degli argomenti proposti dal Cavalier Filangieri contro le confessioni.

1.° « La natura chiude la bocca del reo,
» allorchè il Giudice l'interroga sulla ve-
» rità dell'accusa contro di lui intentata. »

Si risponde.

a) Gli impulsi di natura sono imperiosi ma non invincibili. Ella ci diè tra' primi sentimenti la pietà verso i Genitori, l'amore pe' figli; l'esperienza addita infelicemente e figli, e padri parricidi: c'interessò con impulsi più vigorosi ancora nella propria conservazione; i suicidj ciò nonpertanto son' ovvj, e frequenti. Diremo che simili attentati non abbiano alcun valore, o li richiameremo in dubbio perchè la natura li avea proscritti?

b) Se la natura soverchiando i sentimenti della verità e della giustizia ci sprona a respingere per ogni mezzo i mali che sentiamo di aver meritati, ci fa insorgere con assai più di energìa contro quelli onde siamo minacciati dall' ingiustizia, o dall' errore. Supponendo che gli argini, ond' ella resiste ad una vera confessione agiscan come uno, non si potrebbe a meno di convenire che quelli che oppone alla falsa, sarebbero centupli almeno de' primi, e quin-

di sono a ritenersi nel rincontro i suoi dettami come indizio di verità piuttosto che di mendacio; perciocchè a calunniare se stesso dovrebbesi vincere una resistenza di gran lunga maggiore di quella che affrena la rivelazione delle proprie colpe.

c) È vero che la natura eccita incessantamente l'uomo a procacciarsi il bene, ed evitare il male; ma le qualità di bene, e di male lungi dall'essere assolute ed inerenti alle cose, dipendono principalmente da' rapporti, dalla situazione, e dal criterio della persona che le valuta. Non è quindi difficile che sembri bene a taluno ciò che in effetti è un male. Intanto è moralmente impossibile che un innocente immagini di potersi giovare di una falsa confessione, ma può avvenire per molte diverse cause che un reo, il quale sente ad ogni istante il bisogno di transigere, creda di suo vantaggio il rivelare un delitto commesso.

2.° La confessione del delitto portando » (*all' accusato*) sicuramente la perdita o » della esistenza, o di una parte della sua » felicità, richiede o uno sforzo superiore

» al contrario impulso della natura, o una
» illusione che gli faccia vedere in una di
« queste due cose l' acquisto di un bene
» più grande. Nel primo caso si ricerca
» dunque dall' Uomo un impossibile mora-
» le, e nel secondo si valuta sulle asser-
» tive di un illuso, di un mentecatto, di
» un fanatico, o di un Uomo che si ri-
» trova nella stesse disposizioni del suici-
» da, il quale si dà colle proprie mani
» la morte, perchè crede di trovare nella
» perdita dell' esistenza o l' acquisto della
» sua felicità, o il termine delle sue scia-
» gure. »

Si risponde.

a) Se il reo spera di vantaggiar la sua sorte colla confessione non disserve ai dettami della natura, ma li seconda. Qualora immagini di esser già convinto del suo delitto, non ha più ostacoli alla confessione, perchè la natura finì di vietargliela, quando egli finì di sperare.

b) Supposto ancora che la confessione

richiegga uno sforzo superiore agl' impulsi della natura, la Giustizia non avrebbe dritto a pretenderlo dall' accusato, ma nessun motivo le vieterebbe di profittarne quando egli spontaneamente il facesse. Le Leggi che strappavano coi tormenti la confessione dalle sue labbra oltraggiavano l'Umanità; una disposizione che vietasse di metterla a calcolo quando sia libera e spontanea, lederebbe la verità, e la Giustizia.

c) Anche senza essere illuso, mentecatto, e fanatico si può confessare a ragion veduta un delitto commesso come diffusamente vedremo nel seguente articolo: pazzo potrebbe dirsi quegli piuttosto che si dichiarasse reo di una colpa non vera.

d) Supponendo ancora che la sola illusione possa eccitare una confessione, non sò vedere alcun motivo percui si dovessero equiparare i delinquenti ai pupilli per dar loro la restituzione *in integrum* contro il proprio fatto. Per avvalorar questa idea non basterebbe il dimostrare che si confessi per illusione, ma si dovrebbe anche provare che l' illusione induca, l' uomo a dichiarare

il falso contro se stesso, lo che si oppone a tutt' i dettami della ragione e dell' esperienza.

e) L' attribuire al reo che confessa la Logica del suicida, non sente di molta filosofia. La storia ci rammenta migliaja di uomini ai quali è piaciuto di attentare ai proprj giorni colle armi, col veleno ec. ma fra tutt' i mezzi ai quali è ricorsa la disperazione, si durerebbe fatiga a rintracciare un solo che tediato dalla vita abbia voluto finirla per le mani del Carnefice. L' inesattezza di un tal paragone è della massima evidenza. Una confessione veridica val meno assai di un suicidio: questo è figlio maisempre del desio della morte; la prima è perloppiù eccitata dalla smania di evitarla: il suicida spegne col suo maltalento una vita che potea prolungare; il reo confesso la rinunzia quando l'avea già ipotecata alla scure: quegli immola i suoi giorni alla disperazione; questi alla ginstizia: ogni speranza è morta nel primo; il secondo può essere animato ancora da'suoi benefici raggi; l'uno troncando i mali del tempo sen-

za procacciare ai medesimi alcun sollievo, corre da se medesimo ad affrontare gli eterni; ben lungi dal commettere l' altro colla confessione un secondo attentato, minora, in linea di morale almeno, l' intensità del primo suo fallo, e privo ancora della lusinga di migliorar condizione in giudizio, offrendo nella sua ingenuità un luminoso pegno di resipiscenza, si conforta almeno colla idea di essere accompagnato al patibolo dalla commiserazione che sempre ispira un Uom ravveduto, ed il sentimento della propria rassegnazione rianima in lui la confidenza nel Giudice Supremo, ed Eterno. Il gravar se stesso all' opposto di una colpa non vera sarebbe un eccesso più assurdo e più grave del suicidio medesimo. L' innocente che si addebiti un misfatto mentito, non tronca d' un colpo le sue sventure, ma aggrava la propria condizione nel lungo intervallo che trascorrer debbe tra la confessione, e la pena. Egli non resta di se quella fama di vigor d' animo che suol destare nel volgo chi trascorre uccidendosi alla massima delle

debolezze umane, ma consegna la sua memoria all' esecrazione, ed all' infamia. Suol quindi avvenire talvolta che un delinquente divenga suicida per evitare il supplizio, ma dacchè le pratiche spietate della tortura son ite in disuso, non è mai avvenuto che un innocente abbia scelto il Carnefice a ministro della sua disperazione. Tanto è ciò vero che alcuna volta gli stessi delinquenti che si eran decisi ad attentare ai proprj giorni hanno avuto ribrezzo a compromettere la loro memoria col rivelare un misfatto. Un avvenimento del quale io sono stato quasi spettatore viene in soccorso di questa verità. Eran circa venticinque anni che un galantuomo Avellinese era stato morto da un colpo di fucile nel metter piede in un suo casino. La voce pubblica sempre feconda di congetture indiziò l' un dopo l' altro divers' infelici, ma nessun sospetto si elevò mai contro un suo giovine garzone che avendo da lui ricevute alcune lievi percosse glie le fè pagar colla vita. Intanto quest' uomo, cui la Giustizia umana non avea neppur

nociuto, d' un guardo, era tanto sferzato da' suoi rimorsi, che non essendo riuscito in cinque lustri a calmarli, si decise ad offrir se stesso in olocausto oll'ombra della sua vittima che notte e dì l'incalzava. Ei si ferì mortalmente deciso a portar nella tomba quel terribile arcano, ma essendo sopravvissuto qualche ora, un sacerdote che gli apprestò gli estremi soccorsi, ottenne in nome della Religione che rivelasse alla famiglia, ed agli astanti il motivo che a morir lo spingea. Gli ardenti rimorsi ch' ebbero in lui tanta forza da fargli rinunziare la vita, non valsero a vincere la ritrosia ch' egli aveva a dichiararsi autore di un delitto che avea pur troppo commesso per sua sventura: oserem noi temere che un innocente ad un tal partito si appigli?

3.° « L' esperienza molto lontano dal di-
» struggere questa riflessione, non fa che
» renderla più sensibile. Io chiamo quì in
» testimonio i più valenti criminalisti. Essi
» non potranno negarmi di non aver mai
» ottenuta la confessione di un reo, che

» non sia stata preceduta o dalla convizio-
» ne, caso nel quale la negativa sarebbe inu-
» tile, o dallo spavento de' tormenti, o da
» un disordine delle facoltà intellettuali,
» o dalla noja di una prigionia di molti
» anni che rende insopportabile la vita, o
» dagli artifizj, ai quali pur troppo si ri-
» corre per sedurre gli infelici che si tro-
» vano ne' legami della Giustizia, e per
» istrappare dalla loro bocca una confessio-
» ne, alla quale la destrezza di un perfi-
» do Scrivano, fa che il reo attacchi la
» speranza o della diminuzione della pena,
» o della totale impunità. »

Si risponde.

a) Se potessero raccogliersi i riscontri de' valenti Criminalisti, alle interrogazioni che lor dirige l' insigne autore, ognuno di essi potrebbe citare un buon numero di confessioni procedenti da cause affatto diverse da quelle, cui vengon da lui attribuite.

b) Ad ammettersi il ragionamento di

Filangieri, si dovrebbe cumulativamente dimostrare che i soli mezzi vietati ed illusorj possan piegar l' accusato a confessare, e che la confessione da tai mezzi estorta sia sempre o quasi sempre falsa. L' esperienza all' incontro ci attesta che anche l'uso di questi metodi tortuosi, e proscritti è stato assai più fecondo di vere che di false rivelazioni, poichè ordinariamente ha vinta la ritrosia del reo, ma non disarmato il coraggio dell' innocente.

c) Ammesso ancora secondo la sua ipotesi che la violenza e la seduzione diano impulsi a falsi confessi, neppur si avrebbe motivo ad invalidare le confessioni che si ottengano sotto il vigente regime, che obbliga il magistrato a ricevere le spontanee dichiarazioni dell' accusato. Ma chi potrebbe arginare i risultati della sua illusione? l' amor proprio, la natura, il buon senso, i quali convincono l' innocente che non si campa agli artigli della calunnia, avvalorandola colla propria confessione.

d) È vero, come altre volte abbiam detto che i principj morali non sono di

necessità inviolabile ed assoluta, e quindi potrebbe in qualche rarissimo caso avverarsi che uno sconsigliato invertendo le mosse tutte della ragione, e del cuore, di non commessi falli si aggravi. Ma che perciò? Consiglieremo che tutti si spengano i fanali che a lume de' naviganti rischiarano i porti, perchè Nauplio implacabil nemico di Ulisse li piazzò in Eubea contro una densa scogliera, onde tratti dall' insidioso invito vi rompessero i greci navigli?

I sentimenti che ispirarono a Filangieri questi erronei divisamenti eran puri. Il bene dell' Umanità era il primo de' suoi pensieri. Scrivendo Egli in un' epoca, in cui la durezza del procedimento destava uguali trepidazioni nell' innocente, e nel reo, piombò con tutte l' Erculee sue forze sugli ultimi aneliti dello scrivanismo, e pieno dello slancio che la sua sensibilità provava alla vista dell' innocente in pericolo, dimenticò talvolta che faceva essenzialissima parte della dicostui sicurezza la scoverta, e la punizione del reo.

Articolo II.

Analisi delle cause che generalmente parlando possono indurre l' Uomo alla confessione de' proprj trascorsi.

A determinare adeguatamente il conto in cui debba tenersi la confessione di un accusato, ed i rarissimi casi, ne' quali il Giudice sia dalla ragione autorizzato a dubitarne, è indispensabile di rimontare ai motivi che possono decidere il cuore umano alla difficile risoluzione di metter altri a giorno delle colpe commesse.

L' esperienza, e la ragione ci additano i seguenti.

1.° La veemenza del carattere

È sù questo principio che Alfieri dopo di aver introdotto Oreste nella Regia d' Egisto sotto mentite apparenze, sbriglia nel fervor della scena gli affetti che bollono nel suo cuore, e lo porta a svelare per intemperanza il vero esser suo, e 'l disegno che in Argo il traeva, nel rischio di

perder l' Amico, la Germana, e se stesso. Le azioni drammatiche imitano la natura, e non fanno che accorciare i suoi movimenti, e renderne più spiccate le tinte. Un attento spettatore vede a rinnovarsi di leggieri nella società i caratteri e le avventure del Teatro, e non è difficile che un accusato ebbro de' sentimenti che l' Astigiano Poeta fingea nel vendicatore di Atride, riveli ciò che avrebbe dovuto gelosamente nascondere per secondare gli impulsi di un anima straordinariamente commossa.

Perchè un tal fenomeno avvenga si esige

a) Una tempra vigorosa, e risoluta.

b) L' impulso d' una passione sublimata, ed eminente, capace di spiegare un predominio sovra tutte le altre. Sarebbe impossibile a cagion d' esempio di ottenere una simile confessione ne' reati commessi per causa di lucro, perchè partendo essi dalla brama di vivere, o di viver meglio, sono subordinati maisempre al sentimento della propria conservazione: si può talora ottenerla ne' misfatti commessi per amore, per

gelosia, per odio, o per vendetta, perchè ognuna di queste passioni è suscettibile di uno slancio capace di soverchiar tutte l'altre.

c) Che non siano trascorsi de' lungh' intervalli tra la commozione e la confessione. L'entusiasmo è la passione del momento, e non signoreggia l'uomo che durante la rivoluzione del suo cuore. Livellati appena gli affetti cede il primato alla brama di salvarsi e di vivere, che a tutti gli altri sovrasta quando nel natural equilibrio si rimettan le idee. Son quindi più ovvie tali confessioni ne' momenti che succedono al reato, ne' quali il colpevole parla per l'impeto delle sue passioni, che in giudizio dove depone per interesse.

2.° La risoluzione presa dal delinquente di non sopravvivere al delitto.

La morte della Regina Maria Stuarda costò a Margherita Lambrun gentildonna scozzese del suo corteggio la perdita del marito, e di ogni sua fortuna. Ella prese la ferma risoluzione di non sopravvivere che per vendicar lo sposo, la padrona, e se stessa, ed asportava in abiti da uomo due

pistole corte, l'una per uccidere la Regina Elisabetta, l'altra per terminare di propria mano i suoi giorni. Essendole caduta una di quelle armi nell'avvicinarsi alla Regina che passeggiava ne' suoi giardini, non ebbe ritegno di manifestarle alle prime interrogazioni il progetto che ad eseguir fu sì presso.

Le cause operative di simili confessioni van sempre accompagnate

a) Da un carattere meno impetuoso che robusto:

b) Dall'urto di una passione viva, predominante, e perenne, la quale valga ad istillare nel delinquente una buona dose di disperazione:

c) Dalla sicurezza vera, o supposta che il delinquente non colga alcun discredito dal suo delitto.

3.° La persuasione che il reato commesso comunque grave sotto i rapporti legali, confrontato alle norme generali della giustizia costituisca un' azione piuttosto commendevole che criminosa.

Quando Nerone dimandava rispettivamen-

te al Tribuno Sabino Flavio, ed al Centurione Sulpizio Asper, se veramente avessero contro di lui cospirato, e chi aveva potuto a tanto eccesso deciderli « Tu mi hai forzato a tradirti, rispose il primo. Niun uffiziale, niun soldato ti è stato di me più fido, finchè hai avuto il merito di essere amato; il mio affetto si è cangiato in odio dacchè tu sei divenuto parricida di tua madre, e di tua moglie, cocchiero, commediante, ed incendiario. Ho cospirato, replicò l'altro contro, di te per amore verso di te medesimo: non restava più altro mezzo per arrestare il corso de' tuoi delitti.

Oltre il primo ed il terzo estremo indicati sotto il numero precedente, si esige nella specie, come ognun vede, la certezza che l' opinione generale non sia per richiamare in dubbio la sussistenza, la gravezza, e la giustizia della causa eccitatrice al reato. Questo sentimento alcuna volta è vero, alcun' altra è prodotto dai vapori del fanatismo che inducono facilmente un imbecille, od un empio ad attribuire agli altri le sue illusioni, ed i suoi errori.

4.° L' ignorare che l' azione che si rivela costituisca un delitto.

Ho difeso non ha molti giorni presso la Gran Corte criminale di Avellino una donna imputata di asportazione di stile, la quale fu costantemente confessa in tutti gli atti della procedura, nè volle mai persuadersi a niegare, sostenendo che un tal delitto si puniva negli uomini, e non nelle donne.

L' ostinazione, e l' ignoranza, prerogative delle quali suol' essere sufficientemente adorno il bel sesso, davano alimento alla sua illusione.

5.° La sicurezza di attenuare il fallo col favor di una scusa.

Essendosi riferito a Pirro Sovrano di Epiro, che alcuni uffiziali aveano sparlato di lui in un banchetto, li fece venire alla sua presenza, e dimandò loro se i rapporti che avea ricevuti eran veri. « Sì Signore, ri-
» spose uno di essi, ed avremmo detto anche
» di peggio se non ci fosse mancato il vino. »

» Le confessioni de' delitti commessi per ubbriachezza eran frequentissime nel nostro Foro sotto gli auspicj della legge de' 20

Maggio 1808, che li scusava, posteriormente scomparvero per essersi variata sul proposito la Giureprudenza.

Queste confessioni van maisempre accompagnate

a) Dalla certezza immaginaria, o vera di migliorar condizione col soccorso di una scusa importante.

b) Dal pericolo che persistendo nella negativa si potrebbe scovrire il delitto, e rimaner celata la scusa.

Non è difficile che l' accusato s' inganni ne' suoi calcoli, perchè fondi le sue speranze in un fatto di scusa insussistente, ovvero perchè ritenga per attenuante una circostanza che non è tale. Nell' un caso, e nell' altro le sue facoltà intellettuali saranno in corrispondenza cogli errori che han dato impulso alla sua confessione.

6.° Il desiderio di salvare un innocente che soffra ingiustamente la pena del delitto.

Quando i Triumviri proscrissero Cajo Plozio Planco, i suoi schiavi sostenevano immezzo a tutt' i tormenti d' ignorare il luogo di sua dimora. Non avendo cuore il pa-

drone di vedere ulteriormente bersagliata la loro fedeltà si avanzò immezzo al popolo, e con una grandezza d' animo veramente latina, offrì spontanea la testa ai soldati che l' uccisero.

Oltre una squisita magnanimità si richiede in simili avventure che gl' innocenti messi in pericolo, corran rischi almeno uguali a quelli cui si espone il colpevole, e che lo interessino sotto qualche importante rapporto.

7.° L' idea di sgravare co' risultati del delitto confessato la pena di un' altro delitto.

I detti dell' accusato presenterebbero in questa ipotesi la dichiarazione di una scusa piuttosto che la rivelazione di un fallo; e perchè l' uomo difficilmente si aggrava di non commessi reati, ma di leggieri si attiene a delle scuse non vere, avvenir puole talvolta che una confessione dettata da tai principj sia falsa. Errico VIII. sommo, ed inflessibile in tutte le sue passioni, dopo di aver sublimata Anna Bolena al Trono d' Inghilterra, la fece condannare a morte per incontinenze, ed altre imputazioni e

quindi volendo anche toglierle il misero piacere di morir da Regina, eccitò una sentenza che dichiarasse nullo il matrimonio che seco avea contratto, sostenendo che ella fosse antecedentemente maritata con Milord Percy. Comunque accreditati Storici assicurino la falsità di un tale assunto, essa lo diè per vero, perchè la nullità di quel funesto imeneo la salvava dal vivicomburio cui sarebbe soggiaciuta come Regina per aver contaminato il talamo Reale.

8.° La compiacenza che ispiri la memoria del delitto commesso.

Un giovane Romano, vivente ai tempi di Tiberio, nomato Decio Mondo, essendosi perdutamente invaghito di Paolina moglie di Saturnino, quando vide costantemente rigettate le sue premure, corruppe a forza d'oro un Sacerdote d'Iside, e le fè sentire pel di lui mezzo che il nume Annubi volea seco giacersi. Cadde nella rete l'incauta donna, e col consenso del marito che non era sicuramente de' più accorti, stancò una intera notte nel tempio la passione del vafro amante. Nessun sentore si

avea dell' intrigo, e sarebbe forse rimasto per sempre occulto se lo stesso Decio non avesse avuta l' imprudenza di svelarlo dopo qualche giorno a Paolina, lo che a lui costò molti anni di esilio, ed un perpetuo bando da Roma alle Divinità Egiziane.

Le circostanze che sogliono riunirsi in esternazioni di simil fatta sono

a) Che il delitto non sia infamante:

b) Che avuto riguardo ai suoi caratteri, ed al modo onde fu consumato possa in certa guisa lusingare la vanità del delinquente;

c) che sia lontano il pericolo della pena. Soglion quindi campeggiare le confessioni di questa natura nelle sole confidenze stragiudiziali.

9.° La speranza di migliorar fortuna cambiando Giudici.

Giovanni Bethisac familiare e favorito del Duca di Berry ai tempi di Carlo VI. fu accusato di concussioni, ed altri delitti. Il Re nominò de' Commissarj per fargli il processo, ma avendolo reclamato il suo padrone si sarebbe verisimilmente salvato. Chi bramava la sua perdita lo persuase a con-

fessare di aver errato in qualche articolo di fede, dandogli a credere che sarebbe rimesso al Vescovo, presso del quale il suo Protettore avrebbe avuto più agevoli mezzi a soccorrerlo. Egli che non peranco avea scienza de' reclami avanzati dal Duca, fu preso in quella rete, e processato di Eresia dal Vescovo di Beziers, venne quindi rimesso al braccio secolare, e dato vivo alle fiamme.

L' esposto principio che sotto gli auspicj dell' abolito procedimento valse talvolta ad eccitare imprudenti, o vafre confessioni, è quasi divenuto inefficace affatto tra noi per essersi dato un più giudizioso andamento alle regole di competenza.

10.° La brama di cangiar colla morte un lungo inevitabil supplizio.

Giuseppe Gras uom di plebea prosapia, che per quarantotto anni avea tenuta irreprensibil condotta, s' invaghì alla fine del passato secolo di una vedova cognominata Lefevre. Ignaro delle impudicizie ond' erasi costei screditata, deliberò d' impalmarla, e dopo di averle attestata con incessanti sa-

grifizj la sua passione, avea solennemente pubblicato il matrimonio, quando una voce troppo tardi pietosa il fece istrutto delle verità che ignorava. Ebbro di gelosia, di scorno, e di furore corre à rimproverarla de' suoi trascorsi, e trova nella dilei casa un rivale. Quella vista trasforma i suoi sospetti in certezza, il corruccio che l' agitava in manìa, e con ventidue colpi di coltello sfoga le furie che avea concepite contro la donna infedele, nè dal ferir desiste che per volare sulle orme del rivale ch' erasi dato alla fuga. I vicini convocati allo strepito dell' avvenimento lo arrestano. La Giustizia lo interroga. Egli confessa il suo misfatto, ed anzichè scusarlo per ombra, lo aggrava, e chiede egli stesso la morte per averla data a colei per la quale soltanto eragli cara la vita. I primi Giudici secondano quel disperato desìo. Ei vi persiste ancora, e rinunzia allo sperimento de' gravami che poteano render problematico il suo destino. Il voto della Legge, arginando quegli impeti sconsigliati, esige di uffizio che la sentenza sia riveduta. La Filosofia dei

secondi giudici tenendo dietro alle vere circostanze del fatto senza farsi imporre dai delirj di un disperato, commuta in perpetuo carcere l' estremo supplizio che s' era contro di lui pronunziato.

Le confessioni che in questa classe figurano sogliono essere contraddistinte

a) Dalla impossibilità vera o supposta di emergere affatto incolume dal giudizio;

b) Dalla certezza di subire una pena che nella sua essenza, o per altre particolari considerazioni sia di tanta importanza da neutralizzare nell' accusato il desiderio della vita.

c) Da un carattere impetuoso piuttosto che malvaggio, il quale sia meno scosso dal timor della pena, che indegnato dall' idea del suo misfatto, poichè al dir di un Filosofo, avviene della virtù detronizzata come dell' ambizione rovesciata, che non le resti luogo sulla terra fuori che la tomba.

d) Da una straordinaria sensibilità. Non potria meglio concepirsi la tempra che a simili emozioni conviensi, che fissando uno

sguardo sul ritratto che il sublime Bellart ci ha lasciato di Giuseppe Gras nell'arringa, onde nel secondo giudizio il difese. « Nac-
» que Gras, egli dice, con violentissime
» passioni che acquistaron pure un nuovo
» grado di forza dalla savia vita, ch'egli
» costantemente ha menata, e dalla purità
» de' suoi costumi. Per buona sorte in quel
» cuore sì facile ad agitarsi germogliarono
» di buon'ora i principj di una severa pro-
» bità che per cinquant' anni si è sempre
» serbata inconcussa. Questi eccellenti prin-
» cipj dandogli modo di regolare i tumul-
» tuosi movimenti che facevano talora bol-
» lire il suo sangue, lo affrenarono per
» molto tempo da que' falli per cui la na-
» tura sembrava di averlo coniato.

Articolo III.

Principj a consultarsi per ben valutare le confessioni.

§. I.

Confessioni giudiziarie.

Chiarite le cagioni che possono decider l'uomo alla confessione di un delitto, riesce agevole il determinare le idee che debbonsi togliere a guida per distinguere la verità dal mendacio: io le riduco alle seguenti.

1.° Emerge dalle osservazioni esposte nell' antecedente articolo che un accusato può essere indotto a confessare

a) dall' impulso di una passione:

b) dai prestigj di una illusione:

c) da un interesse.

La prima di queste molle agendo il più delle volte su' rei non puole imporre all' innocente che in qualche rarissimo caso,

in cui la forza di straordinarie combinazioni lo abbia messo in sito di non poter nodrire alcuna speranza di salvezza ovvero di non curarla „ nella quale ipotesi non mancherebbero ad un Giudice filosofo i mezzi a smascherare la falsità della confessione, perchè la disperazione ha un accento tutto suo proprio, e le passioni che arrivino fino al grado di soverchiare l' amor della vita sono marcate da sintomi, e caratteri facili ad esser distinti anche dai più superficiali.

Bastando un volgarissimo fior di buon senso a persuadere chi non abbia delitti che il dichiararsene falsamente autore gli apporterebbe in ogni caso del nocumento, si può con franchezza conchiudere che anche l' illusione, e l' errore abbagliar non potrebbero che il delinquente.

Lo stesso è da conchiudersi infine a riguardo degli stimoli dell' interesse, poichè l' innocenza che sente di non abbisognare d' impunità, di commiserazione, o di scusa, sdegnerebbe di ottenere dalla transazione una salvezza ch' è in dritto di recla-

mare dalla Giustizia, e quindi è *moralmente* impossibile che una confessione giudiziaria sia falsa nella sua sostanza.

2. Una confessione sostanzialmente vera può esser mendace negli accidenti per la pressione di ciascuna dell' esposte cause:

a) Per l' urto di una violenta passione. È Impossibile che un innocente calunnii se stesso, ma è ben facile che un colpevole premuto dalla sicurezza di subire una pena grave in effetti, o che tale gli sembri, voglia piuttosto coll' estremo supplizio scambiarla, costituito quindi nella imposibilità di declinare la prima, nessun ritegno avrebbe a simular gli aggravanti che potrebbero colmare e distruggere al tempo stesso le sue sciagure; perciocchè non mentirebbe allora per deteriorare la sua condizione, ma per barattare con un male che a lui sembra minore, la pena della quale è minacciato. Egli è perciò che laddove tal sia lo stato delle cose da non escludere queste presunzioni, lungi dall' acchetarsi un Magistrato Filosofo alle asserzioni dell' accusato, che risultar po-

trebbero dall' imprudeza, o da un furor disperato, dovrebbe dubitare delle qualifiche, ond' egli aggravi la propria sorte, finchè non si ottengano delle altre più valide pruove.

b) Per essersi erroneamente definito il calibro e l'indole de' mezzi di esecuzione del reato.

Cajo confessa di aver propinato un veleno: le sue rivelazioni non attesteranno che il fatto materiale della propinazione, e sarebbero lontanissime dal comprovare il misfatto, quando si liquidasse che le sostanze da lui amministrate non eran venefiche.

c) Per l'ignoranza de' rapporti in cui si trovi l'azione commessa colle disposizioni legislative.

La confessione di un misfatto mancato, o tentato non farebbe pruova che delle criminose intenzioni dell'accusato, e dei mezzi ai quali tenne ricorso per mandarle ad effetto; di talchè laddove si verificasse che i suoi conati non eran di quelli che le Legge sublima alla classe de' tentativi,

bisognerebbe secondo le circostanze assolverlo della sua imputazione, o punirlo soltanto de' più lievi reati che abbia commessi per iniziar l' esecuzione del suo disegno.

d) Per essersi malamente calcolate le conseguenze prodotte dall' azione criminosa.

Il sofisma, *hoc post hoc*, *ergo hoc propter hoc*, è sì facile ad abbagliar l' ignorante, che non di rado a proprio danno lo adotta; non è strano perciò che taluno attribuisca alle proprie operazioni gli affetti che in tutto o in parte procedono da una causa diversa. Suppongasi che Tizio dichiari di aver morto Cajo con percosse o ferite, e che lo sviluppo delle pruove contesti che una predisposizione morbosa sia stata la vera causa della morte, o vi abbia per lo meno influito, egli non potrebb' esser considerato come omicida, abbenchè spontaneamente siasi per tale affermato.

e) Per l' ignoranza del valor legale delle circostanze dichiarate. Moltissimo discernimento si esige a distinguere ciò che

scusi un' azione criminosa da quello che in vece l' appesantisca. Ignaro il più delle volte l' accnsato delle disposizioni legali che servono di misura all' imputabilità, svela delle circostanze che avrebbe dovuto nascondere, e non di rado si appiglia incautamente al partito di crearsi un aggravante nella brama di simulare una scusa. Quante volte non è avvenuto che uno sciagurato lusingandosi di attenuar la sua colpa abbia rivelato un fatto che dava indizio di premeditazione, o di qualche altra significante qualifica? Or se ragion vuole che non si ammettan le scuse onde il giudicabile cerchi giovarsi finchè non siano provate, egli è pur giusto di richiamare in dubbio le circostanze che potessero annunziarsi alla sua immaginazione come valevoli ad iscusarlo, perchè illuso da questo errore non è difficile che le abbia mentite.

§. II.

Confessioni stragiudiziali.

I principj che abbiamo esposti a riguardo delle confessioni giudiziarie, sono applicabili con poche modificazioni alle stragiudiziali. Son queste però più difficili a valutarsi, perchè prima di esaminare se l'accusato sia stato veridico, è d' uopo determinare fino a qual punto si debba credere al testimone che i suoi detti riporti. Una somma penetrazione in discutere un tal problema si esige, perciocchè mentre da una banda la fede del dichiarante è sfiancata dalla inverosimiglianza che il colpevole voglia per imprudenza crear da se stesso uno strumento della propria rovina suol mancare dall'altra il soccorso di ogni contesto essendo il più delle volte singolari i testimonj che d' un siffatto indizio depongono. Per giungere attraverso di sì rilevanti dubbj alla scoverta del vero, bisogna che oltre le regole generali che

riflettono la credibilità de' testimonj, si analizzino le dichiarazioni in esame, calcolando

1.° L' indole del reato.

Più che la stessa pena suol temere alcuna volta il delinquente i risultati morali del suo delitto. Nelle azioni infamanti l'urto combinato di queste molle cospira a chiudere il suo labbro ad ogni rivelazione; ma in quelle cui la volgare opinione applaudisca, o guardi almeno con indifferenza, è ben facile che l' effusione del momento, trionfando di un lontano timore della giustizia, decida un imprudente a metter altri a giorno delle sue colpe.

Questo canone soffre talora dell' eccezioni

a) Pel carattere dell' accusato.

A forza di affogare i proprj rimorsi, arriva l' Uuomo alcuna volta al deplorabile punto di spegnerne affatto la voce. La virtù allora è morta nel suo cuore, la morale non ha più freni per lui, perde l' opinione a suo riguardo ogni attrattiva, e null' altro vedendosi d' intorno che il

delitto, egli ne fà la bussola delle sue operazioni, e lungi dell' arrossire de' suoi trascorsi li racconta con orgoglio, e con fasto. Ho avuta io stesso non è gran tempo la sventura di contribuire la formalità della difesa ad A. G. che avendo appena compiuto il diciottesimo anno era gravato presso questa Gran Corte Speciale di cinque omicidj con furto, commessi nel brieve giro di tre mesi. Incontratosi egli prima del suo arresto con un contadino, gli avea manifestato ne' discorsi che tennero insieme per passare il tempo, di aver messi a morte un padre e due figli che dormivano in un' aja per derubarli delle loro camice.

b) Per la qualità delle persone alle quali si confessa.

Comunque il malvaggio sia certo di essere in odio ai buoni, co' quali impronta la maschera della probità, non ha ritegno di manifestare i suoi eccessi a coloro che non possono disapprovare in lui l' iniquità che seco dividono. Avviene ancora talvolta che anche senz' aver d'un soggetto la più

trista opinione, se gli faccia confidenza d'un reato commesso nella speranza di riportarne plausi o guiderdone pe' vantaggi che glie ne fluiscano. Così Nabarzane e Besso non ebbero difficoltà a manifestare ad Alessandro di aver tradito ed ucciso l'infelice Dario loro padrone, lusingandosi che l' Eroe Macedone li avrebbe premiati di un tradimento che gli fruttava il pacifico possesso della Persia.

c) Per essersi erroneamente bilanciati i caratteri del reato.

Il delinquente non sempre definisce le sue azioni per quelle che sono, ma le valuta sovente colla bilancia degli errori, e delle passioni onde sia predominato, e quindi non è difficile che anche i più atroci attentati se gli presentino alcuna volta come laudevoli operazioni. L' iniquo Giacomo Clemente, mentre decidevasi a commettere nell' assassinio di Enrico III. il più atroce de' misfatti, era tanto illuso dalla certezza di morir martire, o sopravvivere porporato, che aguzzava il sagrilego pugnale del parricidio tra' digiuni, e le

orazioni, e si munì pria di brandirlo dei Sacramenti. (a)

2.° Il carattere dell' accusato.

L' ingenuità e la diffidenza sono sentimenti come tutti gli altri al maggior segno variabili. Noi troviamo delle marcatissime differenze sotto questo rapporto tra gli stessi fanciulli che agiscono e parlano il più delle volte per l' impulso delle attuali sensazioni, e quasi direi per semplice istinto: l' educazione e le avventure di ciascuno le rendono anche più visibili negli anni adulti e la situazione delle qualità morali ed intellettuali influisce direttamente su' gradi di fiducia che in altrui si ripongono. Un fanciullo confessa le proprie colpe quasi per impotenza di tenerle celate: L' uomo d' ingenui costumi, perchè in altri ripone la confidenza della quale sente di esser degno egli stesso; l' imprudente perchè non vede il pericolo al quale si espone.

(a) È noto che l' Imperator Caracalla consacrò solennemente a Serapide la spada onde avea trafitto il fratello Geta fra le braccia della madre comune.

Tacciono all' opposto il traditore e l'iniquo perchè un cuor senza fede non sà piegarsi all' idea di supporla negli altri; l' accorto perchè antivede i rischi, cui potrebbe andare incontro colle sue dichiarazioni; il vecchio perchè avendo conosciuti gli Uomini ha imparato a diffidarne.

3.° I rapporti che passino tra l' accusato, ed il testimone che ne riporti la confessione.

La confidenza è una pianta la quale non germoglia che all' ombra dell' amicizia, e sarebbe al maggior segno sospetto ed inverosimile chi riportasse la confessione di un Uomo, alla cui fiducia non aveva alcun dritto.

Si può fare eccezione ad una tale teoria pel concorso di uno o più de' seguenti estremi

a) Un carattere imprudente a segno da toccare i confini della imbecillità.

A. G. che abbiam pocanzi citato, non conoscea neppur di vista la persona alla quale tenne discorso de' tre omicidj che avea commessi; di talchè sarebbe stato

poco credibile un tale indizio, se il complesso delle pruove, e le altre sue confessioni non avessero documentato, ch' egli riuniva in pari grado la malvagità, e la sciocchezza.

b) L' idea che il difetto de' rapporti personali possa esser supplito dall'interesse. Da questo sentimento era animato il medico di Pirro quando senza conoscer nemmeno Fabrizio Generale Romano, se gli offriva ad avvelenare il suo Principe.

c) La pressione di un attuale pericolo, che preponderi al timor della pena.

Nel dramma che ha per titolo *l' Argentiera di Brema*, il Protagonista dopo di aver ucciso un giovine della famiglia dei Pennaforte che avea tentato di far violenza alla moglie, si ricovera per sottrarsi alla prepotenza nella prima casa che incontra, e si reca presso lo Zio dell' estinto, cui svela senza conoscerlo il suo delitto, se così lice chiamarlo.

4.° I motivi che abbiano indotto il delinquente alla confessione.

Le azioni dell' uomo, buone o cattive

ch' elle siano, son sempre eccitate da una ragione sufficiente, soppratutto quando si trovino in una certa connessione colla propria sicurezza, e quindi gli esposti principj si fondono, e si concentrano tutti in quello che andiamo a sviluppare. Onde sveli taluno stragiudizialmente un reato commesso, bisogna che pel complesso delle indicate circostanze, si trovi, o supponga almeno di trovarsi in una delle seguenti situazioni.

a) Ch' essendo già palesi le pruove del delitto, non tema nè di cangiar la sua sorte, nè di aggravarla colla confessione. Suol quindi accadere che si dian poca premura di occultarsi i latitanti, ed i profughi, che deposta la speranza di non essere scoverti dalla Giustizia, si affidan soltanto a quella di non cader giammai ne' suoi lacci.

b) Che sia scevro di ogni timore, per la sicurezza che la persona, cui si confida non sia per abusare delle sue dichiarazioni.

c) Che la confessione gli arrechi un vantaggio, od un piacere, immaginario o

reale, capace di soverchiare i pericoli che glie ne potrebbero fluire.

d) Che il tacere il suo delitto, gli apporterebbe mali più gravi, più pronti, o più certi di quelli a' quali si espone appalesandolo.

e) Che si lusinghi di andarne impunito, o di compensare i risultati dalla pena col sentimento di compiacenza che gl'ispiri la certezza di esserne applaudito.

5.° La coicidenza o dissonanza delle circostanze che secondo l' espressione de' forensi vestono la confessione. Nel calcolo di un tale estremo bisogna con avvedutezza distinguere ciò che il testimone abbia verisimilmente appreso dall'accusato, e ciò che arrivar poteva per altri mezzi a sua notizia. S' egli rivelasse degli amminicoli fino a quel punto ignoti, e de' quali si verificasse in seguito la sussistenza, i suoi detti sarebbero avvalorati da una efficacissima presunzione. Ma se all' opposto si limitasse a ripetere gli elementi ch' erano già divulgati, si avrebbe motivo a dubitare fino ad un certo segno ch' egli attri-

buisca all' accusato le voci che per altro mezzo gli erano giunte all' orecchio.

6.° Non abbiam parlato finora che delle speciali situazioni e de' motivi che possono indurre un colpevole ad esternare i suoi delitti; egli è pur da riflettersi nelle confessioni stragiudiziali che la lontananza del pericolo può facilmente decidere uno sconsigliato a dichiararsi autore di delitti che non abbia nemmen per sogno commessi.

Ad avverarsi un tal caso richièdesi

a) Che l' accusato sia d' un carattere straordinariamente vano, e leggiero.

b) Che non solamente sia lontano il pericolo dalla pena, ma che il procedimento relativo al fatto che si svela sia già caduto nell' oblìo, o non siasi ancora iniziato, perciocchè l' audacia di un trasone qualunque ella siasi non oserebbe di esporsi al rigore della Giustizia quando la vegga occupata nel rintracciare i colpevoli.

c) Che l' indole del reato, delle persone, e delle altre particolari circostanze, siano compatibili coll' idea che l' accusato abbia ottenuto, o sperato almeno un vantaggio, od un piacere nel simularsi colpevole.

§. III.

Confessioni indirette.

L' esternazioni, ed i fatti che senza contenere una precisa dichiarazione di reità, appalesino quei sentimenti che possono soltanto allignare nel cuore del colpevole, son quasi equiparabili ne' risultati ad un' aperta confessione. Questo principio non fu mica ignoto ai Romani Giureconsulti. Priacchè l' accusa pubblica si fosse istituita, le LL. 4. 20. e 24. *D. de jur. fisci*, e *l' ult. D. de praevaric.* riputavano come confesso l' accusato convinto di aver transatto l'accusatore, sulla fondata considerazione che un innocente sarebbesi astenuto dal mercanteggiare coll' autore di una falsa accusa. La stessa teoria si può con miglior senno ancora sotto gli auspicj del vigente dritto adottare a riguardo della dimanda, o dell' accettazione di un indulto, o della remissione dell' offeso ne' reati persequibili con azione privata.

Vigorosissimi son gli argomenti che da simili fatti risultano, ma esigon pure che un Magistrato filosofo non trascuri di esaminarli all' uopo con una certa ponderazione, perchè potrebbero ancora verificarsi alcuna volta fallaci. Un uomo di triviale intelletto il quale concentrasse le sue premure a sottrarsi agli attuali pericoli, senza antivedere i risultati che si potrebbero un giorno o l' altro desumere dalle sue operazioni, si piegherebbe agevolmente ad accettare dall' indulgenza una salvezza che sarebbe in dritto di reclamare dalla Giustizia. Lo stesso farebbe un misero, cui l' attendere i tardi soccorsi del giudizio apporterebbe maggior nocumento di una celere transazione.

Fin quì le presunzioni son poggiate sul dritto, e sostenute da fatti autentici, ed indubitati. Un'altra serie di congetture dubbie non poco e pericolose può aversi talvolta dall' espressioni che in giudizio, o fuori sian profferite dall' accusato. Non v' ha dubbio, che i sentimenti da quali è premuto il colpevole posson facilmente tradirlo in

mezzo a tutte le precauzioni, e strappargli a suo malgrado qualche inconsiderata espressione che indirettamente dia pruova del suo delitto ; ma è pur vero dall' altra banda che la superficialità , la prevenzione , la precipitanza e l' interesse ci traggono con assai più di frequenza ad azzardare , e quel ch'è peggio di buona fede le più assurde , ed ingiuste interpretazioni.

Per non esser preso in questi lacci, mi sembra che oltre al riportare nel rincontro colle analoghe modificazioni le regole che le confessioni riflettono , si debba

1.° Liquidare con ogni diligenza le vere espressioni dell' accusato.

Essendo indubitato che ogni vocabolo esprime una idea tutta sua propria, egli è chiaro , che il più lieve cangiamento che si faccia in una proposizione , può alterarne sensibilmente il significato , e qualche volta ancora invertirlo. È nel rincontro assai maggiore il pericolo , poichè non trattasi di un discorso regolare e compiuto, ma di equivoci e monchi accenti, che lungi

dal presentare una compiuta serie d' idee, forniscono appena al pensiero l' iniziativa elementare di uno scabroso ragionamento.

2.° Giudicarne co' principj della ragione indipendentemente dalle illazioni che ne abbian desunte le persone che le riportino.

In nessuno elemento posson tanto annidarsi la passione e l'errore, quanto nelle conseguenze morali che si traggano dalle parole di un uomo. Datemi una moltitudine persuasa della reità di un infelice, ed egli non potrà muover le labbra senza dar luminose pruove del suo delitto. Le trepidazioni prenderan l'aria di rimorsi, la fermezza sarà tacciata di temerità, le proteste d' innocenza saran chiamate risorse di una politica infelice; se scomparisce per un istante, si giura che sia fuggito; se resta si accusa di sfrontatezza; si toglieran da fatti opposti identici risultati, perchè il principio motore de' giudizj non è l' intelletto, ma la prevenzione che rimane sempre la stessa contro tutte le variazioni. Nell' avventura del galantuomo Avellinese assassinato, di che ho parlato

pocanzi, (a) si erano elevati de' sospetti che fanno abbrividir la natura, e mi rammento con raccapriccio di aver inteso a citare centinaja di espressioni che uomini superficiali ed inetti elevavano al grado di positive confessioni, calunniando gli stessi affetti che tumultuavano nel cuore di un figlio alla vista del genitor massacrato. Di questa verità sembrava istruitissimo Laubardemont celebre Ministro delle vendette del Cardinal Mazzarini quando diceva « da» temi un Autografo di tre righi, e mi com» prometto di mandarne al palco l' autore »

3.° Analizzare l' intero discorso, e le circostanze tutte che l'abbiano eccitato.

Nell' espressioni di ambiguo significato che isolatamente prese potrebbero ugualmente risolversi per la reità e per l'innocenza, è indispensabile di tenersi ricorso all' agevolazione de' concomitanti, per investigare di quante interpretazioni sia sucettibile la proposizione che si analizza, e coglier quella che sia più omogenea al-

---

(a) Pag. 140.

l' insieme delle circostanze colle quali si trovi in rapporto.

CAPITOLO V.

Nomina del socio.

La discussione di questo indizio ci apre la strada a delle nuove contraddizioni coi nostri antichi forensi, i quali per la irregolarità del metodo, onde si usava in altri tempi di risolvere le quistioni giuridiche, e pei controsensi che fluivano dal barbaro sistema della tortura, ne dieron poco esatti ragguagli. La L. ult: Cod. de accusat: epilogando i motivi che possono influire ad una nomina calunniosa, conchiuse per vietare in ogni caso che un reo venisse intorno ai complici interrogato, (a) ed ebbe nel nostro foro numerosi proseliti i quali si appoggiarono all'argomento che il delitto e la probità non vanno uniti

(a) *Nemo igitur de proprio crimine confitentem super coscientia scrutetur aliena.*

giammai. Anche ammettendo per vero un tal principio, che andrebbe da parecchie osservazioni attenuato, non se ne potrebbe attingere l' esposta conseguenza senza dimostrare che sia del pari impossibile che vadan talvolta insieme la verità ed il delitto. Ma se ragion proclama ed esperienza attesta, che in onta a tutte le favorevoli, o contrarie presunzioni, si trova sovente la mensogua sulle labbra dell' uomo esente da ogni acciacco, ed in quelle di un accusato la verità, ben lungi dal rigettar maisempre la dilui voce come un profano elemento, si deve in ascoltarla raddoppiar l' attenzione per investigare se i pungoli del vero o qualche altro criminoso principio l' abbia eccitata.

La prammatica *I. de exulibus*, e la 6. *de recæptat*: precipitandosi nell' opposto estremo, equipararono a quelli di ogni altro idoneo testimone i detti del complice ed uguagliando la passione all' indifferenza, la probità al delitto, rovesciarono in certa maniera sull' innocenza i danni che la Romana Giureprudenza avea recati alla ragion pubblica.

Per non istancare la sofferenza del lettore colla esposizione delle vetuste opinioni andate per loro stesse in disuso, o divenute affatto straniere ai calcoli del Magistrato per l'abolizione del barbaro sistema della tortura, passeremo a brieve rassegna le teorie che sono in maggior credito, sviluppando per ciascuna di esse gli argomenti che impongano il dovere di modificarla o sopprimerla, ovvero ne chiariscano l'applicazione.

Articolo I.

Analisi delle idee più accreditate nel foro intorno alla nomina del complice.

1.° Un innocente può gravar se stesso di una colpa non vera per fabricar lo scempio di un suo nemico.

Chi ritenne per vero un tal principio analizzò il cuore umano da romanziero, e non da Filosofo. Il desiderio della propria conservazione in tutti gli esseri animati è sì forte che ad ogni altro sentimento so-

vranamente impera e sovrasta, e se in qualche rarissimo caso il vediam conculcato, non avviene un tal fenomeno, che per gli influssi di una passione violenta a segno da elevarsi a livello della prima, e che profitta per vincerla di un momento sconsigliato. Manca di questi caratteri l'odio, il quale non commovendo che indirettamente le suste dell'amor proprio, non ha forza che basti a sbarbicarne affatto le radici; e la confessione, che nell'esposta ipotesi sarebbe maturata con freddo consiglio, non può produrre quei controsensi che risultan dall' impeto. Queste considerazioni son pure avvalorate dal riflesso che tutte le passioni relative fanno una tregua, quando le più eminenti e dirette siano straordinariamente agitate. Trasformatevi per un istante colla immaginazione nella situazione di un innocente caduto ne'lacci della Giustizia, e sentirete, che soprassedendo in quei terribili istanti da ogni privato rancore, non saprete occuparvi che della vostra salvezza. Volgetevi all' esperienza, e troverete che mentre nessuno ha

fabbricato con certezza il proprio scempio per una malsicura vendetta, non mancano de' mostri in sembianza umana che han redento il proprio capo dalla scure della Giustizia, offrendole in olocausto quello di un Figlio. Tutto in somma coincide a dimostrare che sia moralmente impossibile di rinvenirsi un Uomo il quale si fabrichi da se stesso un male certo per produrre un male di pari intensità ad un suo malevolo. Onde si avveri talvolta un fenomeno di simil fatta si esige adunque che delle circostanze classiche, e visibili mettano l' avvenimento fuori la vastissima circonferenza dell' indicato principio, lo che potrebbe accadere,

a) Quando si abbia il concorso di una inimicizia di tanta mole che valga a vincere i sentimenti più imperiosi della natura. Utilissima è la scorta di questo principio, perchè la complicità suppone il più alto grado di confidenza; una nomina calunniosa, che includa la calunnia di se stesso, indica per l' opposto un odio sublimato, e straordinario, e comunque

le passioni sian facili a mascherarsi, non è possibile che si travisino a segno da prendere abitualmente il sembiante de' contrarj estremi.

b) Quando la confessione, e la nomina non potrebbero nuocere che al correo nominato soltanto. Nel regolare andamento de' giudizj chi nomina un socio e confessa, fabrica una sciagura certa a se stesso, e non fà che mettere in pericolo l' altrui sicurezza; ma se l' indole del misfatto sia tale che il rivelar la colpa ed i complici arresti a riguardo del confesso il corso all' azione penale, o sia questi gravato di un reato certo di maggior intensità il quale assorbisca la pena dovuta a quello che appone ad altrui, potrebbe in qualche rarissimo caso avvenire che una nomina calunniosa sia garantita da una falsa confessione, perchè nella prima nemmeno che nella seconda ipotesi, sciolto l' accusato dal freno del proprio pericolo, non avrebbe dovuto vincere per calunniare che i soli ostacoli della morale.

c) Quando la somma de' mali che risen-

tirebbe l'accusato dalla sua confessione sia di gran lunga maggiore di quelli che apportarebbe al socio nominato. Se un miserabile p. e. il quale non abbia nè i mezzi a meritare la pubblica opinione, e la munificenza del Governo, nè un' anima capace di alimentarne la brama, nomini un ragguardevole soggetto che dell' una, e dell' altra fruisca, e lo accusi di un reato che sia principalmente punito col decadimento dagli esposti vantaggi, comunque le conseguenze del giudizio sembrino uguali in dritto, starebbero in fatto come uno a mille.

d) Quando i risultati penali sian suscettibili di compenso, e si abbia il sospetto che una mano potente lusingava l' accusato di risarcirnelo.

2.° Un accusato può calunniare una persona potente nella speranza di salvarsi con lei.

Per quanto avessi torturato il mio poco intendimento, debbo ingenuamente confessare di non aver potuto escogitare alcun motivo a giustificare una simile stranezza.

Ad eliminare affatto la supposizione di questo inconcepibile assurdo basta il riflettere

a) Che tolti i pochissimi casi ne' quali la confessione venga eccitata da speranza d'impunità, come a suo luogo dicemmo, trionfa generalmente il principio che il reo non altrimenti confessa se non perchè della propria salvezza non cura o ne dispera; e quindi s'egli non vuole o non crede di poter campare al periglio che lo stringe, la supposizione sarebbe inammisibile, perchè appogiata ad un sentimento opposto a diametro a quello che signoreggia il suo cuore nel momento della confessione; se all'opposto il riscaldasse ancora brama, e speranza di salute non avremmo che un reo pertinace nelle sue negative.

b) Le pruove giudiziarie non esercitaron mai su' colpevoli un'azione solidale ed indivisibile, e quindi la salvezza del potente nominato non gioverebbe in alcun modo la sorte del confesso.

c) Essendo evidentissima la collisione

degl'interessi, e degli sforzi del reo confesso, e del correo nominato, il potere di quest' ultimo agisce sempre contro del primo, e quindi un reo che nomini un personaggio distinto, non aumenta i mezzi a difendersi, ma la resistenza alle sue difese.

d) Ammesso ancora il concorso della speranza d' impunità, o l'accusato vuol essere sincero, e cercherà di meritarla nominando il suo vero complice, senz' alcun riguardo alla sua fortuna; o vuol mentire, e si deciderà senz' altro a preferire il debole che può rimanere illaqueato nella calunnia, al forte cui non mancherebbero i mezzi ad isquarciarne il velo.

e) È vero che l' uomo può errare nella scelta de' mezzi che lo manoducano ad uno scopo qualunque, ed esser trascinato dalla sua illusione in estremi opposti, ma onde quest' abberrazione avvenga si esige che gli elementi de' suoi calcoli presentino una certa dubbiezza capace di equivoche interpretazioni. I motivi ch' escludono la cennata ipotesi han tanta evidenza, che appartengono alla classe di quelle verità che sono

le stesse per tutti gli uomini, perchè basta a percepirle un criterio semplice ed universale. Il supporre che taluno possa calunniare un uomo potente per salvarsi con lui, mi sembra strano in Logica, quanto lo sarebbe in Metafisica l'immaginare che un uomo potesse persuadersi che la parte sia maggiore del tutto. Il Ciel mi guardi dal sostenere che i potenti non vadan soggetti alcuna volta alla calunniosa chiamata di un reo; ma oso francamente affermare che laddove un tal caso avvenisse, dovrebbe rifondersi a motivi indipendenti affatto dalla potenza dell' uno, e dal desio di salvezza che allignasse nell' altro: io non impugno il fatto, ma la ragione dalla quale il fatto vorrebbe dedursi.

3.° Il correo confesso può nominare un innocente per avere un sollievo nel male altrui. « Egli è simile soggiunge il nostro Pagano, a quel mostro il quale desiderava che tutto l' uman genere avesse un collo solo, perchè quando la natura lo costringeva a finire, potesse con un sol colpo reciderlo: ei diceva nel suo scellerato cuore, *pera con me la natura intera.* »

Ecco un' altra ipotesi proclamata da chi non consultava ne' suoi giudizj il cuore umano, ma l' archetipo che se ne avea formato nella propria fantasia. Pochi riflessi basteranno a mettere in veduta l' insussistenza di un tal ragionamento.

a) Gli esempj posson chiarire l' applicazione di un principio qualunque, ma nommai conferire per se medesimi ad una proposizione l' impronta della verità. L' aver quindi esternato Calligola quell' infame voto, non induce la conseguenza che un reo nella stessa veduta possa calunniare per lascivia un innocente.

b) Vi è della molta differenza tra la vaga ed inutile espressione di un sentimento che non può avere alcun risultato, ed il mettere col fatto in pericolo un uomo dal quale non si abbia ricevuto alcun male. Quante volte non sentimmo a replicare anche da uomini che non erano i più perversi, *vorrei che dopo la mia morte finisse il Mondo?* Essi riportavano in altri termini l' idea di Calligola, ma non per questo davano indizio di esser capaci di calunniare un innocente.

c) Che un mostro alimentar possa la brama di vedere alla sua morte l' orbe distrutto e che lo metterebbe anche in cenere quando il potesse io nol contendo; ma che v' ha di comune tra il desiderio di spegner la specie umana e quello di mandare al supplizio un solo innocente? Nella prima ipotesi persuaso un perfido che la sua memoria sarà da ognun detestata, perchè tutti l' odiavano in vita, sente gravitare anticipatamente sulla sua tomba l' opinione terribile della posterità; egli è nemico di chiunque gli sopravviva perchè teme in ciascuno un giudice severo, ed incorruttibile, ed è tratto a quell' empia brama da un impulso degno della sua perfidia. Ma qual ragione avrebb' egli a deliziarsi dello scempio di un solo innocente? quali vantaggi sperar potrebbe dalla sua morte? quale ottenerne sollievo?

d) Se non mancano de' nemici alle persone virtuose ed oneste, dovrà tanto maggiormente averne chi sia di un calibro analogo ai sentimenti che in lui si debbon supporre per metterlo a livello di Calligola. Or

con qual criterio si potrà mai presumere che un uom siffatto, costituito nelle circostanze di poter avvolgere un altro nelle sue sciagure, unisca alla generosità di risparmiare i suoi nemici l'assurda ferocia di sagrificare un indifferente pel solo capriccio di vedere un innocente oppresso?

e) La natura impresse in tutti gli uomini l' affezione alla propria specie, ed una certa ritrosia al delitto che i mezzi sociali tentano a tutta possa di rafforzare. Questi sentimenti son distrutti ordinariamente dalla collisione di un proporzionato interesse; cedono alcuna volta ad un interesse di lievissima importanza, o fantastico; ma non tacciono che in faccia all'attrito di un motivo almeno apparente. Nella ipotesi in esame mancan del pari gli argomenti che potrebbero interessar l' accusato alla rovina del complice, e quelli che potrebbero affascinarlo co' prestigj di un supposto vantaggio, Per convenire nelle idee de' nostri Dottori si dovrebbe creder l' uomo iniquo a segno da fabbricar l' altrui nocumento pel solo piacere di nuocere, lo che sarebbe un de-

gradare la specie umana. E lo stesso Pagano, cui piacque di soscriversi a questo errore non disse nel capo decimo in parlando della causale (a): *senza cagione un uomo non offenderà l' altro . . . . Un uomo leggiermente offeso non farà la vendetta di Atride?* Quando egli siffatte idee proclamava, eran forse addormentati quei mostri che delinquono pel solo fine di deliziarsi nel male altrui, o la natura che non li avea per lo innanzi prodotti, li creò mentr' egli scrivea le poche pagine che il X. dal decimoquarto capo dividono, per autorizzarlo a rivenire in quest' ultimo sulle sue stesse teorie, proclamando che l' uomo possa calunniare *senza alcun motivo*, dopo di aver sostenuto che non potea delinquere *senza un motivo proporzionato?* E qual v' ha mai differenza tra la calunnia, e gli altri delitti, che in aumento della prima non si risolva? Bisognava che gl' impulsi all' una ed agli altri si fossero valutati con misure uniformi, ma egli ha giudicati una volta

---

(a) Log. de' probab. Cap. X.

gli uomini con parzialità, credendol' incapaci di eccedere ne' sentimenti di reazione; li ha messi altrove al disotto della massima parte de' bruti, con presumerli capaci di fabricare per solo capriccio lo scempio di un innocente. Serbando quella uniformità di principj che d' ogni esatto ragionamento costituisce la precipua guida, dichiariam noi che potrebbe in qualche rarissimo caso avvenire che taluno si faccia ad associare un innocente nella sua imputazione per lievissimi ed impercettibili motivi, della guisa che un altro può trascendere ad enorme attentato per l' impulso di superficiali eccitamenti; ma siccome l' imputazione di quest' ultimo non diverrebbe credibile che nel concorso de' più validi ed indubitati argomenti, la nomina di un Socio scevro di motivi a calunniare nulla perderebbe del suo specifico valore, finchè non incontrasse la resistenza di vigorose, e fondate presunzioni.

4.° Si può calunniare un innocente sotto speranza d' impunità.

Questo principio è vero, ma non impe-

rioso a segno da imporre al Giudice il dovere di rigettare senza scrutinio le voci del reo, sol che gli vengano in pensiero quelle parole replicate con tanto fasto da' nostri Forensi, *sub spe impunitatis*, innanzi alle quali si pretendea che ripiegasse i vanni la ragione umiliata, e convinta. L' influenza di un tale principio, una volta più estesa perchè molte strade all' impunità si aprivano al correo, e perchè la deficienza de' lumi, la segretezza de' giudizj, l' antinomia delle leggi, i dispareri degl' interpreti rendeano arcana la giurisprudenza penale, è divenuta meno efficace nel vigente regime. Lo sviluppo intellettuale si è aumentato, la pubblicità delle discussioni ha messo il pubblico al corrente de' principj fondamentali della legislazione; ognun sà che il nominar mille complici non può nè arrestare, nè mitigargli la pena di un solo delitto, mentre la sapienza legislativa ha circoscritti entrò strettissimi confini i casi, ne' quali un delinquente poss' attenersi a quest'ancora (a).

(a) « La restrizione delle promesse d' impunità è un luminoso argomento della Filosofia delle vi-

Rimangono adunque le pochissime circostanze in cui si promette dalla legge impunità a' rivelatori in grazia dell' interesse

———

genti Leggi. Giova di riportare sul proposito le idee che furono sviluppate nella *collezione de' travagli sul Codice penale pel Regno d' Italia* « L'u-
» tile che derivar si pretende dalla promessa im-
» punità, gettando la diffidenza ne' malvaggi e
» prevenendo le unioni col reciproco timore che
» può aver ciascun correo di non esporre che se
» medesimo; quest' utile a parer nostro è di gran
» lunga inferiore al danno che la Legge istessa
» produce, presentando ai malvaggi la lusinga di
» sottrarsi alla pena col favore di un mezzo sul
» quale la trista anima di costoro sà calcolare sin
» dai momento in cui si uniscono a machinarne
» il più gran misfatto. *Quis ignorat maximam il-*
» *lecebram esse peccandi impunitatis poenam?*
» Cic. E l' esperienza mirabilmente comprova l' os-
» servazione nostra, rilevandosi da molti processi,
» ne' quali ebbe luogo l' impunità di qualche cor-
» reo, che l' impunista era quasi sempre il più
» consumato ne' vizj, e ne' delitti.

« A questo danno che produce l' impunità san-
» zionata, e prestabilita dalla Legge, danno rile-
» vantissimo, perchè urta colla prevenzione de' de-
» litti ch' è il primo scopo di un Codice penale,
» s' aggiunge lo scandalo pubblico, da cui in nes-

che la scoverta di alcuni determinati delitti inspira, e quelle nelle quali si abbia lo special concorso di una promessa di grazia. Ragion vuole che a bilanciarsi avvedutamente l'azione che la speranza d'impunità ha potuto esercitar nella nomina si facciano diverse distinzioni :

a) Il reo può confessare, e nominare i complici quando non ancora è colpito da alcun sospetto; può farlo posteriormente. Nel primo caso non è difficile che la nomina del complice sia calunniosa, ma lo sa-

» sun caso può andar disgiunta la imdunità ch'è
» promessa dal sacro organo della Legge, ed ot-
» tiene per modo di contratto un delinquente tan-
» toppiù odioso agli occhi del popolo, in quanto-
» chè alla violazione della Legge col delitto, ag-
» giunse il tradimento abborrito sempre comun-
» que utile al pubblico interesse ridondi ».

Si narra del Duca di S. Mauro un tratto ch'esprime colla forza dell'epigramma i pericoli dell'impunità. Avendogli detto un giorno Luigi XIV. che finalmente aveva abbandonato alla giustizia un assassino che aveva aggraziato dopo il suo primo delitto, e che aveva uccisi venti uomini, « nò Sire, gli replicò il Gentiluomo, egli non ne ha ucciso che » uno, e V. M. ne ha uccisi dicennove. »

sebbe per tutt' altro motivo che per desio d' impunità, mentre chi non è soggetto ad un procedimento, nè inficiato da alcun indizio, godendo col fatto l' impunità, non ha bisogno di procurarsela co' pericoli cui si va sempre incontro con una falsa rivelazione.

Nel secondo il desio di salvezza può eccitare una veridica dichiarazione de' complici, quando agisca isolatamente sul cuore dell' accusato; può indurlo ad imposturare un innocente, quando l' enunciato sentimento si trovi associato a quello di sfogare una vendetta, o di salvare un colpevole che gli sia caro.

b) La confessione, e la nomina si possono rapportare ad un reato cui poteva consumare un sol uomo; può indicare un fatto che attesti per se medesimo la pluralità de' colpevoli.

Si potrebbe con fondamento presumere che l' accusato destituito de' mezzi ad aprirsi uno scampo con una ingenua dichiarazione e messo nel bivio di perder se stesso, o di calunniare, si decida a finger de' com-

plici nella prima ipotesi per migliorar la sua sorte ; ma quando effettivamente ne abbia avuti nella esecuzione del delitto, la speranza d' impunità lungi dall' avviarlo al mendacio, gli sarebbe di stimolo ad una veridica rivelazione. Egli vedrebbe allora nella verità l' unica tavola del suo naufragio, e perchè suole ognuno più delle proprie sciagure interessarsi che delle altrui, si può affermare generalmente parlando, che non esiterebbe a redimersi da' suoi pericoli col rovesciarli sopra i veri colpevoli, a meno che i vincoli, e le affezioni che a costoro lo stringano, fosser di tanto rilievo da indurlo a compromettere la propria piuttosto che la diloro salvezza. Nella carenza di un tal' estremo la speranza d' impunità accrediterebbe non poco la nomina fatta, perciochè la calunnia, oltre alle dighe della morale che ritengono solamente gli onesti incontrerebbe allora quelle dell' interesse personale che vanta ugual predominio su' buoni, e su' perversi. Ardisco anzi di aggiungere che anche quando l' accusato abbia in mira di salvare per un motivo qua-

lunque il vero colpevole, difficilmente si atterrebbe alla risorsa di sostituirgli un innocente, perciocchè il rinunziare alla propria salvezza per non tradire il socio del delitto suppone maisempre una certa grandezza d'anima, e di cuore ch'è affatto incompatibile colla perfidia che si esige per una nomina calunniosa. Immaginare che un Uomo sia contemporaneamente animato da sentimenti sì opposti, sarebbe strano quanto il credere, che taluno aver possa un occhio nero, ed un altro ceruleo.

5.° Si può nominare un nemico per isfogare i sentimenti di odio, o di vendetta.

Questa proposizione non ha bisogno di essere illustrata da alcun comento, perchè ne concepisce ognuno al primo sguardo l'aggiustatezza. L'inimicizia che accende, e nudre co' suoi venefici influssi la massima parte de' delitti contro le persone, e le calunnie precisamente che ne costituiscono il più abbominevole ramo; che serrando il cuore umano al grido stesso della natura a' più neri trascorsi il decide; che infamò tante volte colla mensogna un labbro che

era tenuto in pregio di veridiero, può vincer senza molto contrasto un accusato che certo già del suo scempio, e d'ogni altro freno slacciato, non sia trattenuto che da un residuo di pudore. Privo costui della fiducia che la morale del dichiarante inspira, per le contrarie presunzioni che sorgono dal suo delitto, e privo ancora dei mezzi a garantire le sue rivelazioni colla responsabilità personale, perchè i dritti cui la calunnia compromette trovansi ad altro più grave debito ipotecati, sarebbe a ragion temere che abbia divisato colla nomina di un nemico d'immolar l'ultima vittima alla sua perfidia, e quindi la Giustizia non dovrebbe in tal caso che impegnar la vigile attenzione sull'individuo nominato per attingere da più limpidi fonti le prove che ne attestino la reità, o l'innocenza. Accennammo intanto altra volta, ed or ci sia permesso ripetere che nel concorso di una grave inimicizia non si avrebbero che deboli equivoci, perchè l'odio è incompatibile affatto colla scambievole confidenza, cui suppone l'idea della compli-

cità ; e quindi la dichiarazione dell' accusato , oltre all' essere sospetta per la passione che lo stimolava a mentire, sarebbe screditata dalla impossibilità morale inerente al fatto medesimo, essendo stranissima cosa l' immaginare che un uomo associ alla esecuzione di un delitto chi non poteva inspirargli che diffidenza , ed avversione: non potrebbesi un tal controsenso avverare che nel caso in cui l' accusato , ed il complice fossero stati costretti ad avvicinarsi , momentaneamente almeno, dalla pressione di un interesse più intenso della loro inimicizia , ovvero quando l' indole del delitto sia tale che nel momento in cui si commise non si presagivano i rischj che potean risultarne. Il problema diverrebbe intrigato quando il reo ch' era in buona intelligenza col complice all' epoca del delitto, gli sia posteriormente divenuto nemico , perciocchè allora la cronologia de' loro rapporti sarebbe ugualmente omogenea alla verità , ed alla calunnia, e non potrebbesi distinguere il vero senza il soccorso di altri stranieri elementi.

6.° Esclusa ancora l' idea di un odio personale, si può calunniare un innocente per immolarlo all' altrui vendetta.

Questo principio la cui verità è si degradante per la specie umana, stringe il più difficil nodo che in fatto di nomina di complici si possa presentare alle investigazioni del Giudice. Manodotto in ogni altro caso dalla guida di vicini rapporti, facili ordinariamente ad essere scoverti nommeno che valutati, egli trova inaridite le fonti delle più valide congetture, quando la sicurezza dell' innocente sia minata dalle occulte trame di stranieri, e sconosciuti interessi. A rischarare fino ad un certo segno dubbj di tanta implicanza, è necessario che l' Istruttore non si limiti alla sola investigazione degli scambievoli rapporti che passino tra l' accusato, ed il complice, ma tutto percorra l' orizzonte della rispettiva loro situazione; e non sarà difficile che la sua diligenza vi afferri lo germe della verità, perchè, la nequizia che si richiede nell' uomo che si elevi in fabro dell' altrui vendetta col mezzo di

una calunnia, ed in colui che d'un siffatto strumento si avvale, fà presumere per necessità di correlazione odj ardentissimi, strettezza di dipendenza, malvagità senza pari; sentimenti in somma esaltati, e facili a smascherarsi da un inquisitore Filosofo.

7.° A credersi alla nomina del socio si esige ch' egli non sia gravato di altre imputazioni.

Questo principio mi sembra strano ed assurdo, quanto lo sarebbe il sostenere che la situazione delle finanze di un uomo si dovesse giudicare *dal numero* delle iscrizioni ipotecarie prese a suo debito. Si dovrebbe pria dimostrare per farlo valere che la malvagità degli uomini stia in ragion diretta al numero delle imputazioni, lo che è falso per due motivi:

a) Le perquisizioni non sono un termometro il più esatto del carattere delle persone. Vi sono degli uomini che senza infrangere le Leggi punitrici han conculcate in modo quelle di società, e di natura, che vincono per pravità di cuore, e di

costumi i più famosi delinquenti ; (a) ve ne sono degli altri che nati con un anima nobile , e nodriti di generosi principj , sono stati spinti al delitto dalla forza d'irresistibili circostanze , dall' attrito di gravi passioni, o da un momento sconsigliato. La condizione di questi ultimi comunque sia più infelice ne' registri penali , è assai migliore di quella de' primi nella bilancia della Filosofia , e della morale.

b) I reati non si contano ma si pesano, Dieci omicidj commessi per provvocazione, apportan meno di onta al colpevole che un furto solo ; v' ha minor malvagità nel consumar diece furti che nel tentare omicidio per mandato; un parricida raggiunge di slancio l' ultima linea della nequizia umana.

8.° Si richiede ancora che non abbia spontaneamente confessato, ma ch' essendo stato convinto abbia nominato i complici.

(a) « Taluno potrebbe non offender guari le leg-
» gi, dicea Montagne, e la filosofia , e la morale
» lo farebbero giustamente frustare. »

Questa proposizione val quanto il dire, per credersi alle assertive di un uomo bisogna ch' egli abbia incominciato dal mentire. Qual ragionevole motivo ci potrebbe indurre a preferire i detti di un pertinace che persistette nelle sue negative fichè non si vidè premuto da irrefragabili pruove a quelli di un accusato che non sapendo neanco a proprio danno esser mendace, spinto dalla ingenuità del carattere, dal rispetto alla Giustizia, o dall' agitazione di una sinteresi non ancora del tutto assopita, rivelò alle prime interrogazioni le proprie colpe, e le persone che le dividevan con lui? Eppure si contano autorevoli opinioni in sostegno di questo assurdo. Analizziamo rapidamente i motivi che che le sostengono.

a) » Il reo che spontaneamente confes-
» sa, e nomina i complici considerar si
» deve come un denunziante, e qualsisia
» accusatore non merita qualsiasi fede (a)

(a) Quest' argomento, e gli altri ch' esporremo in prosieguo son copiati alla lettera da Pagano,

Risposta.

Un tale argomento è principalmente poggiato sulla poca esattezza onde si usa il vocabolo *accusatore*. Questo titolo che nel senso legale conviene esclusivamente a chi sostenga le parti di attore in un giudizio penale, mal si adatterebbe a chi essendovi tratto colla divisa di reo nomini un complice. Ciascuno di essi rappresenta un personaggio diverso. Il primo è impegnato nella scena dallo spontaneo desio di accusare; il secondo vi è trascinato dal fatto altrui: quegli è un nemico certo dell' accusato; questi può essere scevro da ogni livore: l' interesse del primo è sempre diretto alla condanna dell' accusato istesso; quello del secondo ha in mira la propria salvezza o qualche altro diverso motivo che suol' essere il più delle volte indipendente dalla sorte del complice.

---

il quale si mostrò Filosofo più di quello che il permettessero i tempi ne' quali scrisse, ma assai meno di quello che richiedean le materie che furon da lui trattate.

E falso d'altronde *che qualsisia accusatore, non meriti qualsiasi fede*: il suo carattere obbliga il magistrato a dubitar di lui fino ad un certo punto, ma non è già per questo che debbasi riputarlo sempre mendace. La Legge rispettando per questa parte il criterio del Giudice non gli impone che di mettere a calcolo la qualità di denunziante, o di querelante; s' egli il sentisse come testimone, la sua convinzione sarebbe nulla pel dubbio che illuso da questo errore di fatto non abbia tenuto alcun conto della diffidenza che inspirar doveva il carattere di accusatore; ma se dopo di averlo inteso e valutato per tale, abbia ritenute come veridiche le sue voci pel concorso di argomenti che della diffidenza stessa il purgavano, il suo giudizio sarebbe rispettato dalla morale, dalla ragione, e dalla Legge. L'argomento è dunque falso nella sua totalità, perchè nè il complice pareggia sotto i rapporti legali, e morali l'accusatore, nè questi è destituito del dritto ad ogni fiducia.

b) » Quel reo che di sua voglia con-

» fessa è un disperato ; e chi della sua
» salute dispera non dee poter recare in
» periglio l' altrui. »

Risposta.

A me pare che gli errori su' quali è poggiato questo argomento avanzino il numero delle parole che lo esprimono. È da riflettersi in prima che se il reo che confessa spontaneamente è un disperato, chi confessa dopo di essere stato convinto, non è sicuramente animato dalle più felici speranze ; anzi è piuttosto a presumersi qualche lusinga di salvezza in chi ha creduto di poter disarmare, o mitigare il rigor delle Leggi colla ingenuità de' suoi detti, che in un altro il quale persuaso di mettere il colmo alle sue sventure con una confessione, la ricusò costantemente finchè non si persuase della futilità delle sue negative.

Anche ammettendo dall' altra banda, per ipotesi, una compiuta disperazione nell' accusato confesso, questo sentimento potrebbe

tutt' al più esaltare e sciogliere d' ogni freno i suoi rapporti personali, ma non invertirli, consigliandolo a fabbricar la rovina di persone che non avea motivi ad odiare; e quindi se nomini un indifferente niente avran d' incredibile le sue asscrtive; sc nomini all' opposto un nemico, i suoi detti saran sospetti non perchè ha confessato spontaneamente, ma per la inimicizia che passava fra loro.

Confrontiamo infine questo principio con quello onde pretesero di tanto screditare le nomine fatte *sub spe impunitatis*, e rimarremo ad evidenza convinti che nè la speranza, nè la disperazione si possono sublimare ad indizj di verità, o di mendacio, altrimenti ne seguirebbe l' assurdo che lo stesso effetto fluirebbe da cause opposte a diametro, e quindi anche nella carenza di ogn' altro elemento che attenuasse la nomina del complice, si dovrebbe sempre riputarla mendace perchè il nominante sperava, o perchè disperava, di sua salute.

d) « Hassi a temere che il reo confesso

» gli altri con tanta facilità non incolpi,
» con quanta prontezza ha se stesso accu-
» sato ».

Risposta.

Vi ha moltissima differenza tra l' accusare, ed il calunniare; ed è strano d' altronde il presumere che uno il quale non abbia voluto mentire nemmeno a proprio vantaggio, debba farlo per nuocere ad un innocente. L' interesse di far male ad altri, è di gran lunga minore, generalmente parlando, di quello di salvar se stesso: or chi non ha saputo, o non ha voluto mentire per l' impulso di uno stimolo più intenso, fà credere con fondamento che non sia per farlo per la pressione di un più lieve motivo. Se la confessione risulta mendace a riguardo dell' accusato, si dovrà rigettare per corollario anche la nomina del complice, non perchè ha confessato spontaneamente, ma perchè ha confessato il falso; quando all' opposto sia poggiata sul vero, la sua spontaneità dovrebbe

ritenersi come un argomento che l'avvalora finchè non sia sfiancata da altri elementi.

e) Si può interrogare su' complici l'accusato convinto, perchè si presume che difficilmente sia per inficiar gl' innocenti chi ebbe del ritegno a manifestare le proprie colpe. (a)

Risposta.

Quest' argomento dista dalla ragione quanto l' amor proprio dalla morale. Con qual logica si può misurare nell' uomo l' inclinazione a giovare altrui, da quella onde mostri di voler giovare se stesso? La bussola delle umane azioni è l' interesse, ed ognuno ha più interesse a nascondere i proprj delitti, che a rispettar la sicurezza di centomila innocenti. Il più ostinato nel ricusare una confessione per se medesimo, può essere facilissimo a ca-

---

(*a*) *Convictus in socios interrogari potest*; *quia credimus non facile innocentem oneraturum*, *qui ne nocens quidem confiteri voluit*. *Matth. cap.* 5. *tit.* 16.

lunniare un innocente per isfogare una malnata passione. Per affermare il contrario si dovrebbe dimostrare che una stessa molla impegni l' accusato a celare le proprie colpe, ed a rispettare l' altrui innocenza.

f) » Quando il reo per testimonj o per » indizj convinto, ed interrogato su' com- » plici nomina i socj, cessa allora il so- » spetto che abbia confessato di se per » accusare gli altri, servendo o alla pro- » pria vendetta, o all' interesse altrui. »

Risposta.

Io non vedo alcun plausibile motivo che valga per ombra ad eliminar quei sospetti. Le pruove che si raccolgono a danno dell' accusato, han forse la virtù di migliorare la sua morale? d' imporre silenzio alle sue passioni? di spegnere i suoi rapporti? d'invertire le sue premure? di emanciparlo dall' influenza de' potenti che dirigevano i suoi movimenti, e le sue voci? Nulla di tutto questo: anzi se prima di esser con-

vinto egli potea lusingarsi d'interessare i suoi giudici colla ingenuità delle rivelazioni, lo che gli era di stimolo ad esser veridico, è sciolto per la convinzione da questo freno, perchè persuaso che l'aver troppo tardi rivelata la verità, non potrebbe ad alcnn patto migliorar la sua sorte. Egli parla insomma nella sicurezza che o dica il vero, od il falso, i risultati del giudizio saranno a suo riguardo invariabili.

9.° Esigeasi in tempi più barbari che l'accusato avesse convalidata la nomina nella tortura alla presenza de' complici. Volendosi posteriormente conciliare un più ragionevole sistema colla ippocrisia che si professava alle ferree massime che ci furon trasmesse dagli avi, si credette bastevole che una tale convalida seguisse a vista della tortura senzacchè il reo vi fosse sospeso.

Nel comentare un tal principio passeremo sotto silenzio le osservazioni che la tortura riflettono, perchè la filosofia le ha omai rendute volgari, e l'umanità che distingue le leggi regolatrici de' nostri destini ha con-

finato nel regno filologico quel monumento della passata barbarie. La contraddizione fra il nominante, ed il nominato mi sembra utile sotto molti rapporti. Il vivo, ed animato dialogo di uomini posti per sì gravi interessi in contesa potrebbe offrire dei validi schiarimenti attraverso di tutte le simulazioni. Gl' inimitabili accenti della verità darebbero agevolmente ad uno sguardo sagace i mezzi a smascherare l' impudenza che mentisca il linguaggio della franchezza, la pertinacia che usurpi il tuono della costanza, l' innocente cui la sorpresa o la tema spargan le guance del pallore che suole scolorare il colpevole, l'impassibilità del carattere che cerchi d' imporre col contegno della sicurezza.

Ma dovrà forse da tai riflessi conchiudersi che irregolarmente siasi dalle vigenti leggi soppressa la necessità della cennata convalida ? A me pare al contrario che lor si debba applaudire. Non v' ha dubbio che ben si avvisarono gli antichi Giurisprudenti a ritenere questo elemento come utilissimo alla scoverta del vero, ma non dovean poi

dargli tanta importanza da sublimarlo ad indispensabile , ed integral requisito , di talchè se per impreviste circostanze fosse riuscito impossibile di ottenerne il concorso, restava per questo solo difetto affievolito un indizio che offre talvolta per se medesimo una pruova di non lieve momento. Sciolti quindi pel novello regime l' Istruttore ed il Giudice dall'obbligo di sentire ad ogni patto l' accusato in contraddizione del socio , non avranno a temere nella impossibilità di procedervi che restino per una siffatta lacuna indeboliti gli argomenti che sostengon la nomina ; e nulla impedisce all' opposto che si avvalgano di queste risorse quando la circostanza il permetta , ed una prudente saviezza il consigli. Le vigenti leggi a buon conto distruggendo i vincoli delle antiche, e rimanendo vegete ed intatte le ragioni sulle quali eran fondate, non han fatto che togliere alla convalida quel predominio che potea renderla pericolosa alla Giustizia , ed al vero.

10. Il detto di mille socj neppur basterebbe alla convinzione dell' accusato.

Non meraviglio che de Rosa , Maradei, Raynald , Sorge , e quasi la intera genia de' forensi abbia in tal guisa opinato ; mi sorprende però che lo stesso Pagano non abbia sdegnato di arrollarsi sotto i loro stendardi , ed abbia pur tentato di estender l' impero di quel principio , assumendo che il valor della nomina non sia per ombra esaltato dalla pluralità de' correi nominanti.

« Sebbene , egli dice , dall' unione di più
» deboli indizj , per mezzo della lor mag-
» giore quantità possa aversi la perfetta di-
» mostrazione morale , debbono però sif-
» fatt' indizj esser diversi , e non già gli
» stessi più volte replicati : perciochè allora
» sarà l'indizio sempre un solo , come l'unità
» moltiplicata per se medesima non produ-
» ce che l' unità , ed una cosa ripetuta
» quante volte si voglia sarà maisempre
» quella tale sola , ed unica cosa. Or l' in-
» dizio della chiamata di più socj non è
» che un indizio solo più volte ripetuto.» (a)

(a) *Log. de prob. cap. XIV.*

Io mi avviso che un siffatto ragionamento sia falso per le seguenti osservazioni:

a) Primieramente bisogna ben ponderare il senso in cui si usa l' espressione *diversi indizj*. S' egli intende con questo di sostenere che onde gl' indizj crescano in valore per la moltiplicità debban essere di *diversa specie*, il principio è falso nella sua essenza, perchè due o più elementi ancorchè siano della stessa natura, possono, anzi debbono avere quella forza morale che non avrebbe ciascuno di essi isolatamente considerato. Se poi, com' é da credersi, egli abbia inteso di affermare coll' epiteto *diversi* che gl' indizj *non debban essere identici*, il principio sarebbe irregolare nell' applicazione, perchè ciascuno de' socj depone un fatto del quale ha avuta scienza immediata e diretta, e non ripete i detti dell' altro: ciascuno di essi è agitato dalle sue particolari passioni.

b) È vero che l' unità moltiplicata per se stessa non produce che l' unità, ma è vero ugualmente che sommando insieme diverse unità si ottiene la pluralità. Or io

non vedo alcuna ragione per la quale l'analista debba moltiplicare, e non sommare i prodotti delle sue investigazioni.

c) La supposizione che molti correi possano convenire nello stesso mendacio, perchè tutti mirano allo stesso scopo di salvarsi, val pochissimo in fatto, perchè i rei confessi non han molta speranza di emergere incolumi dal giudizio; e vale anche meno in linea di ragione perchè ammesso ancora che si accordino tutti nel fine, sarà ben difficile che si accordino ancora nel credere che il calunniare quel tale innocente sia l'unico mezzo a raggiungerlo.

d) Se al desio di salvarsi venga sostituito, com'è più regolare, quello di una vendetta, la qualità di correi non induce nè per necessaria, nè per probabile conseguenza, che debbano convenire nelle passioni medesime, perchè i sentimenti personali sono eccitati da cause indipendenti dal delitto, e quindi a sfiancarsi i risultati morali della loro uniformità si richiede l'impulso di un altro motivo qualunque che abbia coalizzati i loro interessi a danno del socio nominato.

e) Non v' ha dubbio che il detto concorde di molti testimonj interi val più di molti socj, ma questo principio compruova che più testimonj stiano al confronto di più correi come un testimone ad un correo, il che è un assioma; e non che più correi sono pari ad un solo, il che sarebbe un assurdo. Supponete per esempio che un testimone sia valutabile come dieci, un correo come quattro: tre testimonj darebbero il prodotto di trenta, tre correi quello di dodici.

Articolo. II.

Mezzi più idonei alla valutazione della chiamata del correo.

Le assertive del complice valgono specificamente meno di quelle di un testimone per lo doppio motivo, ch' egli ha un interesse nel giudizio in cui figura, e la sua qualità di accusato fa presumere che possa mentire anche per l' impulso di lievissime cause. A ravvisarsi adunque fino a qual

punto debbasi dubitar di sua fede, è necessario di consultare le circostanze che mettano in vista colla possibile precisione le sue qualità morali, e quelle che chiariscano gli interessi che potevano eccitarlo a mentire, secondo le seguenti norme.

1.° I delitti, come altrove dicemmo non sono l' esclusivo termometro della morale dell' uomo, e quindi è necessario di esaminare

a) il carattere in generale dell' accusato.

Un vile che anche prima di essere confinato sulla scranna de' rei avesse dati saggi non equivoci di malvagità, e di perfidia, aggiungerebbe al discredito che gli fluisce dal delitto i sospetti che sorgerebbero dallo scrutinio di sua passata condotta, e si avrebbe tutta la ragione a presumere che la verità sia straniera al suo labbro, come la virtù al suo cuore. Un infelice all' opposto che si trovi nel numero de' delinquenti per la forza di straordinarie combinazioni, e presenti ai suoi giudici l' intero quadro dell' antecedente sua vita senza motivi ad arrossirne, offrirebbe nelle sue qualità una

garantia capace talvolta di purgar la macchia che gli apportava la sua imputazione. Meno atterrito dalla pena che il minaccia, che dalla memoria del suo delitto, egli sarà geloso nella stessa umiliazione che lo circonda della nobilità de' suoi sentimenti, e si guarderà dall' infamar la sua mano col pugnale della calunnia.

b) La qualità dell' imputazione.

La calunnia è l' indubitata conseguenza di un carattere perfido, e vile, ma non tutt' i delitti procedon da lui. A ben valutarsi adunque la morale dell' accusato è necessario di ponderare i rapporti della calunnia coll' azione messa a dilui debito. Chi attenti per mandato agli altrui giorni, o ne recida il corso col veleno, uso a sfogar con mezzi degradati, ed infami le proprie passioni, o ad elevarsi in sicario delle altrui, darebbe fondati argomenti a sospettare che abbia tentato colle sue dichiarazioni d' immolare un innocente alla sua vendetta, o di vendere una seconda vittima all' occulto risentimento di un terzo. Laddove poi si trattasse di un uomo, accusato

soltanto di aver aggredito a petto scoverto chi lo avea adontato nei dritti, o nell'onore, si andrebbe incontro ad illazioni affatto diverse, perchè l'eccedere nella tutela di se stesso indica piuttosto l'effervescenza, che la depravazione del cuore.

c) La diloro quantità.

Mal si avvisarono per le ragioni che nell'antecedente articolo abbiam riportate i nostri antichi forensi nel ritenere il numero delle imputazioni come il solo termometro delle qualità morali; ma s'ingannerebbe ugualmente chi non volesse tenerne alcun calcolo. Ogn' imputazione è una ferita più o meno importante alla opinione dell'accusato: la diloro moltiplicità, anche quando si tratti di lievi trascorsi compruova almeno il predominio che han le passioni sulla dilui ragione, e bisogna sempre stare in guardia contro i detti di coloro i quali sian più flessibili agl' impulsi delle prime, che al grido della seconda.

Determinati co' mezzi che abbiam discuss' in questo articolo, e con quelli che più diffusamente svolgemmo nel secondo libro,

il carattere, e le qualità morali dell' accusato, è indispensabile che ugual diligenza si adopri nell' investigar gl' interessi che abbian potuto eccitarlo a delle false rivelazioni; poichè la chiamata del correo diverrebbe più sospetta e dubbiosa a misura che gl' interessi ond' era premuto si trovino in corrispondenza colla disposizione morale ch' egli mostrava a mentire.

Un reo potrebbe calunniare

1.° Per ottener la propria salvezza nella condanna del complice. Ad ammettersi però una tale presunzione, si esige

a) Che possa, o almeno immagini di potersi salvare malgrado la propria confessione.

b) Che il nominare il socio serva d' alimento alle sue speranze.

c) Che in lui si abbia il concorso di un interesse almeno presunto a salvare i veri suoi complici, e sostituir loro degl' innocenti, anche a rischio di decadere col suo mendacio dal vantaggio della sperata impunità.

2.° Per la brama di minorare il proprio delitto, aggravando la sorte del complice.

Una nomina anche la più credibile nella sostanza non avrebbe alcun valore nelle circostanze accidentali che tendessero a sfiancare la propria imputazione, rovesciandola nella massima parte su' correi.

3.° Per isfogare una vendetta. Il valor morale della nomina rimarrebbe sensibilmente affievolito dalle pruove che attestassero una grave inimicizia tra il socio nominante, ed il nominato; perciochè se ogni nemico è sospetto, dev' esserlo a doppio titolo chi sia nemico ad un tempo, ed immorale.

4.° Per servire alle altrui insinuazioni. Gli estremi che possono legittimar questa idea, sono:

a) Degradazione somma nell' accusato, o somma ignoranza, per essere facilmente aggirato dalle illusioni, o dalle promesse.

b) Considerazioni morali, politiche, o sociali, le quali faccian presumere almeno che il socio nominato abbia de' potenti nemici impegnati alla sua perdita.

c) Rapporti e dipendenze che stringano l'accusato ai presunti motori della calunnia.

5.° Non abbiam parlato finora che del caso in cui si sostituiscano supposti complici ai veri, ma può anche avvenire che taluno dalla speranza, dall' intrigo, o dal desio di vendetta istigato, finga de' complici in un delitto ch' egli solo commise, o simuli pure ad un tempo reato, e colpevoli. Onde si tema il concorso di siffatti fenomeni, si richiede, che oltre gli estremi che abbiam situati in corrispondenza di ciascuna delle indicate cause motrici, sia di tal natura il delitto che l' accusato potea commetterlo senza l' altrui cooperazione ovvero che non sia sostenuto da alcuna pruova di fatto, e poco o nulla comprometta la sorte del nominante, secondo le idee che abbiamo tracciate sotto il numero primo dell' antecedente articolo.

Articolo III.

Riassunto dell' esposte osservazioni.

Riducendo a pochi, e generali principj le illazioni che risultano da quanto si è diffusamente analizzato ne' due precedenti articoli si può conchiudere che la nomina del correo sarà urgentissima quando sia dimostrato

1.° Che il reato sia effettivamente avvenuto.

2.° Che non poteasi consumarlo senza la cooperazione di più individui.

3.° Che la confessione sia vera a riguardo del nominante.

4.° Che il dilui destino sia indipendente da quello de' complici.

5.° Che i risultati del giudizio sian presso a poco gli stessi per lo primo, e pe' secondi.

6.° Che tra il nominante, ed i nominati vi eran tali relazioni all'epoca del delitto, che si possa presumere in essi la scam-

bievole confidenza necessaria alla loro associazione.

7.° Che la carenza di una proporzionata inimicizia escluda l' idea che siasi rivelato per desio di vendetta.

8.° Che l' accusato sia indipendente dalle persone impegnate a danno de' complici.

9.° Che il calibro ed il numero delle imputazioni messe a dilui debito, e le sue qualità morali autorizzino la supposizione che gli sia rimasta una dose di morale, o di pudore almeno.

10.° Che manchi ogni sospetto di complicità contro le persone che l' accusato avrebbe interesse ad occultare per dettami di natura, o per altre considerazioni.

11.° Che le pruove raccolte attestino la verità de' fatti rivelati, valquantodire che la confessione, e la nomina siano *vestite*, secondo l' espressione de' nostri forensi.

12.° Ch' essendovi diversi accusati confessi siano tutti uniformi nella nomina del complice.

Laddove di siffatti estremi si avesse compiutamente il concorso, non sentirebbe d'

imprudenza l' affermare che il detto del socio a quello di ogni altro idoneo testimone potrebbe uguagliarsi ; poichè rimosse le cause che ne affievoliscono la credibilità , si dovrebbero parimenti rimuovere le dubbiezze di risulta. Ma essendo frequentissim' i casi , in cui la maggior parte degli esposti requisiti manchino affatto, o non si abbiano i mezzi a chiarirli , sarà della saviezza dell' Istruttore il proporzionare la sua diffidenza alla qualità, e quantità de' vuoti che un tale indizio fiancheggino , ed investigar gli elementi che minorando gli equivoci , ne mettano in vista con maggior lume la stabilità , o l' insufficienza.

LIBRO IV.

DE' TESTIMONJ.

Essendo i testimonj gli organi della certezza morale, non solamente bisogna conoscere quanto valga un indizio in se stesso, ma scandagliare con ogni accuratezza quanto merti di fede la persona che ne deponga. È questa la più difficile fra le operazioni onde il criterio del Maggistrato deve occuparsi; perciochè alla sola Divinità è dato di leggere nel cuore umano, e l'uomo arrischia di cadere in funestissimi errori quando si eleva in interprete delle intenzioni, e de' sentimenti. Quante volte non ci siamo ingannati nel giudicare dell' espressioni di chi per lunga familiarità ci era cognito! Come non temere di esser tratti nel medesimo scoglio nel valutare una voce che per la prima volta ci risuoni all' orecchio? Eppure da quest' uni-

ca valutazione dipendon sovente le più intricate quistioni. Essendo solamente valevoli ad agevolarla una finezza di tatto cui non si acquista senza un assidua meditazione sul cuore umano, e la conoscenza de' fatti particolari che in tante variazioni ed equivoci sogliono avvilupparsi, lungi dal dettar delle regole che possano ritenersi come termometri esatti e precisi della credibilità, non faremo che indicare i principj generali a consultarsi per ben dirigere il criterio morale: sarà della saviezza dell' Istruttore il determinare quali di essi debbano applicarsi alle particolari circostanze, e fino a qual punto abbiano in ciascun caso a militare. Imiteremo colui che non potendo manodurre e seguire un viaggiatore in ignoti sentieri glie ne indica in astratto le direzioni, e gli addita i più importanti segnali che dovrà consultare per via.

Secondo queste vedute il presente libro andrà diviso in 5. titoli, ne' quali esamineremo.

1.° Le disposizioni di legge relative ai testimonj.

2.° I loro requisiti personali.

3.° Le circostanze che ne sfiancano la credibilità.

4.° I mezzi da ricondurli alla verità.

5.° L' applicazione de' principj generali ad alcune date classi di testimonj.

TITOLO I.

Disposizioni legislative.

CAPITOLO I.

Leggi abolite.

Articolo I.

Giurisprudenza Romana.

I Romani Giureconsulti furono espertissim' indagatori delle cause che potevano attenuar la fede de' testimonj, e ci avean rimasti degli utilissimi canoni a ben giudicarne. Ma quando col progresso del tempo si conferì, secondo l' espressione dell' Abate Cesarotti (a) *ad una folla di sapienti il potere inalienabile della sovranità*; quando si vollero coalizzare gli sparsi elementi che non presentavano que' sim-

(a) *Relaz. accadem.*

metrici rapporti, da' quali può solamente risultare l' armonia del composto; quando finalmente si diede universale impero all'emanazioni ch' erano state il prodotto di speciali vedute, soggiacque l' idoneità dei testimonj agli influssi di tante restrizioni, che il numero delle persone, che potean deporre in un giudizio penale, era poco più esteso di quelle cui la legge abilitava ad intervenire alla solenne stipula di un testamento. Rimasero infatti esclusi dalla confidenza del potere giudiziario

1.° Quelli che avean rapporti di famiglia colle parti (a).

2.° Gli amici (b).

3.° I dipendenti (c).

4.° I nemici (d).

5.° I servi (e).

6.° I patroni, e gestori di negozj (f).

(a) *L. 3. cod. de test. L. 24 ff. cod.*
(b) *L. 5 Cod. eod.*
(c) *L. 5 Cod. eod.*
(d) *L. 3 ff. eod.*
(e) *L. 7 et 8 Cod. eod.*
(f) *L. 25 ff. eod.*

7.° I liberti (a).

8.° Quelli ch' erano *sub judice*, o condannati (b).

9.° Gli infami per delitto o per mestiere (c).

10.° Gli adulteri (d).

11.° Le prostitute (e).

12.° Quelli che avean data prova di malafede (f).

13.° Quelli ch' erano stati convinti di antecedente corruzione (g).

14. I condannati come autori di libelli famosi (h).

15.° Quelli che avevano avuta parte al delitto (i).

(a) *L.* 12 *Cod. eod.*
(b) *L.* 3 *ff. eod.*
(c) *L.* 13 *ff. eod.*
(d) *L.* 4 *ff. eod.*
(e) *L. L.* 3 *§.* 5 *ff. eod.*
(f) *L.* 5 *ff. eod.*
(g) *L.* 3 *§.* 5 *ff. eod.*
(h) *L.* 21 *ff. eod. et L.* 5 *§.* 9. *ff. de injur.*
(i) *L.* 13 *Cod. de test.*

16.° Quelli che non erano ancora giunti al ventesimo anno (a).

17.° Le persone che altra volta avean deposto in un giudizio pubblico a carico dell' accusato (b).

18.° Quelli ch' eran presi dalla casa dell' accusatore (c).

Emergeva da queste disposizioni

1.° Che l' idoneità de' testimonj si aggirava sovra idee nella piupparte indeterminate, e non suscettibili di uniformi applicazioni. L' amicizia, l' inimicizia, la dipendenza, la malafede ec. sono sentimenti che possono subire mille diverse valutazioni, quando non siano contraddistinte da un estremo preciso. Le relazioni medesime che taluno ritenga per sufficienti a comprovarli, possono sembrare ad un altro inefficaci, e quindi l' eccezioni in esame, mentre tendevano ad inceppare il Magistrato, chiudevano una porta all' ar-

(a) *L. 20 ff. eod.*

(b) *L. 23 ff. cod.*

(c) *Testes eos quos accusator de domo produxerit interrogari non placuit.* L. 24 ff. de test.

bitrio , e glie ne aprivano un' altra più comoda , e sicura.

2.° Molte circostanze ritenute come ostacoli a deporre , non erano in alcun rapporto co' sentimenti che valgono ad inspirare verità , o mendacio. A credersi generalmente parlando che un uomo sia facile a commettere una turpe azione, bisogna che ne abbia commesse altre volte del medesimo genere ; nè si può derogare a questa regola , che nel solo caso in cui si tratti di trascorsi che senza essere in corrispondenza con una passione determinata , diano indizio di un cuore depravato , e corrotto. Chi attenti , a cagion d' esempio , alla vita di un suo simile , commette più grave reato di quegli che porti la mano alle altrui sostanze ; il furto ciò nonpertanto sarebbe un antecedente di maggior peso dell' omicidio in una causa di falsità , perchè tra il rubare , ed il falsare , vi è quella relazione che manca tra il falsare , e l' uccidere. Rimontando con questi principj all' esposte disposizioni, qual evvi rapporto , io dimando , tra l' a-

dulterio e la falsa testimonianza. Con qual fondamento si pretese di escludere da' giudizj penali l' autore di un famoso libello, il cui delitto consiste alcuna volta non già nell' aver mentito, ma nell' aver pubblicata qualche verità che la legge, la società, e la morale gli vietavano di appapalesare?

3.° Parecchie esclusioni eran fondate sovra motivi che inspiravan piuttosto l' obbligo di una certa prevenzione, che una compiuta diffidenza. I rapporti di gratitudine, l' esser minore di vent' anni, l' aver deposto altra volta contro dell' accusato, l' esser soggetto ad un giudizio penale, e le altre simili circostanze possono imporre al giudice l' obbligo di procedere con più oculatezza, ma non sente di molta saviezza il portar tant' oltre la cosa da dichiararli affatto incapaci di attestare in giudizio.

4.° Anche nel concorso de' più validi motivi, non sembra commendevole nè vantaggiosa l' assoluta esclusione del testimonio, perchè:

a) Si proclamava indirettamente l' im-

punità de' delitti a riguardo de' quali non si potevano avere degli schiarimenti che da persone cui si era tolta la facoltà di deporre.

b) Un malvaggio autorizza la presunzione di esser facile a mentire, ma non per questo si avrebbe dritto ad affermare ch' egli non sia per dire giammai la verità. Era quindi giusto, che si escogitassero i mezzi da non rimanere illuso da' suoi mendacj, senza rinunziare alle utili rivelazioni, che alcuna volta potrebbero emanar dal suo labbro.

c) L' inibizione a deporre avvalora la scambievole fiducia tra' perversi, che la legge è nell' obbligo di neutralizzare.

Queste verità furono in briev' ora intese dagli stessi Romani giurisprudenti, che si vider quindi astretti a sottoporre gli esposti dettami all' impero di parecchie eccezioni, che senza eliminare gli inconvenienti che fluivano dalle regole generali, apriron l' adito a delle nuove abberrazioni, prescrivendo.

,) Che i servi avesser deposto dopo di essersi purgati nella tortura.

Lo storpiare il corpo non cambia la condizione dell' uomo, e non raddrizza le tendenze dell' anima.

„) Che ne' casi più importanti si ricorresse all' espediente medesimo anche a riguardo de' più distinti personaggi.

Il tormentare ingiustamente un uomo non era un mezzo molto efficace ad inspirargli dell' interesse pel giusto e per l' onesto.

„„) Che ne' delitti più atroci si fossero accolte le deposizioni delle persone che la legge avea dichiarate intestabili.

Questo principio è fondato sulla stessa logica della quale farebbe mostra la facoltà medica se nel niegare ad un aspirante l'autorizzazione a salassare, per mancanza di abilità, gli permettesse di esercitare le funzioni cerusiche nel parto cesareo, e nell' operazione della pietra.

Articolo II.

Legge de' 20 Maggio 1808.

Gli inconvenienti enunciati sotto i primi tre numeri dell' articolo antecedente, e quelli onde ne avevano aumentata la mole i Legislatori de' mezzi tempi ed i forensi scomparvero in buona parte dal nostro foro alla pubblicazione della legge in esame, colla quale

1. Si dichiararono incapaci di far testimonianza

a) I congiunti fino al 4. grado di affinità o di cognazione con una delle parti (a).

b) Gli avvocati e procuratori della causa per le circostanze ch' eran loro affidate da' clienti (b).

c) I nemici capitali de' rei (c).

d) Gl' infami di fatto, o di dritto (d).

(a) *Art.* 137.
(b) *Art.* 138.
(c) *Art.* 141.
(d) *Art.* 141.

e) I mendici che avevano imputazioni anche leggerissime (a).

f) I catturanti, e quelli che in qualunque modo avean violata la propria indifferenza (b).

2. Si prescrisse che il detto degli impuberi si raccogliesse in un certificato del cancelliere, e fosse considerato come una notizia stragiudiziale (c).

3. Si adottò lo stesso metodo del certificato pe' sospetti di complicità, e pe' catturanti quando fosse occorsa la necessità di sentirli, vietandosi a' primi la prestazione del giuramento (d).

4. Per ovviare alle limitazioni che fluivano da simili eccezioni

a) Si dispensò agl'impedimenti esposti sotto il numero primo, quando i testimonj che n' eran colpiti fossero stati necessarj, esclusi però sempre i nemici capitali, e gli avvocati, e procuratori (e).

(a) *Art.* 141.
(b) *Art.* 142.
(c) *Art.* 193.
(d) *Art.* 144.
(e) *Art.* 142.

b) Si ritennero come necessarj di dritto

,) I congiunti ne' delitti commessi fra loro gli uni contro gli altri.

,,) Gl' impuberi ne' delitti commessi parimenti fra loro.

,,,) I detenuti e servi di pena ne' delitti commessi nelle prigioni, e luoghi di pena.

,,,,) Le meretrici pe' delitti commessi ne' lupanari.

,,,,,) I mendici quando mancavano altri testimonj (a).

5. Ne' ricatti e ne' furti di strada pubblica ed in campagna furono sublimati al grado di testimonj idonei, e necessarj i dirubati, il cui detto fosse avvalorato

,) Dalla rinunzia al danno sofferto.

,,) Dagl' immediati conquesti.

,,,) Da tre testimonj che ne attestavano la buona vita, e fama.

,,,) Dalla ricognizione eseguita in un atto di affronto (b).

Avverso di un tal sistema si possono fare le seguenti riflessioni

---

(a) *Art.* 142.
(b) *Art.* 145.

1. Gl' impedimenti riportati sotto la lettera *a* del n. 1. presentavano un doppio sconcio

a) Equiparando la cognazione e l' affinità attribuivano uguali effetti a cause di ben diverso calibro; perciochè essendo i vincoli della parentela assai più imponenti di quelli della semplice affinità, ragion voleva che si accordasse alla influenza dei primi un' atmosfera più estesa.

b) Non sembra neppure commendevole l' essersi livellati alle stesse norme i congiunti dell' accusato, e quelli dell' accusatore. I primi debbono supporsi maisempre impegnati alla salvezza del giudicabile, e quando anche rinunziassero a questo sentimento diverrebbero nulla meno sospetti per la poca fiducia che inspira chi abbia conculcate le voci della natura, e del sangue. Sarebbe altronde un secondo oltraggio all' umanità l' approfittare della durezza di un padre di un figlio o di un fratello per mandare un infelice al supplizio, e quindi non si puole a meno di applaudire al disposto che ne dettava in ogni caso la

esclusione, ma erano adottabili diversi principj a riguardo de' congiunti dell' accusatore, come quelli, che non incontravan l' ostacolo delle medesime osservazioni.

2. Le altre disposizioni riportate sotto il numero 1. riproducevano rispettivamente buona porzione delle irregolarità, onde abbiam tenuto discorso nell' analizzare i principj adottati dalla giurisprudenza romana. Mi sembra innoltre che sentisse di pedanteria l' espediente di ricevere in un certificato il detto de' testimonj colpiti da qualch' eccezione. La fede e la credibilità di un deposto qualunque dipendono per così dire dalla materia, e non dalla forma. Il Legislatore ha saggiamente preferito il metodo del dialogo, come quello che alla maggior chiarezza, ed intelligibilità unisce il vantaggio di una più facile imitazione. Qual prò che agli acciacchi personali del testimone si aggiunga il pericolo di riportarne con poca fedeltà le idee variandone l'ordine, ed il contesto?

3°. Essendosi abilitato il Giudice a sentire i testimonj eccepibili, quando gli aves-

se riputati necessarj, si annullarono in fatto tutte le limitazioni che andavan soggette all' impero di questa misura; perciochè l'escludere un testimone quando non sia necessario, val poco meno che l'escluderlo quando non sia testimone. Intanto mentre si violava da una banda il criterio del Magistrato, se ne raddoppiava dall' altra l'arbitrio, accordandogli gradatamente la facoltà di decidere, prima della necessità de'testimonj sospetti, quindi della credibilità de'sospetti dichiarati necessarj.

4.° Il privilegio accordato a'dirubati era in certa guisa eversivo della libertà del criterio morale, e si appoggiava a'requisiti poco sicuri, perchè

a) La rinunzia al danno era tutta illusoria ne'furti simulati, ed anche ne'permanenti quando l'accusato mancava dei mezzi ad indennizzarlo. Anche fuori di questi casi, un querelante che per la deficienza delle pruove si accertava che avrebbe perduta l'indennizzazione, e la vendetta se persisteva nel pretenderle entrambe, e che la rinunzia della prima gli sarebbe

valuta di mezzo ad ottener la seconda, si piegava ben volontieri ad un atto che in apparenza decimava i suoi dritti, ma in sostanza ne promoveva lo sperimento.

b) Costava pochissimo imbarazzo il mettere de' falsi conquesti.

c) I testimonj che deponevano la buona vita e fama del dirubato erano una garantia troppo debole della verità de'suoi detti.

d) L'affronto era un mezzo inefficace o pericoloso nel concorso di una conoscenza precedente; fuori di questo caso era equivoco per la facilezza onde possiamo illuderci nella identificazione delle persone (a)

(a) *V. Lib. III. Cap. II. Art. I.*

CAPITOLO II.

Leggi vigenti

ARTICOLO I.

Esame delle disposizioni

I principj che a riguardo della idoneità de' testimonj sono in vigore, avendo fuse nel calcolo morale della credibilità la maggior parte delle vetuste eccezioni, si limitano ad eliminare dal rango de' testimonj le persone che uniscono, se così lice esprimermi, al loro interesse a mentire l'obbligo di non rivelare i fatti che possano deteriorare la sorte dell' accusato. Essi hanno avuto in mira non solamente la scoverta del vero, ma il rispetto ancora che si doveva a' più importanti rapporti di società, e di natura. Altre norme si aggiunsero altronde per arginare, per quant'era possibile, l'abuso del criterio morale, senza violarne l' ampiezza. Le regole che si

attinsero da questa doppia sorgente son le seguenti:

1°. Si vieta a pena di nullità di ammettere a deporre nella pubblica discussione

a) Gli ascendenti, o discendenti dell' accusato, o di uno de' coaccusati presenti alla medesima discussione.

b) I fratelli e le sorelle di 2. grado.

c) Il conjuge.

d) I difensori delle parti su' fatti la cui scienza dipenda dalla fiducia che le parti stesse han riposto nel loro patrocinio.

e) Il denunziante la cui denunzia sia pecuniariamente ricompensata dalla legge (a).

2.° Ogn' altra eccezione non toglie al testimone la facoltà d' intervenire nella pubblica discussione, nè lo fa cancellare dalla lista, ma entra soltanto nel calcolo della fede della sua deposizione (b).

3. I condannati a pene criminali dalla reclusione inclusivamente in sopra non pos-

---

(a) *Art.* 202 *ll. sulla proc. pen.*
(b) *Art.* 204 *dd. ll.*

sono deporre ne' giudizj penali che per dare delle semplici indicazioni (a).

Le altre poche teorie che i testimonj riflettono si rapportan tutte alla pubblica discussione; quindi le accenneremo soltanto quando il bisogno lo esiga per illustrare la facoltà, ed i doveri dell' Istruttore; intrattenendoci frattanto ad un brevissimo comento di quelle che abbiam divisate, non possiamo a meno di convenire ch' elle siano il prodotto di una profonda filosofia, e consone a' dettami della più pura giustizia.

Il magistrato si lusingherebbe invano di rinvenire delle persone che fosser veridiche a danno del genitore del figlio del conjuge, o del fratello; ed ove pure uno snaturato si elevasse in istrumento della rovina di persone che da vincoli sacri contanto erano a lui legate, quale inspirar potrebbe fiducia alle leggi scritte quel mostro che non ebbe ritegno a conculcare le più imperiose, ed auguste che

(a) *Art.* 17. *ll. pp.*

avea dettate natura? Chi avrebbe altronde salvato il Legislatore dalla taccia di averne in certo modo autorizzata la violazione, e di aver seminata la diffidenza e la discordia nelle famiglie, se testimonj di simil fatta avesse accolti per poco? Lode alla di Lui sapienza che li volle in ogni caso espulsi. Allontanandosi da queste norme avrebbe compremessi i costumi senza migliorare gran fatto l' andamento della giustizia.

La società che non di rado crea de' rapporti che quasi pareggiano quelli della natura esigea che il principio medesimo si adottasse a riguardo degli avvocati per le cose ond' abbiamo scienza dalla fiducia che il giudicabile in essi riponga. Il dritto della difesa costituisce la più preziosa garanzia del patto sociale. La legge dovea rispettarlo, e sarebbe stata un' insidia l'intorbidare l' estrema risorsa che si accorda ad un misero.

Il denunziante la cui denunzia sia pecuniariamente dalla legge ricompensata meritava per motivi diversi dagli esposti, ma

nommeno di essi importanti di soggiacere alle medesime disposizioni. La venalità l' interesse la degradazione, onde il suo fatto medesimo attestava il concoroso, dettava la necessità di eliminarlo affatto da una classe cui non si puole appartenere senza una dose, almeno presunta, di probità, ed indifferenza. La sua comparsa nella pubblica discussione dando apparenza che l'autorità pubblica avesse in certa guisa comprato un testimone a danno dell' accusato, avrebbe arrecata una ferita alla sicurezza individuale. Il Legislatore ha contestato quanto ella gli fosse a cuore dettandone ad ogni patto l'esclusione. Se il principio medesimo si fosse adottato dal Veneto foro, i fasti di quella Repubblica non sarebbero denigrati dal supplizio del benemerito, ed innocente suo Foscarini (a).

(a) Antonio Foscarini Senatore, e Cavaliere distinto si ritirò in Venezia dopo diverse missioni diplomatiche sostenute con zelo e con saviezza. Avendo una favorita presso il palazzo dell' Ambasciatore di Spagna si recava ogni notte a visitarla. Si profittò di questa circostanza per accusarlo di

Non si poteva sublimare al grado di testimonj idonei i condannati alle pene ond' abbiam fatta parola senza rovesciare simultaneamente i principj di ragione che vietavano di prodigare la confidenza alla infamia, e le norme regolatrici dell' esercizio de' dritti civili, fra' quali non prende l' ultimo rango quello di far testimonianza; non essendo però difficile che uno sciagurato di similfatta si trovi in sito di tributare alla giustizia l' iniziativa di quelle pruove che fornir non potrebb' egli stesso, la legge a buon dritto lo abilita a contribuire alla scoverta del vero, dopo di averlo

---

criminosa corrispondenza con quel Ministro. La perfidia de' testimonj e la precipitanza de' giudici lo fecero soggiacere all' estremo supplizio. Uno del Consiglio de' diece nel leggere indi a qualche giorno il processo di un accusato di falsa testimonianza, si ricordò ch' egli avea forniti i principali elementi alla condanna di Foscarini. Se gli fecero delle nuove interrogazioni, ed egli attestò l' innocenza di quel misero, aggiungendo che aveva deposto contro di lui *per guadagnare il premio che si concedeva à rivelatori di un delitto di Stato.* Quest' argomento ha fornito il soggetto di un caldissimo dramma al Cavalier Pindemonte.

destituito de' mezzi ad inorpellarlo co' suoi mendacj.

Gli acciacchi ch' evadon la sfera di quelli che abbiam discussi non tolgono al Magistrato la facoltà di adoprare i mezzi che la legge ha messi in suo potere per astringere il testimone alla rivelazione del vero, nè agiscono con tanta forza, che il costringano ad essere in ogni caso mendace. A conoscersi fino a qual punto egli abbia risentito gli influssi delle cause diverse che potevano deviarlo dal sentiero della verità, bisogna consultare le individuali circostanze del fatto, che sottratte alla conoscenza del Legislatore sono sì facili a penetrarsi dal Magistrato, ed era quindi giusto il delegarne alla di costui saviezza la ponderazione.

Articolo II.

Influenza delle disposizioni medesime sul processo scritto.

Si potrebbe a prima vista affermare che le vigenti leggi non tolgano all' Istruttore la facoltà di sentire anche i pochi testimonj cui s' interdice il dritto a deporre, perchè il divieto esclusivamente riflette la pubblica discussione ; e sembra che un tale avviso, autorizzato dal contesto delle disposizioni esaminate disopra, sia pure onfermato dall' articolo 203 delle leggi sulla p. p. ove si dice che anche quando si ammettano a deporre in dibattimento de' testimonj eccepibili, la nullità resta coverta dal silenzio qualora non siasi opposta prima dell' esame. Io son però di avviso, che laddove si rimonti allo spirito delle disposizioni medesime, se ne debba curare l'adempimento anche nel corso dell' istruzione, sull' appoggio de' seguenti riflessi :

1.° Gli atti d' istruzione si compilano nella

veduta di preparare, ed assicurare i materiali che debbonsi discutere in dibattimento. Or se le deposizioni de' testimonj in esame non possono essere nè valutate, nè lette, nè intese, chi si occupasse a raccoglierle spenderebbe il suo tempo in coltivare un elemento sterile, ed infruttuoso; ed il Magistrato ha l' obbligo di astenersi non solamente dagli atti nulli, ma anche da quelli che siano *evidentemente* inutili.

2.° L' immaginare che i loro detti potessero andare accolti pel silenzio delle parti, sarebbe un concepire de' progetti sulla ignoranza o sulla sventura, sentimento che sentirebbe quasi d' insidia, e che non mi sembra degno della nobiltà colla quale deve procedere un agente della giustizia.

3.° Anche ammessa l' ipotesi dell' acquiescenza, resterebbe rimossa la nullità *legale*, ma non la nullità *morale* di simili disposizioni, perchè i vincoli di natura non si rallentano, pel difetto di una protesta.

4.° Il Legislatore, come altra volta dicemmo, ha inteso colle disposizioni in esame di tributare un' omaggio a' riguardi che

si dovevano a' più preziosi legami di società, e di natura; ragion vuole che l' Istruttore si uniformi a queste benefiche intenzioni anche nella carenza di un espresso divieto.

Van solamente sottratte a queste riflessioni i denunzianti pecuniariamente ricompensati, come quelli a riguardo de' quali l' ostacolo a deporre sorge dopo la denunzia, valquantodire quando i loro detti sono stati già ricevuti nel processo scritto.

CAPITOLO III.

Rapporti tra l' antica, e la vigente giurisprudenza.

ARTICOLO I.

Influenza morale delle antiche leggi relative a' testimonj sugli attuali giudizj.

A ben definire i rapporti che passino tra una legge antiquata, e quella che ne abbia dettata la soppressione, è necessario di

analizzar lo spirito dell' una e dell' altra, ed indagare i motivi che loro servan di base. La lenta azione de' secoli diversificando le abitudini, le instituzioni, la morale, ed i bisogni, obbliga in alcuni casi il Legislatore ad allontanarsi dalle vetuste sanzioni perchè si collidano colle novelle politiche vedute, o colle innovazioni che siansi apportate allo stato, ed alle qualità delle persone. Le antiche leggi attaccate allora nel loro germe, e rovesciate per così dire da' cardini, divengono affatto straniere alla giurisprudenza nazionale; e destinate ad alimentare la curiosità del Filologo, piuttosto che i calcoli del Giureconsulto, non possono servire a quest' ultimo che per ispianargli talvolta l' intelligenza di altre più utili disposizioni: tali sono a cagion d' esempio le leggi tutte che riflettono la servitù, la tortura, il divorzio, e le altre pratiche di similfatta, che i benefici influssi della religione, e dell' incivilimento han già mandate in disuso.

Apportando altra volta le nuove leggi una semplice modificazione a' principj sui

quali eran fondate le antiche, le sommetton soltanto a delle parziali innovazioni, come avvenne per la piupparte di quelle che i contratti riflettono, ed allora non solamente si trovano spesso utilissime a chiarire il senso, e le ambiguità che si potrebbero incontrar nelle nuove, ma costituiscono una giurisprudenza ausiliaria che la volontà del Legislatore ha rianimata pe' casi che non furono da lui contemplati.

Non è difficile infine ad avvenire che, rimanendo ferma ed inconcussa la ragion della legge, e l' utilità de' suoi risultati la si abolisca nella sola veduta di diversificare l' applicazione, ed il movimento de' principj che l' avevano eccitata. Essa non perde in questo caso, che il valor *nominale* per così dire, e tutto conservando l' intrinseco, rimane avvicinata da' più stretti rapporti al sistema che la rimpiazza. Prendon rango eminente in queste classe le leggi che tracciavan le regole del criterio *legale*, e che posteriormente sono state fuse nel *morale*. Il Legislatore che le ha soppresse lungi dal derogare a' principj on-

*

d' erano sostenute, ne ha devoluto il calcolo alla prudenza del magistrato, perchè la ragione il convinse che non poteano livellarsi con equazioni uniformi. Abilitando a deporre moltissimi che nol potevano sotto gli auspicj del psssato regime, egli non ha inteso di conferire alla passione il disinteresse, al nemico l' indifferenza, all' ignorante il sapere, all' uom degradato la probità, ma per non defraudar la giustizia de' lumi che in ont' a tutt' i loro acciacchi potrebbero alcuna volta contribuirle, ha delegato il Giudice a definire il valore de' loro detti coll' esame delle particolari circostanze, che ne' diversi casi posson consolidare, accrescere, supplire, distruggere, o minorare le considerazioni che li rendevan sospetti. Ei disse insomma al Magistrato, come rescriveva in altri tempi l' Imperatore Adriano a Vivio Varo Legato della Cilicia : *tu magis scire potes quanta fides habenda sit testibus.*

Mi sono creduto nel dovere di brievemente intrattenermi nella discussione di queste idee, perchè malgrado la facile

semplicità che le annunzia, e le sostiene, non mancan di quelli che da superficialità o prevenzione illusi definiscono assai male i rapporti che le antiche leggi, e soprattutto le Romane conservano colle vigenti. Idolatri gli uni delle vetuste abitudini si danno ad immaginare che nessun principio sia da sapienza o da giustizia dettato quando non pulluli dal tronco di qualche legge del Lazio, ed anche quando una quistione sia testualmente risoluta dal vigente dritto, la credon sempre buja finchè non la veggano chiarita da un responso di Papiniano, o di Scevola. Inebbriati gli altri dalla manìa per le innovazioni, sdegnano i soccorsi onde la giurisprudenza romana è sì fertile, ed abberran sovente nell'analisi delle leggi in vigore, perchè sforniti de' lumi che avrebbero dovuto delibar dalle antiche.

Articolo II.

Aumento di difficoltà che la valutazione de' testimonj risente dall' ampiezza del criterio morale.

Le disposizioni legali si potrebbero distinguere in *determinate*, ed *indeterminate*. Compete il primo di questi attributi a quelle che presentino una norma la quale non ammetta modificazioni o diversità di misure ; il secondo alle altre che arrestandosi alla emanazione di un principio generale, rimangano alla prudenza dell' esecutore una certa latitudine pel compenso de' particolari dettagli. Limitandosi l' uffizio del giuce a riguardo delle prime ad una semplice applicazione , dè solamente occuparsi ad indagare se il fatto controverso coincida cogli estremi della legge. Ma ne' casi che non siano contemplati da una disposizione determinata, e precisa si esige ch' egli unisca alla conoscenza del dritto , e del fatto l' intendimento , ed i lumi che bastino a

mettere lo stadio che gli si concede in corrispondenza degli elementi che si offrono a' suoi calcoli. Egli non solament' esercita in questa ipotesi le funzioni di esecutore, ma rivestito della emanazione, più augusta della sovranità, detta egli stesso in certo modo la legge pria di applicarla.

Quando il potere legislativo, improntando la picciolezza de' casisti, si studiava di proporzionar le misure a' più minuti dettagli, lo studio della giureprudenza era più malagevole per la moltiplice mole delle disposizioni, ma riusciva d' altronde più facile la valutazione de' fatti, perchè la legge avea tutto bilanciato, e manoduceva il giudice in ogni suo calcolo. Il vigente dritto ha operata nella difficoltà de' giudizj penali una inversione che ha facilitate le strade a divenire legale, ma ha centuplicato ne' legali il bisogno di esser filosofi. Le disposizioni son poche, ed universali; ma non è possibile di proporzionarle alle individuali situazioni senza una maschia dose di avvedutezza, e di senno. La valutazione de' testimoni è soprattuto difficile sotto

questo rapporto, come quella che quasi presenta alla ponderazione del giudice un mar senza lidi, ove potrebbe naufragar di leggieri un superficiale intelletto. Chi trasandasse nel rincontro lo studio delle teorie che furono adottate dalla romana giurisprudenza, chiuderebbe incautamente gli occhi ad una sorgente inesausta di lumi, e rischierebbe di percorrere una lunga serie di errori pria di munirsi colle proprie sperienze di quelle dottrine che furono il prodotto delle meditazioni di vomini sommi e profondi. È da quell' augusto deposito dell' umano sapere che deve un giovane attingere i più essenziali principj a consultarsi nel valutar la fede de' testimonj, e penetrandosi quindi delle modifiche, e dell' eccezioni che possan subire in grazia delle particolari circostanze, s' impadronirà de' mezzi da far servire le antiche leggi all' esatta applicazione delle vigenti, e del segreto difficile di metterle talora in movimento senz' abusar dell' ampiezza del suo criterio.

TITOLO II.

Requisti del testimone.

Onde la persona che riporta un avvenimento abbia dritto alla nostra fiducia si esige che in lui concorrano

1.° La scienza de' fatti.

2.° La carenza di ogn' interesse ad alterarli.

3.° La probità.

I tre seguenti capitoli svilupperanno i principj che a ciascuno di tai requisti appartengonsi.

CAPITOLO I.

Scienza.

Articolo I.

1.° *Elemento della scienza* ESATTEZZA DELLE IDEE PERCEPITE.

Le impressioni che riceviamo dagli oggetti esterni costituiscon lo germe di tutte le cognizioni che si riferiscono a' fatti, e quando egli fosse inesatto, la intera serie delle idee che ne risultano sarebbe fallace. Égli è ben facile intanto, che venga taluno di buona fede a ripetere lo proprie illusioni; che l' impulso di un interesse induca un altro a simularsi sciente di ciò che non sia mai caduto sotto i suoi sensi, o ignorante di ciò che in effetti abbia osservato. Il magistrato che ha l' obbligo di star prevenuto contro di entrambi (tutte le volte che un tal estremo non sia sostenuto da una situazione di cose che ne ad-

dimostri intuitivamente il concorso, o da un esperimento di fatto) deve occuparsi ad analizzare.

1. I rapporti generali dell' azione degli oggetti esterni colla forza media, e comune de' sensi, i quali nella mancanza di ogn' altro elemento determinano la possibilità, o la impossibilità di vedere di sentire ec.

2. Il concorso de' mezzi o degli ostacoli che potevano facilitare, o impedire le percezioni.

3. Le qualità individuali degli organi del testimone. Essendo incontrastabile che le sensazioni e le percezioni di ogni specie non son mica negli oggetti esterni, ma consistono in una modificazione dell' anima eccitata dal movimento delle fibre sulle quali agiscano gli oggetti medesimi, egli è chiaro che i diversi gradi d' irritabilità, di debolezza, o di vigore influiscono potentemente sulle impressioni che ricevano i sensi. Anche senza rimontare alle gigantesche, ed alcuna volta incredibili differenze delle quali ci parla la sto-

ria (a), osserviam tuttoggiorno delle persone cui la natura è stata prodiga di organi che di molto eccedono il medio grado di forza, e delle altre all' opposto che certe date impressioni o non ricevono affatto, o con molta imperfezione risentono, Ragion vuole che soprassedendosi a di costoro riguardo dalle generali misure, si proporzionino le distanze e gli altri elementi a' mezzi di percezione del testimone.

4. Le situazioni topografiche.

È assioma in metafisica che l' occhio attinge le principali misure delle distanze degli oggetti esterni, e quindi la diversa loro disposizione contribuisce talvolta ad alterare le impressioni che ne riceviamo. Racconta il P. Soave nella sua *metafisica*, che osservando una volta in compagnia di

---

(a) Valerio Massimo ci parla di un Siciliano, chiamato se mal non m' appongo Strabone il quale dal capo di Lilibeo scovriva i vascelli che uscivano dal porto di Cartagine, e ne numerava le vele alla distanza di oltre le 120 miglia italiane.

Un tal Colardeau poeta francese dello scorso secolo non vedea ne' colori che il bianco, ed il nero.

altre persone dal mezzo di una collina alcuni buoi ch' erano in cima di un altra collina, li credetter quasi elefanti, malgrado che non eccedessero in alcun modo la grandezza comune. Gli organi dell' udito van soggetti agli stessi fenomeni. Le diverse inflessioni, e refrazioni dell' aria ne modificano sensibilmente la facoltà ed è ben facile che in un sito si odano con chiarezza e distinzione que' suoni che a distanze uguali, ed anche minori, non sarebbero avvertiti, o si udrebbero imperfettamenti in direzioni diverse. È noto che Dionigi di Siracusa avev' aperta una comunicazione tra le sue stanze, e le sottoposte prigioni, mediante la quale era a portata di udire i discorsi che anche a voce bassissima vi si teneano da' detenuti. La natura opera delle differenze meno sensibili, ma che non cessano alcuna volta di meritare tutta l' attenzione.

5. Le circostanze cronologiche, avuto riguardo

a) Alla durata delle impressioni.

Ciò che agisce di passaggio sui nostri

sensi può sfuggire agevolmente alla nostr' avvertenza ; può rimanere una immagine monca ed imperfetta.

b) All' ora dell' avvenimento.

Le percezioni visuali son più perfette di giorno per la maggior quantità di luce che le rischiara , ma son più difficili ad impegnare la nostr' attenzione per la moltiplicità degli oggetti che posson distrarla. Quelle che si ricevano per l' udito agiscono con più forza nella quiete notturna.

c) Alla temperatura dell' atmosfera. Ne' giorni tranquilli e sereni l' occhio esercita il suo ministero sovra un raggio doppio per lo meno di quello che circoscrive la sua facoltà quando le nubi si addensano sull'orizzonte : la luna inceppata da' lor ostacoli cede l' impero alle tenebre. Il soffio di aquilone e di borea soverchiando colla sua veemenza le più leggiere agitazioni dell' aria circoscrive di limiti assai più angusti la facoltà dell' udito.

Articolo II.

2.° *Elemento* attenzione.

I dettagli che han formato il soggetto dell'antecedente articolo esperimon gli estremi a discutersi per liquidare se il testimone potea vedere o sentire ciò che riporta. Laddove un tal problema sia risoluto per la negativa, ogn' altro esame sarebbe ozioso, perchè la credibità rimane affatto zerata quando incontra l' ostacolo di un impossibile fisico. Ma se il contrario si avvera, s'incorre talvolta nella necessità di esaminare se il dichiarante abbia effettivamente osservato ciò che riferisce, e se lo abbia fatto con esattezza. Questa quistione riesce assai più difficile perchè non può essere sciolta col soccorso de' fatti permanenti che sogliono illustrare la prima, nè ammette la guida di veruno esperimento. Ad impadronirsi delle presunzioni che valgano in qualche modo a chiarirla, è d' uopo di approfondire

1. La qualità delle impressioni controvertite.

Essendo variabilissima la forza ed il grado delle percezioni, e delle sensazioni, si può generalmente parlando affermare, che si aumenti la necessità di avvertirle a misura che sian più energiche, e vibrate. Un omicidio, per esempio, richiamerebbe quell' attenzione che difficilmente s' impartirebbe ad un fatto di più lieve importanza. La qualità delle persone suol' anche influir nou poco sul valor morale di un avvenimento; i dettagli che riguardino individui qualificati o conosciuti inspiran d' ordinario alla curiosità un maggior interesse di quelli che riflettan uomini volgari ed ignoti.

2.° La durata delle impressioni medesime pe' motivi che abbiamo accennati nel n. 5. dell' antecedente articolo.

3.° Le considerazioni che potevano aumentarne l' importanza morale.

Se regesse il principio di Condillac, che fà consistere l' essenza dell' attenzione nell' *accrescimento della sensazione*, l' idee

che abbiamo esposte ne' due primi numeri non ammetterebbero eccezioni; ma perchè un tale accrescimento non costituisce l' attenzione, ma piuttosto l' effetto che ne risulta, avviene assai spesso che l' uomo rigettando le più gagliarde impressioni si arresti all' esame delle più deboli, quando le trovi in correlazione con idee che gli ispirino un maggiore interesse.

4.° Le facoltà intellettuali del testimone. Ciascuno distribuisce la sua attenzione sugli oggetti circostanti, graduandoli secondo il proprio modo di giudicare e di vedere. L' uomo intelligente si arresta alle imprssioni che abbiano effettivamente una maggiore importanza; l' ignorante a quelle che sembrino di averla: il primo le percorre in tutta la loro linea; il secondo si arresta il più delle volte alle attuali: nell' uno l' attenzione è governata e diretta dall' intendimento, nell' altro ha tanto del passivo che si confonde quasi colla sensazione.

5.° I motivi di distrazione che potevano fluire

a) Dalla moliplicità delle sensazioni.

Quando l' attenzione si trovi dissipata sovra molti oggetti non potrebb' essere impegnata che da scosse gravi, e potenti; egli è perciò che ne' fatti che avvengono in luoghi solitarj, ed isolati, si avvertono dagli astanti anche i più piccoli dettagli che facilmente sfuggono in mezzo al fragore della moltitudine.

b) Dalla preoccupazione d'immagini forti e potenti.

Accade assai spesso, particolarmente agli uomini abituati alla meditazione, che l'anima concentrandosi con tutte le sue forze nelle idee interiori non avverta neppure le più violenti scosse che riceva dagli oggetti esterni. È noto che Archimede immerso a tutt' uomo ne' calcoli geometrici cadde in una sì profonda astrazione da non avvertir lo scompiglio destato in Siracusa dall'ingresso dell'armata romana che l'aveva espugnata.

c) Dal temperamento.

S. Agostino ci attesta che un Prete di Calama in Africa a nome Restituto si alie-

nava fino al segno di diventare insensibile alle punture, ed alle impresssioni del fuoco, e quello che più sorprende, avveniva un tal fenomeno ogni volta ch' egli il volesse (a). Anche senza ricorrere a simili prodigj, c' imbattiam tuttogiorno in uomini che son tanto dominati dalla distrazione, che assai spesso non sono testimonj nè spettatori di quello che avviene sotto i loro sguardi.

Articolo III.

3. *Elemento*, *intelligenza*.

Il concorso degli estremi fin qui sviluppati è più che sufficiente a contestare la scienza qer quei fatti i quali non interessino, che il ministero meccanico de' sensi. Ma se le circostanze in discuito sian di tal indole da non potersi adeguatamente percepire, o coordinare senza il soccorso di una certa dose di cognizioni e di lumi,

(*a*) *De Civit. Dei lib*: 14. *Cap*. 24.

sarà indispensabile di esaminare i rapporti della intelligenza del testimone colla intelligibilità del fatto onde depone. I principj relativi ad un tale assunto saranno minutamente sviluppati quando passeremo a rassegna le classi diverse de' testimonj, limitandomi nel presente articolo ad accennarne i più generali, osservo che nel rincontro è d' uopo di scandagliare.

1.° L' indole ed il valore delle difficoltà che presentavano i fatti elementari, perciochè all' esatta loro intelligenza si può esigere secondo i diversi casi

a) Una finezza d' intendimento che non sia punto comune.

b) La scienza di qualche antecedente.

c) Il soccorso di speciali e tecniche cognizioni.

2.° La forza intellettuale del testimone, ed i gradi del suo sviluppo.

3.° La sua età secondo le vedute che dettaglieremo nel ragionare delle testimonianze degli impuberi.

4.° I rapporti personali che lo mettevano in sito di meglio valutare i fatti che

abbia osservati per la conoscenza di quelli che vi abbiano correlazione.

5.° Le facilitazioni che potea ricevere dalle abitudini, o dal corredo di speciali cognizioni, perchè l' uomo cui per arte per assuefazione, o per altri motivi sia divenuta familiare qualche data classe di nozioni, o di oggetti è il testimone più idoneo a conoscerne, come quegli che riunisce il doppio vantaggio di una certa attenzione abituale, che lo impegna quasi per semplice meccanismo a percepire con esattezza, e delle conoscenze che lo mettono in sito di ben giudicare. Polibio fra gli antichi, e Guicciardini fra' più recenti han riputazione di storici distinti, pe' talenti diplomatici e militari ond' eran fregiati. Valgon gli stessi principj a riguardo dei testimonj, i quali non sono che tanti storici de' fatti che attestano. Un armiere definirebbe a colpo d' occhio la qualità, ed il calibro di un arma, che altri non saprebbero indicare che per mezzo di monche, ed imperfette descrizioni. Un criminalista saprebbe assai meglio di ogn' altro

distinguere, valutare, e ritenere le circostanze che potrebbero influire sulla imputabilità.

Articolo IV.

4. *Elemento* REMINISCENZA.

La scienza de' fatti comunque esatta, o precisa, non sarebbe di alcun profitto nè al testimonio nè al Giudice, anzi potrebbe gettar l' uno e l' altro nelle vie dell' errore quando non sia fedelmente conservata fino al momento della deposizione. Il tempo ha la funesta virtù di alterare le immagini delle idee passate, e talvolta ancora di cancellarle affatto nella loro integrità, o ne' più essenziali rapporti. I dettagli ad esaminarsi nel rincontro, sono

1.° Tutti quelli che abbiamo accennati nel parlar dell'attenzione, la quale si può considerare come la chiave, ed il glutine della memoria.

2.° Il maggiore o minor concorso di questa facoltà nell' individuo che depone,

attesa l' enorme sua variabilità. Si danno degli uomini smemorati a segno che di poco avanzano alcuni selvaggi della Polinnesia de' quali si racconta che abbattono o cangiano la mattina le loro capanne, e gemono e piangon la sera quando si presenta il bisogno di ricoverarvisi, senza che l' indimani sappiano trarre alcun profitto dalla loro sventura (a): ve ne sono degli altri cui la natura è stata prodiga di una memoria che ha del mirabile.

3.° Gli intervalli trascorsi tra l' epoca della scienza e quella della deposizione.

4.° La qualità de' fatti percepiti.

Ciò che scuota potentemente i nostri sensi, ovvero eserciti per lunga pezza sovra di essi la loro azione, s' imprime tenacemente nella memoria, e tardi o nommai si cancella, le impressioni superficiali, e passaggiere sono assai preste a scomparire. Lo spettatore di un importante avvenimento ne rammenterà *la sostanza* per molti anni, e forse per l' intera sua vita,

---

(a) *Galant. geograf. mod.*

ma le circostanze accidentali cederanno a poco a poco all' obblio. L' epoca suol esser la prima a dimenticarsi quando non concorrano delle particolari circostanze a sostenerla. Si trattò ha pochi mesi una causa di furto in questa G. Corte Speciale. L' accusato si munì di un *alibi* garantito dal detto di cinque bracciali. Deposero costoro un dopo l' altro analogamente alle posizioni a scarico, ma l' aver tutti affermato che il giudicabile si era trattenuto in loro unione dal dì tredici al diciotto Gennajo del 1824. senzacchè alcuno di essi abbia avuto il talento di precisare un' apoca sola della sua vita, diè manifesto indizio del grossolano concerto, e la saviezza della Gran Corte non tenne alcun conto di quelle futili assertive.

5. Le agevolazioni che forniscano alla memoria le idee associate a quella della quale si controverte.

Nella prima causa ch' ebbi l' onore di trattare nel foro Criminale proposi una coartata. Si avea della difficoltà a stabilire l' identità del tempo, perchè trattavasi di un

misfatto da molti anni avvenuto : due o tre testimonj non ne aveano date che imperfettissime indicazioni ; il quarto incominciò dal fissar nettamente il giorno, il mese , e l' anno dell' avvenimento, abbenchè fosse un semplice artigiano. Questa precisione allarmò la Gran corte, ed io stesso ne concepii dell' apprensione , ma pria che lo avesser chiamato alla giustificazione di questi dettagli, soggiunse che quell' epoca era per lui memoranda perchè l' indimani segnò l' ultimo giorno alla vita di suo Padre , e con questa spiega rese inutili tutte le interrogazioni.

6.° Le idee di confronto che possono chiarire indirettamente le circostanze delle quali non si abbia una precisa reminiscenza.

Supponete che taluno dichiari un fatto che per operare de' risultati a carico , o a discarico dell' accusato dovrebbe essere di data certa, ed egli non sapesse indicarla , si rimuoverebb' indirettamente ogn' incertezza quando il testimone comunque non rammenti nè il giorno , nè il mese , nè l' anno dell' avvenimento, possa

determinare con altri mezzi i rapporti cronologici del fatto dichiarato con quello al quale si vorrebbe riferire.

Articolo V.

5. *Elemento* ABILITÀ DI ESPRIMERE CON ESATTEZZA LE PROPRIE IDEE.

A compiere l'idoneità del testimone sotto il rapporto della scienza, si esige infine che abbia il talento di presentare nel vero punto di vista le sue idee. Quest' ultimo requisito è tutto riposto nel saper valutare la convenienza delle idee medesime colle parole che le rappresentano.

« Le parole, dice Locke (a) sono come
» un mezzo che s' interpone tra il nostro
» spirito, e la verità che l' intelletto vuol
» contemplare, o comprendere. Or sicco-
» me i mezzi, pe' quali passano i raggi
» degli oggetti visibili spandon sovente
» dell' oscurità agli occhi nostri, ed im-

(a) *Saggio sull' int: um: lib: 3.° cap: 9 pag* 2:

» pongono al nostro intelletto per quello
» che hanno d'oscuro, e di confuso; così
» le parole lo sono per rispetto alle idee
» che si voglion percepire »

I fatti sostanziali e determinati, sogliono andar esenti da simili equivoci. Se taluno abbia visto a rubare, uccidere, o fare un'altra operazione che non ammetta diversità di gradazioni, qualunque siasi il torno delle parole, onde il racconti, l'idea sarà sempre la stessa, quando non voglia deliberatamente mutilarla, o sopprimerla; ma soventi volte avviene che offran de' dubbj sotto questo rapporto le disposizioni che riflettono

1.° Gli enti morali d'ogni specie, i quali son definiti, circoscritti e valutati secondo gli archetipi che se ne forma ciascuno in proporzione de' proprj lumi, e delle proprie sperienze.

2.° Le qualità delle persone, e delle cose. Comunque si percepiscano a tal riguardo le idee più chiare e distinte, se ne possono dare dell'erronee definizioni quando non ben si conosca il significato preciso de' vocaboli adoperati.

3.° Le quantità geometriche, e le relazioni reali e personali, che sono il più delle volte indicate per mezzo di voci che hanno una estensione, ed un significato affatto *relativo*.

È assai frequente il caso in cui diversi testimonj chiamati a precisare una data distanza, diano de' riscontri disparatissimi: l' uno per esempio la fisserà a cento passi, un altro a mezzo miglio, un terzo ad un tiro di fucile. Intanto non è difficile che la contraddizione sia nelle sole parole, mentre volendo tutti esprimere la medesima idea, si avvalgano di misure difformi, perchè l' uno comprenda ne' cento passi quel medesimo spazio che gli altri rispettivamente estendono al tiro di fucile, ed al mezzo miglio. Può lo stesso avvenire a riguardo degl' intervalli del tempo, e degli altri simili elementi che non sono circoscritti da limiti certi, e precisi.

4.° I dettagli che si debbano esprimere per mezzo di parole *indeterminate*, le quali senza rapportarsi ad idee che abbiano lo stesso significato nella mente di ciascun

uomo, offrano delle collezioni astratte che non possono rettificarsi coll' ajuto di alcun modello.

In ognuna dell' esposte ipotesi è indispensabile che l' Istruttore impegni la sua diligenza a penetrare, e raccogliere le vere idee del testimone colle norme che divisaremo con maggiore ampiezza nel seguente libro, che tratterà della *redazione*.

CAPITOLO II.

Indifferenza.

Un tal requisito è tutto *negativo*, perchè interamente riposto nella carenza degl' interessi che potrebbero intorbidare l' imparzialità del testimone.

Essendo molte le cause che possono inspirare della prevenzione, diverse le loro gradazioni, numerose l'eccezioni, cui posson subire, svolgeremo in tre articoli la intera serie delle teorie che le riflettono.

Articolo I.

Esame delle cause che possono alterare l' indifferenza del testimone.

§. I.

Interessi personali, e diretti.

Assai prima che la Giurisprudenza romana avesse adottato il principio, *nemo idoneus testis in re sua intelligitur*, la ragione con facilissimi calcoli s' era convinta, ch' erano a guardarsi maisempre come sospette le persone, che anche scevre di ogni relazione colle parti, avessero un interesse qualunque nell' affare del quale sian chiamate a deporre. L' uomo costituito nel bivio di trasgredire un dovere, o di rinunziare ad un suo vantaggio, ha bisogno di molta virtù per non decidersi a far salvo il secondo a spese del primo; or la virtù nommeno che il vizio, i quali eccedano la linea generale e comune, non si pre-

sumono finchè non si abbia il concorso di proporzionati argomenti.

Il testimone si dovrà considerare come interessato direttemente, e personalmente nel fatto che attesta, quando avuto riguardo al complesso delle sue circostanze abbia de' mali a temere, o de' vantaggi di qualunque specie ad augurarsi dall' esito del giudizio. Un catturante che dovrebbe rispondere alla giustizia della illegittimità dell' arresto, laddove l' accusato riuscisse a dar le pruove di sua innocenza; un carceriero che andrebbe redarguito di connivenza, od oscitanza, quando si eliminasse l' idea di una evasione violenta, ove pure indifferentissimi siano a riguardo delle persone, non li sarebbero a riguardo del fatto, perchè l' assoluzione dell' accusato si trarrebbe dietro quasi per corollario la diloro sottoposizione ad un giudizio. Si dica lo stesso in ogni altro caso, nel quale i diversi risultati dell' accusa potrebbero arrecare al dichiarante la perdita o l' acquisto di un dritto, o di un altro qualunque vantaggio.

I sospetti derivanti da queste considerazioni saranno a valutarsi in proporzione

1.° Dell' interesse, perchè a misura che si elevi la gravezza delle cause motrici, si aumenta pure la facilità di esserne sopraffatti.

2.° Della connessine dell' interesse medesimo coi risultati del giudizio, avuto riguardo

a) ai gradi di certezza, o di probabilità che ne autorizzino la speranza, o il timore, perciocchè l' idea di un bene o di un male certo ha maggior forza di quella che si appoggi a delle semplici congetture.

b) Agl' intervalli che dovrebbero trascorrere tra l' esito del giudizio, e lo sperimento delle conseguenze che possono fluirne al testimone. Gli agenti morali ugualmente che i fisici divengono più o meno efficaci in ragione delle distanze.

c) Ai mezzi diversi onde potrebbe il dichiarante procacciarsi i beni, o declinare i mali che si trovano in rapporto colla causa nella quale depone. S' egli potesse giugnere allo scopo, battendo delle strade legittime, agevoli, ed innocenti, sarebbe strano il supporre che voglia invece at-

tenersi alle degradanti, e pericolose risorse della falsità, e del mendacio.

3.° Delle qualità morali del testimone.

Contate sulla mia integrità fino ad un mezzo milione, diceva il Cancelliere de l' Hopital, nell' appressarsi a decidere un affare per lo quale si temea che fossero corse delle prevaricazioni. Ammettendo per vera ed esatta questa proposizione, gli stimoli d' interesse erano nulli pel grand' uomo fino a quella somma, e non avrebbero compromessa la sua virtù che quando l' avessero ecceduta; vi sono degli altri all' opposto che per pochi ducati segnerebbero la ruina dell' uman genere. Le altre passioni diverse vanno ugualmente soggette ad enormi variazioni. Bisogna dunque attingere il principale elemento della loro valutazione dalle qualità personali, come ampiamente dicemmo altrove nel ragionare delle cause motrici.

§. II.

Rapporti naturali.

Il vigore de' sentimenti ch' emanano da questi fonti non ha bisogno di alcuna illustrazione, bastando a percepirlo in tutta la sua forza il concentrarsi un istante nel proprio cuore. Gli stessi sventurati, cui fu negato il bene di appartenere ad una famiglia, e di conoscere i proprj parenti, attestano coll' incessante desio di averne l' imperiosa tendenza che ad amarli ci spinge. Sarebbe del pari superfluo l' intrattenersi a graduarli nella loro specifica forza, perchè dessa è perfettamente analoga alle misure onde dalle leggi vengon classati. Tutta la difficoltà è riposta nell' indagare le alterazioni che di frequente subiscono per le individuali circostanze: ne accenneremo le più importanti.

L' affezione derivante dai vincoli naturali può esser esaltata, compressa, o invertita:

1.° Dalla rispettiva condizione dei parenti, o affini.

L' amor proprio che tanto si compiace delle parentele brillanti ed illustri, deve piegarsi ad un grandissimo sforzo per riconoscere quelle che gli apportino dell' umiliazione, comunque nè le prime costituiscano un merito positivo, nè le seconda una colpa. L' esempio del famoso Pietro Lombardo Arcivescovo di Parigi, che niegò di riconoscer sua Madre, che si era portata a visitarlo in magnifiche vesti, finchè non la rivide nel modesto arnese, in cui l' avea rimasta in Italia, ha avuti pochi modelli, e pochissimi imitatori. Non è la sola ignoranza che si faccia imporre da queste idee: i sapienti medesimi ne son talora abbagliati. Qual uomo che abbia fior d' intelletto può trattenersi, per esempio, dal fremere in vedere che un Buonafede il quale si elevò in *Restauratore di ogni filosofia*, nel ritratto del nostro Genovesi che operò tra noi una sì inutile rivoluzione nelle scienze filosofiche, gli rimprovera l' oscurità de' suoi principj con quel sonetto:

Te vidi allor che dal paterno campo
Semplice, intonso alla Città venisti ec.

2.° Da' pungoli dell' invidia.

La mitologìa si acoorda perfettamente al corso delle umane affezioni quando ci narra che Dedalo concepì tanta invidia del suo nipote Acajo inventore del compasso, e della sega, che lo precipitò dall' alto di una torre. Fu per questo medesimo sentimento che i fratelli Filippo, e Daniele Bernoulli divennero implacabili nemici, quando il secondo pareggiò la riputazione che l' altro aveasi acquistata nelle matematiche.

3.° Dall' interesse.

Questa molla cospirando ordinariamente co' vincoli naturali, li rende più stabili e tenaci; trovandosi altre volte in opposizione co' medesimi, li raffredda, li estingue e non mancano de' casi in cui li trasformi in sorgenti di odj atrocissimi. Indegnò tutt' i cuori pochi anni or sono la perfidia di un Cerusico italiano che diede aspra morte all' unica sua figlia per appropriar-

sene la eredità, come i giornali attestarono.

4.° Dalle circostanze del reato, del quale il parente, o l'affine sia chiamato a deporre, avuto riguardo

a) alle cause che lo produssero.

Se il giudicabile abbia delinquito, o il querelante abbia accusato per rivendicare un dritto, o respingere un torto che riverberava sulla intera dilui famiglia, troverebbe in ciascuno de' suoi componenti un più vivo impegno a proteggerlo..

b) Ai caratteri della imputazione.

Un reato infamante porterebbe all' ultima linea la premura de' congiunti dell' accusato a farlo risultare innocente, e potrebbe chiudere il loro cuore ad ogni favorevole premura quando si avessero valide pruove di sua reità. Suole anzi accadere in questo caso che i parenti si diano ad incarire sull' accusato medesimo per rimuovere l' idea di ogni partecipazioue ai suoi trascorsi (a),

---

(a) Qual uomo che non sia divenuo straniero all' umanità, potrebbe trattenersi dall' imprecare i mani di quel titolato mostro, che diede un solenne con-

c) Alla partecipazione che direttamente potrebbe avere il parentato nelle conseguenze morali, ed economiche del giudizio. Questa idea si ri fonde in quella dell' interesse onde abbiam già ragionato.

5. Da ogni altra diversa considerazione, che avuto riguardo alle qualità personali, abbia il potere di coalizzare le voci del sangue con quelle dell' amor proprio, o di metterle in contraddizione.

Nel ponderare lo slancio di siffatti elementi non devesi frattanto dimenticare che se la voce di un parente, o di un affine è sospetta nel regolare andamento delle affezioni che fluiscono dai vincoli di natura, per la presunzione che inspirino dell' impegno a favorire, non cessa di esser tale per considerazioni opposte quando siano invertite da potenti motivi di odio, e di disgusto.

---

vito nel giorno in cui suo figlio spirava sotto la scure del carnefice per imputazioni di Stato.

§. III.

Rapporti morali, politici, e civili.

L' amicizia, la riconoscenza, e gli altri sentimenti che van compresi entro l' amplissima sfera de' morali rapporti, rendono più saldi e tenaci colla loro associazione quelli di natura, e non di rado han tanta forza che bastano isolatamente a pareggiarli ed a vincerli. I principj che abbiamo esposti nel secondo paragrafo sono applicabili con facili e poche modificazioni al presente. Assai più equivoci ne sono però i risultati perchè mentre le naturali relazioni hanno un lato certo, visibile, e determinato che può servir di cardine alla diloro valutazione, le morali son tutte riposte nel sentimento, val quanto dire nell' angolo più recondito del cuore umano. In questi rincontri, ove con tanta frequenza avviene, che le parole attestino contro i fatti, è indispensabile soprattutto che il Magistrato impegni le incessanti sue cure a scandagliare lo slancio delle affezioni onde si teme il

concorso, senza tenere alcun calcolo delle vaghe assertive. Qual uomo si fiderebbe infatti di azzardare in astratto un giudizio su' gradi di forza che aver potria l'amicizia sul cuore di un testimone, se vediam tuttogiorno esposto a tanta profanazione quell' augusto sentimento che diede all' immortalità i nomi di Damone, e di Pilade? Quante volte non aggravò le sciagure d' un misero l' idea desolatrice di vederle appesantite dalla nequizia di amici falsi e perversi? Si dovrebbe non essere stato mai sventurato per ignorare una verità sì crudele che quasi astringerebbe l' uomo sensibile ad applaudire alle massime degli stoici, che dal cuore del sag- volevano ogni Amicizia bandita.

Nella immensa mole de' dubbj, cui si va incontro in simili valutazioni sembra pericoloso l' attenersi a de' principj universali, ed astratti perchè sono variabilissim' i dati a calcolarsi, e non v' ha regola sul proposito che da molt' eccezione non sia talvolta assorbita. C' intratterremo ciò non pertanto nello sviluppo delle più classiche

idee che ben maneggiate, e dirette possono apportare degli utili schiarimenti.

A me pare che per investigare fino a qual segno l'amicizia abbia potuto violare l'indifferenza del testimone, sia da esaminarsi:

1.° L'uniformità de' sentimenti, la quale si può considerare come il glutine più tenace dell' amicizia. Aristotile infatti la definiva « *consentimento di volontà*, *di consigli*, *e di pareri* » L' amicizia basata sull' interesse, o altre vedute scondarie, ed indirette, frangerebbe tutt' i suoi lacci, quando la situazione dell' incolpato le avesse distrutte.

2.° L' indole del testimone.

Il sentimento di amicizia diviene tra le sventure più caldo nelle anime nobili, e ben formate; si cangia in indifferenza nelle degradate e corrotte. È noto che mentre il feroce Tiberio leggeva in Senato l' ingiusto decreto che fulminava la condanna contro uno de' migliori suoi membri, i Senatori si allontanarono un dopo l' altro dalla scranna ove sedea quel mise-

ro, e non vi fu che il solo Crasso, se mal non mi ricordo, che avesse la fermezza di rimanere immoto al suo fianco.

3. La qualità della imputazione.

Ne' reati gravi, ed infamanti non solamente si guarderebbe ogni uomo onesto dal continuare nell' amicizia pel *reo*, ma si pentirebbe di averne avuta per lui dapprima; avvien tutt' altro ne' lievi trascorsi.

4. Il valore delle circostanze, sulle quali è chiamato a deporre il testimone.

Sostenne l' Orator Latino, ed in tempi più remoti avea proclamato Teofrasto, che fosse lecito l' offendere leggermente l' onestà per procacciare un grandissimo vantaggio all' amico. Io son certo che pochi si consulteranno con una morale più rigida, e che sian pochissimi quelli che pensino che il tributare all' amicizia una mensogna in un fatto poco importante sia grave trascorso.

5. L' influenza che il sentimento di amicizia potrebbe esercitare sugli errori del testimone. Quando egli non dovesse che riportare le ricevute impressioni, sarebbe

strano il credere che la forza de' rapporti lo abbia tratto in inganno, perchè le affezioni morali non hanno la virtù di travolgere il meccanismo de' sensi, ma se di giudizio piuttosto, che di racconto fosse quistione, potrebbe cedere di buonissima fede all' urto di una favorevole prevenzione. La voce dell' amico sarebbe, per esempio, al maggior segno sospetta nella definizione delle qualità morali, perciochè l' amicizia fà supporre che le cattive qualità dell' Amico siano ignorate, o irregolarmente definite.

6. Le pruove dalle quali il testimone rimaner potrebbe smentito.

È da presumersi che un uomo si piegherebbe facilmente al mendacio per giovare l'amico, quando fosse chiamato a deporre de' fatti che per esser noti a lui solo potrebbero a proprio talento alterarsi senz' andare incontro ad alcuna responsabilità; ma si esigerebbe una buona dose di temerità ed imprudenza per interpolare quelli, ne' quali la voce di altri testimoni potrebbe smascherar l' impostura, e rivolgerla a

danno del dichiarante senza profitto dell' accusato. Anche facendo astrazione dall' influenza delle sanzioni penali, basterebbe il solo amor proprio a frastornare almeno i più sensibili da una mensogna di questo conio, per togliersi all' umiliazione di andarne smentiti.

Sfiorate le poche idee generali che riflettono i rapporti morali, che valgano ad inspirare delle favorevoli premure, e che abbiam fuse nella nomenclatura generica dell' Amicizia, basti accennare che laddove di opposti sentimenti sorga quistione, si dovranno invertire le norme che abbiam riportate, per investigare fino a qual segno un testimone sia impegnato ad appesantire la sorte di un suo nemico. Questa seconda valutazione riesce più agevole assai della prima, perchè regolata da elementi più certi, e meno soggetta alle illusioni, ed all' apparenza. Il disinteresse può vestirsi per molti diversi motivi delle divise dell' Amicizia, ma è ben raro il caso in cui taluno si finga nemico senza esserlo in effetti. La prima è una pianta che profon-

da insensibilmente le sue radici, e quasi sfugge ad ogni sguardo finchè non sia divenuta vigorosa, ed adulta. Sbocca d' ordinario la seconda come impetuoso torrente, e lascia tutto l' agio al Filosofo di rimontare alle sue sorgenti, e di misurarne il volume.

Le prevenzioni, le dipendenze, le avversioni, le premure ch' emanano dai rapporti politici, e civili non esigon la pena di un separato discuito, perchè prendono tutte il sembiante dell' amicizia o dell' inimicizia, e van quindi soggette all' impero delle regole, che abbiam dettagliate. Desse esercitano sulle affezioni morali la medesima influenza che vantan queste sulle naturali; e siccome l' associazione, o l' attrito degl' interessi, le offezioni, o gli odj, la convergenza, o la dissonanza de' sentimenti, han la virtù di consolidare, distruggere, o modificare i dettami della natura, le relazioni sociali di ogni specie, diversificando il movimento degl' interessi, e delle passioni, partoriscono alcuna volta per se medesime delle importanti premure; più spesso ancora sottomettono a delle sen-

sibili alterazioni quelle che procedano da una causa diversa.

Articolo II.

Eccezioni che posson subire i principj sviluppati nell' antecedente articolo.

Le idee che abbiamo sfiorate nel precedente articolo han presentata l' analisi delle cause che possono alterare la imparzialità del testimone secondo la marcia metodica e regolare de' dettami della natura e del sentimento. Mal si avviserebbe però chi volesse ritenerle come universali, e costanti. Essendo affatto libero l' uomo nel governare, e diriggere le proprie affezioni, non solamente mette in ogni caso a livello della propria sensibilità la forza delle cause che le promuovono, ma non di rado ne travolge l' azione, e tutti rovescia i principj che dal voto del maggior numero pareano sublimati a leggi inviolabili. Non sono rari nella storia, e nella giornaliera esperienza gli esempj

1.° Di una ingiusta graduazione de' vincoli naturali.

La moglie d'Intaferne intercedea presso Dario la grazia pel marito, pe' figli, e pel fratello condannati a morte come autori di una cospirazione. Il Re mise in sua balìa il salvarne un solo. Ella preferì la vita del fratello a quella di tutt' i suoi congiunti.

2.° Della prelazione concessa ai vincoli morali sovra quelli della natura.

Luciano ci parla ne' suoi dialoghi di un certo Abbaucas, il quale portò l' amicizia fino all' eccesso di voler salvare da un incendio l' amico in preferenza della moglie, e de' figli.

3.° Dell' amicizia preferita alla vanità, al decoro, ed all'amor proprio.

La Duchessa di Devonshire, cui si dava il primato in Inghilterra per la bellezza si lasciò abbracciare da un beccajo per ottenere il dilui voto a Fox nella elezione del 1784 a Westminster. (a)

(a) *Vita di Fox*, traduzione italiana pag. 109.

4.° Del sentimento di giustizia preferito allo spirito di corpo.

Un monaco nativo di Arienzo a nome Pietro Contegna fu uno de' primi a combattere ne' principj del passato secolo i volgari pregiudizj che confondevano i dritti del Sacerdozio, e dell' Impero, ed a sostenere che le immunità Ecclesiastiche riconoscono la loro origine, e fondamento dal dritto positivo, ed umano cioè dalle concessioni de' Principi che possono secondo le circostanze modificarle, e sopprimerle (a).

5.° Di Giustizia resa al merito de' proprj nemici.

Il principe Eugenio avendo espugnata Lilla, disse nell' incontrare il maresciallo di Bouflers che l' avea difesa: io sono assai glorioso per aver presa Lilla; ma amerei ancor meglio di averla difesa come voi. V' ha tanta grandezza d' animo nella espressïone di questo sentimento, che io lo cre-

---

(a) Memoria per la scomunica pronunziata dal Vescovo di Gravina contro D. Camillo Oliviero duca di quella Città.

do più glorioso ancora della difesa, e della vittoria.

6.° Di scelte capricciose, e stravaganti.

Una donzella della Tracia leggiadra, nobile, e doviziosa, chiamata Ipparchia ricusò costantemente i più vistosi partiti per isposar Crate povero, sudicio, gobbo, e deforme, ed il trasporto ch' ebbe sempre per lui la portò fino all' impudenza di prestargli in pubblico i conjugali tributi.

7.° Di scelte importantissime abbandonate alla combinazione, ed all' azzardo.

Ferri de Saint: Costant (1) riporta che una giovane dama Inglese che divisava di passar l' inverno in un paese straniero, fece inserire nelle gazzette il seguente annunzio « Une jeune Lady maîtresse de sa » personne et partagèe d' une fortune hon» nête, qui croit de n' être pas dèsagreable » et se flatte qu'elle ne l'est pas d' avan» tage aux jeux des autres, est dans la » resolution d' aller passer l' hyver dans » un pays etranger; elle serait flattèe que

(1) *Londres*, *et les Anglois* tom: 2. pag: 110.

» quelque jeune homme voulut être son
» compagnon de voyage. Elle n'a point
» d' engagement de coeur, et elle souhaite
» que celui qui se proposera de la suivre
» soit aussi libre qu' elle a fin que rien
» êmpeche une union plus intime de suc-
» ceder a cette premiere liaison: La re-
» ponce est attendue sous quinze jours.
» On compte que le secret sera gardè jusqu'
» a ce que tous les arrangemens soient pris.
» L' indiscretion ne seroit pas impunie.
» N. B. Tous le frais du voyage seront
» faits par la Lady. »

8.° Di uomini anche intelligenti che furono dominati da stranissime affezioni.

Lacida natio di Cirene, cui la storia non dà l'ultimo rango tra' fisosofi della Grecia amò perdutamente un' Oca, alla quale fece de' funerali tanto magnifici che non avrebbe potuto far di meglio alla morte di un figlio.

Queste anomalie sentimentali che dettano il bisogno di soprassedersi dalle regole ordinarie dell Etica, sarebbero d'inestricabile imbarazzo, se la ragione ci autoriz-

zasse a temerne con troppa frequenza il concorso. Ma oltre all' essere da una banda rarissime, offron felicemente dall' altra i mezzi più agevoli ad esser distinte, perchè risultan sempre da una certa singolarità di carattere, di abitudini, e di avventure che salta agli occhi anche de' meno accorti, e penetranti. La storia infatti ci offre i più validi argomenti a definire Intaferne tenera ed affezionata sorella piuttosto che sensibile genitrice, e consorte; Assennato, ed imparziale il nostro Contegna; uom di gran cuore Eugenio; e se ci fosse dato di consultare gli antecedenti biografici delle altre avventure, che abbiam riportate, si avrebbero, io ne son certo, le più stringenti pruove della effervescente [amicizia di Abbaucas, della frivola sensibilità di Lacida, e della stravaganza delle altre donne, onde abbiam fatta parola.

Ho motivate queste difficili eccezioni, non perchè l' inquisitore paralizzi il suo criterio perdendosi negli interminabili vortici de' possibili, ma perchè non chiuda gli

occhi agl' indizj che gli dian talvolta sospetto de' controsensi in esame.

CAPITOLO III.

Articolo unico.

Probità.

Non si esigon de' calcoli molto sublimi a persuadersi della considerazione che merita un tal requisito. Esso determina i gradi di resistenza, cui debbono sormontare gli stimoli di ogni specie che tendano a piegar l' uomo al mendacio, e dovrebbe quindi servir di centro a tutte le investigazioni che alla credibilità si rapportino. Agevolato il giudice da una sì utile guida avrebbe i mezzi più facili, e pronti ad impadronirsi del vero, ma infelicemente il più delle volte se ne reclama invano il soccorso. La massima parte de' testimonj non è punto conosciuta dai funzionarj che son delegati a valutarne il deposto; la conoscenza dell' uomo è difficile; l' occuparsi

a liquidar di proposito la morale de' dichiaranti eternerebbe le istruzioni ; e di troppo si aggraverebbe altronde la condizione del cittadino , se nel chiamarlo a deporre si volesse rivenire sulla intera sua vita , e fabricar pubblici , e stabili documenti de' suoi trascorsi , e delle sue debolezze.

Sorge da queste considerazioni la dura necessità di rinunziare alle indagini che potrebbero direttamente attestare il calibro de' testimoni attenendosi all' unica scorta degli amminicoli che obbliquamente offran de' mezzi a giudicarne. Dovrà quindi limitarsi l' inquisitore a rilevare , quando la circostanza il permetta i fatti che abbiano del caratteristico a riguardo de' testimonj , e che siano in qualunque modo arrivati a sua notizia; a non trasandare gli schiarimenti che potrebbero spontaneamente offrirsi alle sue investigazioni ; a regolare infine con tanta avvedutezza i suoi dialoghi col testimone , che ne trasfonda in essi l' immagine in certo modo , ed i suoi più essenziali delineamenti. Egli dovrà imitar nel rin-

contro, se così lice esprimermi, il cacciatore, che ritirandosi dalle sue scorrerie, finisce di rintracciare la preda, ma non trascura di approfittarne quando l' azzardo la presenti ai suoi colpi.

È questa la regola generale, ma non mancano de' casi che tutta impegnino la sua penetrazione a liquidare con indagini positive, e dirette le qualità morali di un dichiarante. Ragion vuole che ad un simile sperimento si attenga nel concorso di tutti, o della più parte de' seguenti estremi:

1.° Gravezza della causa.

2.° Importanza de' fatti dichiarati.

3.° Insufficienza, o mancanza di altri contesti.

4.° Sospetti di qualche prevenzione nel testimone.

5.° Carenza di ogni altro elemento che dia qualche indizio delle sue qualità morali.

Essendo evidentissimo che simili circostanze riducono tutta la quistione di fatto alla credibilità di una sola, o di pochissime dichiarazioni, sembra indispensabile che l' accorgimento dell' Istruttore si occupi

a minorare gli equivoci, versando di proposito su' dettagli che diano possibilmente la più precisa idea delle qualità morali.

TITOLO III.

Circostanze che sfiancáno la credibilità del testimone.

CAPITOLO I.

Articolo unico.

Inverosimiglianza.

La verosimiglianza è *il polso della verità* dicea l' Avvocato Generale Servan. Essa è tutta riposta nella convenienza de' fatti asseriti coll' ordinario andamento delle leggi fisiche, e morali. Un avvenimento qualunque ci sembrerà verisimile allorchè consultando i nostri lumi, e le nostre sperienze lo troviamo in proporzione colle cause che lo produssero, o cogli effetti che gli vengono attribuiti.

Essendo le conoscenze di chi giudica il principale termometro della verosimiglianza, egli è chiaro che lungi dall'esser valutabile con misure uniformi, varia secondo il diverso modo di vedere e di pensare di ognuno, e che facilmente per difetto degli analoghi lumi può sembrare a taluno inverosimile, ciò che si accordi perfettamente alla marcia ordinaria degli umani eventi, e viceversa. il sistema Copernicano a cagion d'esempio che le persone intelligenti ritengono come una verità classica, e dimostrata, sembrerebbe strano, e ridicolo ad un ignorante che non fosse iniziato ne' misteri della natura. Il mondo morale presenta degli equivoci che di gran lunga eccedono quelli del fisico. Senz'arrestarsi adunque a' giudizj che siano eccitati dalle prime impressioni, bisogna confrontarle colla più fredda ponderazione alle norme colle quali siano in corrispondenza, penetrandosi de' seguenti principj.

1.° Avviene assai spesso che si emettano sotto i rapporti della verosimiglianza dei falsi giudizj, perchè la irriflessione ci porta

ad attribuire i fatti che si discutono ad una cagione apparente, che non ne sia stata la vera produttrice, ovvero gli abbia operati coll' associazione di altre concause che siano sfuggite alle nostre investigazioni. Sorge da questa considerazione il dovere di sospendere nel rincontro ogni e qualunque giudizio, finchè l' intera somma delle relazioni di causa e di effettto non siasi liquidata con valide pruove, o almeno con efficaci presunzioni.

2. La inverosimiglianza può essere *sostanziale*, o *accidentale*. S' incorre nella prima quando l' elemento in discuuito urti nella sua totalità coll' ordinario sistema delle cose, di talchè non si potrebbe ammetterlo per vero senza violare un canone della ragione; si avrà la seconda, qnando il fatto senz' aver nulla di strano nella sua sostanza, ecceda le regolari misure nella qualità nella quantità, nelle proporzioni, o negli altri rimanenti rapporti. La storia ci attesta che un certo Aristotile Alberti, detto anche Aristotile Fioravanti inventò nel XV secolo una machina, mediante la quale tra-

sportò la torre di Bologna alla distanza di trentacinque piedi, e la raddrizzò di una inclinazione di circa tre piedi: questo fatto è inverisimile nella sua sostanza. Ciò che all' opposto raccontasi delle forze di Milone Cotroniate (a), è solamente inverisimile nella quantità. La inverisimiglianza sostanziale và incontro a minori equivoci dell' accidentale; perciochè la prima non ammettendo alcuna gradazione intermedia và esclusivamente risoluta per l' affermativa, o per la negativa; mentre la seconda può indicare l' esagerazione di un fatto vero, o l' assoluta finzione di un fatto inesistente.

3.° Eliminate ancora le abberrazioni teoretiche, cui si potrebbero incontrare nella dilci valutazione, qual sarà mai l' impero che la ragione ci autorizza ad attribuirle? ammetteremo alla cieca i fatti che si pre-

(a) Si narra di questo Atleta della Magna Grecia che si caricava le spalle di un toro de' più grossi e robusti; che tenendosi fermo sopra un disco unto di olio per renderlo sdrucciolevole non era possibile di rimuovernelo; ch' essendo crollata la colonna che sosteneva il maggior peso di una scuola, ei da se solo la puntellasse per dar tempo agli astanti di ritirarsi, ec.

sentino adorni di questa imponente vernice? rigetterem forse gli altri, che ne sian privi? Oibò: chi, ad un tal sistema si attenesse commetterebbe tanti errrori, per quante volte gli avvenimenti si allontanano dalle leggi comuni, o l'astuzia, e la frode uniformano ai loro dettami il sembiante. *Non tutto il vero è verisimile*, diceva argutamente Boileau, e quindi nell' attenersi all' agevolazione di questa guida, si deve andar cauti e circospetti per ismascherare il falso che cerchi di accreditarsi colla raccomandazione del verisimile, e ravvisare il vero, che sia per avventura sfiancato dai caratteri della inverosimiglianza, rilevando all' uopo gli argomenti, che attestino contro le favorevoli apparenze del primo, o rimuovano i dubbj che si facciano a screditare il secondo.

4.° Le misure di questo elemento son determinate

a) Dalla qualità della legge fisica, o morale che si trovi in collisione col fatto in esame; essendo questo tantoppiù inverosimile per quanto la prima è più imperiosa ed universale.

b) Dai gradi della collisione medesima. L' avventura di Abbaucas che poco fà abbiam riportata, è poco verisimile, perchè natura impose ad ognuno di esser sollecito della sorte de' proprj figli; più inverosimile assai, è la condanna profferita da Manlio contro suo figlio, perchè la legge di natura che dal Greco Filosofo non fu che trascurata, fu conculcata affatto dal Generale Romano.

c) Dalla maggiore, o minor efficacia de' motivi che *positivamente* o *relativamente* potevano influire a metter l' avvenimento fuori del perimetro delle leggi consuete ed ordinarie.

5.° È necessario infine che deligentemente si percorrano le contrarie inverosimiglianze, alle quali si andrebbe incontro ricusandosi l' assenso al fatto in controversia. Non è mica verisimile che un Imperadore piegasse innanzi alla plebe il ginocchio, mendicando applausi al suo canto; ciò non ostante non si puole a meno di credere che in una simile stravaganza sia caduto Nerone, perchè la inverosimiglian-

za di questo fatto è di gran lunga minore di quella, cui si andrebbe incontro richiamando in dubbio le prove che lo contestano.

L' Istruttore deve consultar queste regole pel solo governo delle proprie procedure, quando si aggirino sovra nude considerazioni morali; ma laddove ne sia facilitata l'applicazione da qualche elemento di fatto, ragion vuole che si dia la pena di assicurarlo al criterio de' Giudici.

CAPITOLO II.

Articolo unico.

Variazioni.

Falsus in uno, *falsus in omnibus*, gridavano i nostri forensi, improntando la spada di Alessandro per tagliare un nodo, al cui scioglimento si esigea la guida della più sana, e paziente filosofia. Un testimone che sia vario nelle sue assertive, deve trovarsi in uno de' seguenti casi.

1.° Può stare che abbia rivelato il vero nella sua prima dichiarazione.

2.° Che sia stato veridico nelle sue ritrattazioni.

3.° Che abbia sempre mentito.

L'accorgimento del Giudice deve tutto interessarsi a liquidare in quale di questa triplice situazione il testimone si trovi, e l'Istruttore ha carico di ammanirgli le indagini che la risoluzione di un tal problema valgano a facilitargli. Gli elementi che possono sperimentarsi di utile guida in siffatto rincontro sono:

1.° La conoscenza della marcia che l'interesse, e le affezioni abbian tenuta progressivamente nel cuore del testimone, perciocchè

a) Se dopo la sua prima dichiarazione gli fossero sopravvenuti degl'impegni, o de' rapporti, si avrebbe un fondato argomento a creder vero l'antecedente deposto, e figlia della parzialità la ritrattazione.

b) Se nell'intervallo medesimo si fossero all'opposto rimosse le cagioni che potevano

consigliarlo a tacere la verità, o ad alterarla, questa circostanza accrediterebbe la ritrattazione sulla dichiarazione antecedente.

c) Se gli interessi persistessero nel medesimo tenore, si avrebbero de' sospetti contro la prima ugualmente che la seconda deposizione, e sarebbe ragionevolissima cosa il supporre, ch' egli abbia variato ne' mezzi rimanendo sempre fermo nel medesimo scopo di servire alle proprie premure.

d) Se finalmente la situazione degl' interessi sia stata in qualunque modo invertita, dubitar si potrebbe che rimbalzato il testimone ad un estremo opposto, abbia similmente invertite le sue mensogne.

2.° L' esame de' risultati che fluirebbero da ciascuna delle dichiarazioni messe in attrito.

a) Se queste producessero delle conseguenze opposte a diametro, si potrebbe con fondamento immaginare che una di esse contenga la verità, e la scorta degli interessi, e degli altri elementi che andiamo a dettagliare, darebbe i mezzi a distinguere il falso dal vero.

b) Se le assertive comunque diverse conducessero *visibilmente* al medesimo scopo , non sarebbe difficile che le contraddizioni dipendessero unicamente dall' errore, senzacchè vi abbia influito alcun criminoso principio.

3.° I gradi di verosimigliauza che rispettivamente affianchino le antecedenti , e le posteriori assertive , secondo le vedute che nell' antecedente articolo abbiamo tracciate.

4.° Le cagioni che poteano influire sugli errori , o sulla dimenticanza , avuto riguardo alla importanza degli elementi , su' quali cade la contraddizione, ed agli intervalli trascorsi tra la prima e la seconda dichiarazione , giusta i principj che abbiamo svolti nel ragionare della Reminiscenza.

5.° I gradi di coincidenza, o dissonanza de' fatti in controversia coll' insieme dell' istruzione.

6.° Le pruove o gli argomenti della subornazione che abbia potuto eccitare la dichiarazione , o la ritrattazione.

CAPITOLO III.

Articolo unico.

Contraddizione con altri testimoni.

Quando più persone si accordino insieme nella narrativa di un fatto, si ha tutta la ragione a riposare su' loro detti, a menocchè non si abbia il concorso di una coalizione d'interessi che potea tutti riunirli a mentire. Ma quando si scindano in deposizioni diverse, è importante del pari che malagevole il valutar le loro assertive. La contraddizione intanto può derivare

1.° Da che volendo tutti esprimere la medesima idea, si avvalgano di parole che ne rendano diverso il significato.

2.° Da che ciascuno di essi parli di un fatto diverso, che per errore sia creduto identico.

3.° Da che l'uno deponga il vero, e l'altro mentisca.

3°. Finalmente da che sian tutti mendaci., comunque non si accordino ne' fatti asseriti.

A rintracciare la verità in questa difficile situazione, è necessario che l' Istruttore

1.° Valuti e rettifichi con ogni diligenza i detti di ognuno, ad oggetto di rimuovere le apparenti contraddizioni che risultino dalla indeterminazione, o dalla improprietà delle parole usate.

2.° Identifichi il fatto controverso sotto i rapporti personali, reali cronologici, e locali.

3.° Esamini le deposizioni de' diversi testimonj sotto le vedute che abbiamo annunziate nell' antecedente articolo, bilanciando i requisiti, e gli acciacchi personali di ciascuno.

4.° Ricorra allo sperimento di sentirli in contraddizione col metodo ch' esporremo nel titolo seguente.

TITOLO IV.

Mezzi da ricondurre alla verità i testimonj che dian sospetto di reticenza, o mendacio.

CAPITOLO I.

Contraddizione.

ARTICOLO I.

Sua utilità.

Quando due, o più testimonj diano diversi ragguagli di un fatto identificato secondo i principj esposti nel titolo antecedente, la deposizione di uno di essi almeno dev' esser mendace. Fra i diversi mezzi che possono facilitare in questa situazione di cose lo scovrimento della verità, devesi un luogo distinto alla contraddizione. La sicurezza di smaltire i proprj mendacj ad un uomo che nell' ignoranza

de' fatti, è costretto a fidare alle altrui relazioni per liquidarli, la speranza che la verità resti occulta; l' idea di sottrarsi ad ogni responsabilità, possono indurre assai di leggieri a mentire un uomo che da' freni della virtù, e della morale non sia contenuto abbastanza. Ma non appena Giustizia il costringa ad imbrandire il guanto della contraddizione, è quasi impossibile ch' egli non pruovi lo sgomento che sempre scoraggia chi scende ad un conflitto convinto della propria debolezza, e della superiorità delle forze che ad affrontare si accinge. Egli vede in tal caso nel Magistrato un uomo che unisce al potere di punirlo de' suoi mendacj la scienza che basta a smentirlo; nel suo contraddittore un atleta disposto a piombare sovra di lui con tutte le vigorose risorse che gli apprestano la verità, e l' innocenza. La giustizia che trovasi già in possesso delle prime fila dell' avvenimento deve inspirargli con tutta ragione il timore, che meglio coltivando le tracce che le feron concepire de' dubbj sulla sua ingenuità, potrebbe

raggiungere i mezzi a convincerlo affatto della falsità delle sue assertive.

Egli è per questi motivi che non pochi testimonj renitenti o mendaci, in onta a tutti gli espedienti, che si adottino a ricondurli sul cammino del vero, si rimuovono il più delle volte dalla lor' ostinazione, quando si veggano a fronte di un contraddittore. Anche ne' pochissimi casi, in cui taluno sia di tanta sfrontatezza fornito che sappia sostenere impavido l' ineguale conflitto, non è difficile che la penetrazione del Magistrato lo metta in sito di ravvisare la verità quando anche inceppata dalla modestia o dal timore, sembri sopraffatta dalle pompe di un' ardita rivale.

Articolo II.

Precauzioni ad usarsi nel procedere ad un tale atto.

Se la ragione ci presenta da una banda la contraddizione come il più efficace dei mezzi alla scoverta del vero, ci astringe dall' altra ad armarci di tutto l' accorgimento per non esserne illusi. I prestigj dell' apparenza son più che mai pericolosi in questo rincontro. La mensogna che impronta dall' artificio le garanzie delle quali sente la mancanza ella stessa, suol presentarsi alcuna volta sotto sì auguste sembianze che un volgare intendimento può rimanerne agevolmente abbagliato. L' uomo che si decide a smaltirla, conscio degli ostacoli, ne' quali potrebbe incontrarsi, si previene il più delle volte de' mezzi ad abbatterli; egli approfitta di tutte le risorse dell' audacia, perchè vede nella debolezza il maggior de' pericoli; sostiene col massimo calore le sue assertive, perchè

agitato dal doppio impegno di sottrarsi al rischio di comparir mentitore, e servire agli interessi che ad esser tale il consigliano; è difficile infine che impallidisca alla comparsa di chi si faccia a smentirlo, perchè dianzi che costui si presentasse al suo sguardo, erasi già le mille volte affacciato alla sua immaginazione, la quale si era insensibilmente avvezzata ad affrontarne senza smarrirsi l'incontro. Vantaggi son son questi che mancan talora all'uom sincero, e veridico. Egli non si prevenne contro di alcun ostacolo, perchè animato dalla sicurezza di non doverne incontrare; non tenne ricorso ad alcun ripiego, perchè sentìa di non averne bisogno; la sfrontatezzn del suo competitore il sorpende, e non è strano che si sconcerti in vedere che la giustizia richiamando in certa guisa in dubbio l'ingenuità de' suoi detti, lo espone a' perigliosi risultati dell'imprevista contesa. Ma se la face della verità manca tavolta di uno splendore che abbagli, non è mai priva della luce che basti a rischiarare uno sguardo

penetrante, e sagace. L' espressione impareggiabile del sentimento si fà strada attraverso i ripieghi dell' impostura nell' animo di uno spettatore, che sappia distinguere l' uomo che sente, da quegli che di sentire s' infinga. Ad ottenersi il maggior profitto da un atto di contraddizione, mi sembra espediente:

1.° Che senza dar indizio vi volervi procedere si esigano da ciascun testimone i più precisi dettagli relativamente al fatto controverso, e ciò per 4.' motivi:

a) È ben difficile che un mentitore prepari adeguate risposte a tutte le interrogazioni che potrebbe promuovergli l' accorgimento del Giudice.

b) La difficoltà di reggersi nell' imposi aumenta in ragione dell' implicanza dei fatti che si vogliono interpolare.

c) Una mensogna non può sostenersi ordinariamente che per mezzo di altre mensogne, ed a misura che se ne moltiplichi il numero, cresce la facilità di smascherarle.

d) Un testimone ignaro del cimento che lo attende si abbandona con più confiden-

za alla lusinga di esser creduto, che lo fa esser meno cauto e misurato nelle sue dichiarazioni.

2.° Che si ricorra all' esperimento in esame il più presto che sia possibile.

La confusione onde suole invischiarsi un impostore, e la franca vivacità dell' uomo che il vero affermi, son le precipue guide a consultarsi nella contraddizione. La luce ch' emana da questi fonti resta sensibilmente attenuata dalla preveggenza e dal tempo, che rinfrancano il primo dei suoi timori, e raffreddano nell' altro l' energia del sentimento.

3.° Che si determini a ragion veduta quale de' testimonj debba essere il primo a parlare; accordando sempre la preferenza a quegli che per debolezza, dipendenza, od altri motivi faccia suppore che si concilierebbe di legieri col suo contraddittore laddove riuscisse a penetrarne i divisamenti.

4.° Che l'Istruttore si limiti per quanto sia possibile a farla da semplice spettatore, lasciando libero il dialogo fra' testimonj messi in confronto.

La verità e la natura si aprono talvolta de' sentieri che ravvisar non saprebbe anche il più fino discernimento. Non si ricorra dunque all'intelletto, se non quando siano riuscite inefficaci le risorse del cuore; non se ne interrompa lo slancio, che nel solo caso in cui della decenza e del giusto ecceda i confini.

5.° Che si diriggano tutte le linee al solo scopo di liquidare la verità. Un residuo di barbarie derivato dalle ferree massime dello scrivanismo, fa credere a taluni che si debba procedere alla contraddizione nella sola veduta di conciliare le diverse dichiarazioni a quella che sia più analoga alle vedute fiscali. Questo principio, ugualmente contrario a' dettami della giustizia ed a quelli della ragione, produce assai spesso i più sinistri risultati a danno della verità. Non v' ha dubbio, che le falsità dirette a favorir l'accusato son più frequenti di quelle che si propongan di nuocergli; ma non è per questo a conchiudersi che le presunzioni stian sempre contro le più miti assertive. Bisogna quindi dirigger l' atto in

esame senza pendere a vantaggio di alcuno o prevenendosi almeno per quegli che sia sostenuto da una maggior dose di credibilità, senza tener conto dell' influenza che le rispettive asserzioni esercitar potrebbero sul destino dell' accusato.

6.° Laddove le contraddizioni rimangano concililiate, si rilevino i motivi che abbian prodotto un tal risultato.

Taluni han per sistema di limitare il verbale di contraddizione alla sola indicazione dell' ultimato, senza darsi alcuna briga della marcia, e della progressione che abbian tenuta le idee. Questo metodo defrauda i Giudici di molti dettagli che potrebbero sensibilmente agevolare i loro calcoli. Convengo che sarebbe nojoso, e e forse inutile ancora il riportare il dialogo nella sua integrità, ma non lice omettere le più essenziali circostanze che possan chiarirne la valutazione. L'uomo che incomincia dal niegare un fatto, e quindi finisce per affermarlo o viceversa, ha dovuto indubitatamente ritrattarsi per l' impulso di un motivo, la di cui conoscenza

può essere utilissima allo scrutinio de' suoi detti. L'esprimere sino a qual punto il testimone sia stato fermo nelle sue prime assertive; il rilevare le osservazioni che lo abbian rimosso dalla sua pertinacia, e le idee che più lo abbian colpito; presentando in certa guisa la serie degli interni suoi muovimenti; offre i mezzi più agevoli a ben giudicare de' risultati che ne fluirono. Uguali facilitazioni si ottengono dall' esigere la spiegazione de' motivi che il decisero a tenere un diverso linguaggio in sulle prime. Supposto in effetti che vi si dica, *le assertive di Mevio si collidevano con quelle di Cajo, ma essendosi messi in contraddizione, il primo si è ritrattato mettendosi d' accordo col secondo*; dovreste rimontare al soccorso di altri stranieri argomenti per indagare se debba credersi a' primi detti, ovvero alla ritrattazione; ma ove poi si dicesse, *Mevio, che avea cominciato per sostenere il suo deposto in contraddizione di Cajo, riconvenuto colle osservazioni A. B. alle quali non ha saputo dare una congrua risposta,*

ha ritrattate le circostanze C. D., aggiungendo che eran mentite, e ch' egli avea deposto in quel modo per le ragioni E. F., lo scandaglio di questi elementi escluderebbe il bisogno di ricorrere ad altri schiarimenti, o ne renderebbe almeno più facile il significato.

7.° Che nel caso in cui non riuscisse di conciliare le assertive discordi, si riporti fedelmente il risultato della contraddizione, rilevando le ragioni onde ciascuno abbia tentato di accreditare il suo deposto.

Le persone che non sanno apprezzar nelle cose che la sola regolarità della superficie, si avvisano che una istruzione sarebbe sempre imperfetta, finchè non siano tutte spianate le contraddizioni, e ricorrono talvolta per eliminarle a de' ripieghi i quali son più che un errore. Questa idea presenta il più pericoloso degli assurdi. La non avvertenza o la non curanza dell' attrito onde due o più dichiarazioni si urtino, e si collidano, darebbe, non v' ha dubbio, indizio di poca oculatezza, ma se malgrado lo sperimento di tutti gli analoghi mezzi, riuscisse impos-

sibile di avvicinarle, invece di forzare con mezzi obliqui ed indiretti un'apparente conciliazione, bisognerà limitarsi a descrivere con esattezza gli elementi su' quali cade la quistione per attinger quindi da altri fonti le dilucidazioni a risolverla. E perchè l'uom contradetto è quasi forzato dalla natura ad appalesar le circostanze che gli sembrino conducenti ad accreditarlo, sarà utilissimo di rilevarle nel doppio scopo di preparare degli utili dettagli alla ponderazione de'Giudici, ed afferrare l'iniziativa delle tracce che debbonsi approfondire per iscevrare la verità dell' inviluppo in cui l' avean messa le contraddizioni.

CAPITOLO II.

Esperimento.

Articolo I.

Esposizione degli estremi che autorizzano il ricorso ad una tale misura.

Animata la legge della salutare veduta di non rivolgersi alle vie penali finchè non trovi affatto chiuse quelle della prevenzione, prima di abbandonare al rigore delle sue sanzioni un testimone che si allontani dal vero, vuol che tutti si adoprino i mezzi più miti a ricondurvelo. La misura dell' esperimento è piena di umanità, e di saviezza, come quella che ben usata può risparmiare alla Religione uno spergiuro, alla Società un delinquente, una pena più grave al dichiarante; ma al pari di tutti gli espedienti che prendon governo dalla sola prudenza, potrebbe degenerare in una pericolosa, o almeno sterile vessazione,

quando non si abbia il senno di farne buon uso. Le circostanze che legittimano a mio modo di vedere, l'esperimento, sono

1.° L'obbligo di deporre nella persona che dichiara.

I querelanti, i principali, i denunzianti sono al pari di ogni altro esperibili, perchè la loro qualità non li esenta dal dovere di esser veridici. Gli avvocati all'opposto nel caso figurato dall'articolo 202, ed i congiunti de' quali è parola nel medesimo, quando anche un istruttore voglia sentirli malgrado le ragioni che a suo luogo accennammo (a), non potrebbero assoggettarsi ad una tale misura, perchè la legge non li obbliga a dichiarare, ed il ricorrere alle vie di fatto per astringer taluno ad una operazione che non gli venga dalla Legge imposta, è un attentare alla libertà civile del cittadino.

Si avverta però che basta il solo dovere di dichiarare, anche quando non sia garantito da alcuna sanzione penale, e quindi un ragazzo, che non abbia com-

(a) Tit: 1. di questo libro Cap. 2. art. 2.

piuto il nono anno, comunque non potrebb' esser punito di falsa testimonianza a motivo della sua età, sarebbe a buon dritto sperimentato, quando de' plausibili motivi il dettassero. L' esperimento non è mica la pena di un delitto, ma piuttosto un mezzo a prevenirlo, ed i reati di un infante vanno impuniti, non perchè avesse dritto a delinquere, ma perchè agisce senza quel discernimento che legittima l'applicazion della pena.

2.° I sospetti di reticenza o mendacio sostenuti almeno da valide presunzioni.

L' inverosimiglianza, la non uniformità, la contraddizione con altri testimonj son gli elementi, ai quali bisogna rimontare secondo i principj che per ciascuno di essi abbiam dettagliati, affine di ben valutare l' intensità degli argomenti che un siffatto espediente consiglino. Essendo la presunzione del mendacio l' anima dell' esperimento, non è da metters' in dubbio che i testimoni che diano indizio di mentire a danno dell' accusato vi siano sottoposti anch' essi nommeno di quelli

che tentino di giovarlo : la legge non fè di queste classi alcuna differenza , nè potea farne , senza violare i principj della più sana giustizia. Che se in onta a questa uguaglianza di dritto son sì comuni gli esperimenti degli ultimi , e non avvien quasi mai che vi si assoggettino i primi , non devesi una tale sproporzione attribuire a dubbiezza dell' espresso canone, ovvero all' idea che l' interesse di convincere l' accusato della sua reità preponderi negli agenti giudiziarj a quello di liquidarne l' innocenza , ma a delle considerazioni tutte morali. In effetti :

a) L' esperienza ci attesta che il numero de' testimonj , che alterano la verità nella veduta di favorir l' accusato , è assai maggiore di quelli che lo facciano per aggravarlo.

b) A dichiarar taluno convinto delle sue imputazioni si esige la pienezza delle pruove , e quindi ove un testimone, che pretenda giovarlo , si metta in contraddizione cogli argomenti di reità , è indispensabile di tentar ogni mezzo per

eliminare gli equivoci che sarebber di ostacolo alla convinzione; ad assolvere all' incontro bastan le sole dubbiezze, ed è rara, se dir non vogliamo impossibil cosa, che le mensogne di un solo valgano ad operar la perdità dell' accusato.

c) La premura, che generalmente parlando inspira al testimone il pericolo di un innocente, di molto eccede quella che il sentimento di Giustizia potrebbe istillare, e quindi troviam di leggieri chi tolleri un esperimento per sostenere una favorevole dichiarazione; ma un uomo costituito nella necessità di garantire con questa durissima pruova gli argomenti che offre contro il colpevole, farebbe agevolmente prevalere i proprj interessi a quelli della società per togliersi ad ogni vessazione.

d) In mezzo ai dispendiosi pericoli, ed a' trapazzi che tanta ritrosia diffondono ne' testimonj, apporterebbe irreparabili pregiudizj alla ragion pubblica l' esperimento.

e) La misura in esame, diciamolo ancora una volta, non è una pena, ma un espediente di semplice economia, che men-

tre dall' un lato promuove lo scovrimento della verità, viene dall' altro in *soccorso* del testimone che se ne allontani, risparmiandogli le triste conseguenze, cui si esporrebbe col persistere nelle sue mensogne: un perfido che aggravi la sorte del suo simile co' mezzi della falsità non merita il vantaggio di simili transazioni.

Premesse queste osservazioni, onde si ricorra alla misura di sperimentare un testimone che incarisca sull'accusato, è necessario che a tutti gli altri estremi si riunisca una prova urgentissima del suo mendacio, e la deficienza di ogn' altro mezzo a raggiungere la verità: n' ebbi pochi mesi or sono un luminoso esempio in una causa che trattai presso questa G. C. Criminale. La calunnia, e l' intrigo aveano addebitato un infelice del comune di Carbonara a nome Donato Tartaglia di un omicidio con premeditazione, e l' autore di questa trama gravitava sopra di lui con una testimonianza di vista. Avvalorato quel misero dal sentimento della propria innocenza, si presenta spontaneo in car-

cere, e dimanda un giudizio. Tradotto alla pubblica discussione, incominciavano a brillare le pruove della insussistenza dell' accusa, quando si presentò la vedova dell' ucciso con un lungo foglio di lumi, del quale a voce non sapea dar conto. Richiesta della persona che lo avea redatto, si niegò sulle prime a nominarla, e quindi rispose contraddicendosi. Tutte le circostanze alimentavan l' idea che partisse quel foglio dalla stessa mano che architettato aveva il criminoso edifizio, ma questo dubbio non poteva esser chiarito che dalla donna che il presentava. La G. C. concorse a voti uniformi nella misnra di sperimentarla in carcere, e ricomparsa l' indomani in dibattimento, protestò che senza nulla conoscere del contenuto, lo aveva esibito a premura del calunniatore. Questo fatto presentava nella loro integrità gli estremi di che ho parlato, nè si puole a meno di applaudire alla saviezza de' volanti, per lo zelo che spiegarono a vantaggio dell' innocenza.

Un Istruttore debb' essere anche più

circospetto nell' usare di questa facoltà. Limitandosi a rilevar le pruove che sfianchino i detti di un testimone che favorisca la ragion pubblica, lasci alla imparzialità de' Giudici l'escogitar gli altri mezzi che crederanno analoghi alle circostanze.

3.° L' influenza de' dettagli che si voglion chiarire sul soggetto della quistione.

Onde il magistrato ricorra a mezzi coattivi per dissipare i dubbj che abbia ragione di concepire contro una dichiarazione qualunque, è indispensabile che li trovi in un tal quale rapporto colla verità che rintraccia. L' usare di un esperimento fuori di queste circostanze sarebbe un profanare per una futilė curiosità il potere che la legge gli affida. Mi è talvolta avvenuto di vedere de' testimonj *specifici* mandati in esperimento, perchè uniformandosi nel dettaglio de' fatti alla dichiarazione scritta, richiamavano in dubbio le illazioni che ne aveano desunte dapprima. Oso affermare che questa circostanza non valeva la pena di un esperimento, perchè se i calcoli

che si attribuivano al dichiarante eran fallaci, sarebbero stat' inutilmente ripetuti; se all'opposto eran fondati, nulla impediva che il Giudice ritenendo i fatti deposti ne avesse bilanciato egli stesso le conseguenze.

Articolo II.

Circostanze che ne determinano la qualità, e la durata.

L' esperimento mira, come abbiam detto, allo scopo di vincere la ritrosia del testimone. Il Magistrato deve profittare delle gradazioni, e della latitudine, onde la legge gli concesse di usarne per proporzionare i mezzi di attacco a quelli di resistenza. Questa operazione difficile da una banda per esser talora occulti i più efficaci elementi a dirigerla, è di somma importanza dall' altra, perchè, se la coazione rimane al disotto delle contrarie premure del testimone sarebbe vuota di effetto; eccedendo questa linea si cangerebbe in violenza;

che invece di scuoterlo dalle sue abberrazioni, potrebbe sopraffarne la morale, ed obbligarlo a redimersi col mendacio dalle angustie che lo premono. Le circostanze che nel rincontro possono sperimentarsi di utile agevolazione, sono:

1.° La qualità del reato commesso.

Un esperimento plausibile a riguardo di un atroce misfatto, sentirebbe d' ingiustizia in una causa correzionale, e sarebbe ridicolo, e feroce in una quistione di semplice polizia.

2.° La qualità de' rapporti che stringano il fatto dubbio al soggetto della quistione.

Gli elementi, che si voglion chiarire coll' esperimento possono

a) Essere in una diretta contraddizione coll' insieme delle pruove a carico, di talchè non si potrebbe ammettere gli uni senza pronunziarsi per la insussisteza delle altre;

b) Attaccare un solo indizio, senz'aver su' rimanenti alcuna influenza;

c) Offrire delle nude presunzioni contro le linee inquisitorie.

È facil cosa il ravvisare, che ognuna di queste situazioni aumenta, o diminuisce rispettivamente l' importanza de' dubbj insorti, ed apporta un' analoga variazione alle misure onde si deve rimuoverli. Bisogna pure distinguere i testimonj che sfigurino la verità da quelli che si ricusino a dichiararla. Ragion vuole che si spieghi contro questi ultimi una maggior durezza quando si abbian valevoli pruove che li dimostrino scienti de' fatti che voglion tacere, perciochè mentre il Giudice usando del suo morale criterio può rigettar le menzogne de' primi, non è abilitato in alcun modo a supplir le lacune che risultano dalla reticenza de' secondi.

3.° Le qualità personali del testimonio.

Le Leggi Romane che dettavan tormenti a' testimonj prendendo quasi esclusiva norma dalla di loro condizione oltraggiavano l' umanità; il Magistrato, che non tenesse alcun calcolo delle qualità personali, conculcherebbe la giustizia e la ragione. Un vomo sensibile alla voce dell' onore quando anche traligui un istante dalle vie del

vero, vi ritornerà ravveduto al primo tentativo che cerchi di ricondurvelo: L'impudente si terrà inflessibile nel mendacio finchè non senta mancargli la facoltà di soffrire.

4.° La quantità ed il peso degli argomenti che attestino contro la dichiarazione in controversia.

Un semplice dubbio non autorizza quella durezza che lice spiegare quando si parta da probabilità solide e fondate.

5.° Le presunzioni o le pruove di subornazione od altri motivi, che agiscano sul testimone.

Chiunque mentisca dev' esser dominato da un interesse: l'esperimento, che tende allo scopo di neutralizzarlo, deve prendere un grado di forza che basti a bilanciarlo. Un lieve motivo sarebbe di leggieri atterrato al primo attacco, ma non si potrebbe vincere una decisa premura senza mostrarsi inesorabile nel resisterle.

TITOLO V.

Applicazione degli esposti principj alle diverse classi di testimonj.

I tre titoli precedenti hanno spianate le idee generali onde si debbono attingere le misure della credibilità. Esse riguardano i testimonj di ogni specie, ma non agiscono a riguardo di ognuno con proporzioni uniformi. Il soggetto della deposizione in alcuni casi; in alcuni altri le qualità personali del dichiarante, possono render difficile ed importante l'esame di quell'estremo, che non sarebbe degno in altre circostanze di alcuna considerazione. Importa dunque moltissimo il saper conoscere il lato debole di una dichiarazione qualunque, per determinare i principj, ch'esclusivamente o principalmente debbonsi togliere a guida, per valutarne la fede.

CAPITOLO I.

Classifficazione de' testimonj emergente dalla qualità della loro dichiarazione.

Articolo I.

Testimonj di vista.

Le persone che riferiscono un fatto avvenuto sotto il loro sguardo, costituiscono indubitatamente la meno equivoca guida del Magistrato. Egli è ben difficile, che i loro detti vacillino sotto il rapporto della scienza, perchè rare volte i sensi restano illusi nella ispezione degli oggetti ne' quali s' incontrano. Onde si ammetta un tal dubbio si esige, che una straordinaria situazione di cose abbia inceppati gli organi sensorj, o messi gli elementi in controversia al di là del raggio che natura concedeva al loro slancio: ma di ciò ragionammo altrove.

Lo scrutinio della intelligenza riesce

anch' esso in simili casi agevol' e piano, perchè ordinariamente all' esatta conoscenza di ciò che si vede, non si esige che il soccorso di quella semplicissima, ed abituale riflessione che regolarizza le impressioni che riceviamo dagli oggetti esterni. Gli ajuti della memoria soglion essere più vigorosi e più pronti. Le indagini tutte, che mirino ad assicurare il primordial requisito della scienza, van limitate nel rincontro a liquidare se il dichiarante siasi effettivamente trovato nella situazione onde dice di essere stato spettatore de' fatti che depone. L' Istruttore non ometterà di arrestare su questa circostanza una certa attenzione, soprattutto quando s' incontri in congetture che lo autorizzino a dubitarne; e laddove trovasse chiusa ogni strada ad illustrarla con argomenti positivi, e diretti, supplirà questo vuoto raddoppiando le sue diligenze nel rilievo degli altri elementi, che avvalorino la credibilità del testimone, o ne mettano in vista il mendacio. Avendo sviluppati a suo luogo i principj che un tale assunto riflettono, ci li-

mitiamo ad accennare i motivi che nella specie impongono il dovere di un più esatto scandaglio: Essi sono i seguenti:

1.° Essendo incontrastabile che la necessità di valutare con esattezza la credibilità di un testimone si aumenti in ragione della importanza de'suoi detti, non è da metters' in dubbio ch' ella sia somma a riguardo de' testimonj di vista.

2. I testimonj che depongono un fatto, che abbia de' remoti rapporti coll' avvenimento criminoso, ignorano il più delle volte i risultati morali delle loro deposizioni, e quindi non è difficile, che anche volendo cedere all' urto di qualche interesse, si astengano dal farlo per l' ignoranza del metodo che dovrebber tenere; quelli di veduta all' opposto messi nella circostanza di antivedere i risultati medesimi, non abbisognano di molto ingegno per secondare i motivi che loro inspirino della parzialità, o della premura.

3. Le seduzioni e le subornazioni sogliono essere più animate a riguardo dei testimonj in esame, per la loro visibile influenza sull' esito della istruzione.

4. Le persone che dichiarano di veduta posson mentire con maggior facilità degli altri testimonj, perchè i fatti che depongono son rade volte concatenati al rimanente della istruzione con quella strettezza di rapporti, che stringe ordinariamente fra loro i fatti amminicolari.

5. È ben difficile che si abbiano de' mezzi diretti a scovrire il mendacio di un testimonio di veduta.

Questi riflessi che danno il primato alla pruova indiziaria contro quella che i nostri forensi chiamavano di convinzione astringono il Magistrato a raddoppiare a riguardo di quest' ultima le diligenze nello scrutinio della credibilità.

Articolo II.

Testimonj di udito.

È noto l' aforismo *pluris est oculatus testis unus quam auriti decem. Qui audiunt audita dicunt; qui vident plane sciunt.* Senza mica pretendere che questa

proposizione contenga una matematica valutazione delle testimonianze di semplice udito, non è da metters' in dubbio che siano specificamente di molto inferiori a quelle di vista, e che si cercherebbe invano di analizzarle con profitto senza il soccorso di alcuni speciali principj.

Per serbare il miglior ordine a facilitarne lo scandaglio, percorreremo le situazioni diverse nelle quali un simile testimone può ritrovarsi, rilevando sommariamente le idee che a ciascuna di esse vanno applicate.

Puole avvenire che un testimone di udito:

1.° Indichi le persone dalle quali abbia apprese le voci che riporta, e sia colle stesse d' accordo.

È ben facile a ravvisarsi in questa prima ipotesi, che senza tenersi alcun conto del testimone di udito, si debbono concentrare le indagini sulla fede che meriti il primo che ne abbia parlato.

Vi sono però de' casi che van sottoposti all' impero di diversi principj. Quando la

verità dell'espressioni riportate costituisca per se stessa un indizio, ovvero aumenti la credibilità della persona onde si ripeton le voci, il testimone di udito non deve considerarsi come un semplice organo delle altrui relazioni, ma come quegli che puole avvalorarle colla verità delle sue assertive. Eccone gli esempj. Tizio depone di aver inteso da Mevio ch' egli avea visto a fuggire l' ignoto uccisore di Cajo, e che si fiderebbe di riconoscerlo qualora il rivedesse per averlo con chiarezza distinto. Supposto che Mevio convenga di avergli tenuto un tal discorso la dichiarazione di Tizio perderebbe ogn'influenza sulla causa. Ma se all' opposto ei riportasse i conquesti di Mevio dirubato, sarà indispensabile d'intrattenersi nello scandaglio della fede che sia dovuta al primo, per valutare adeguatamente la credibilità del secondo. Lo stesso dovere può esser talvolta imposto da nude considerazioni morali. Se Mevio, che avea sostenuto di non aver distinto il colpevole, venga posteriormente a nominarlo, aggiungendo, che nol fece dap prima per

timore, e che in effetti avea riservatamente confidato a Tizio il riconoscimento, e le ragioni che lo astringevano a tacerlo; non si potrà omettere d'investigare se quest' ultimo sia stato o nò veridico nelle sue assertive, essendo visibilissime le presunzioni che ne fluirebbero in sostegno o contro la dichiarazione del primo.

2.° Si trovi in contraddizione colla persona dalla quale dica di aver inteso ciò che racconta.

Potendo ugualmente avverarsi in tal caso che siano mendaci le asserzioni del testimone di udito, e quelle della persona che lo contradidce, accordandosi maisempre a quest' ultima la preferenza sotto il rapporto della scienza, bisognerà valutarli pe' rimanenti requisiti, secondo le regole che abbiamo già sviluppate, come in ogni altra circostanza in cui due o più testimonj discordino sul fatto medesimo.

3.° Sia nella impossibilità di esser sottoposto allo sperimento della contraddizione

a) Per ostacoli *morali*; come sarebbe

nel caso in cui si attribuissero le riportate voci a persone d'ignoto domicilio, ovvero che siano uscite dal Regno.

Gravi considerazioni dettano il dovere di esser cauti nello scrutinio della credibilità in questa prima ipotesi, poichè il testimone non sarebbe inceppato che dal remoto pericolo di essere riconvenuto del suo mendacio per qualche straordinaria combinazione, che rimuova gli ostacoli a' quali si appoggi l'impossibilità del confronto.

b) Per ostacoli *di legge*, come avverrebbe quando si riportassero i detti d'individui, che a pena di nullità non possono ammettersi a deporre.

Le dubiezze in questo caso diventan più intense, perchè francheggiato il testimone da ogni timore, non potrebb' essere trattenuto, che dal disprezzo che andrebbero a concepire a suo riguardo le persone che sono a giorno della falsità de' suoi detti.

c) Per ostacoli *fisici*. Si trova in questa situazione chi riferisce i detti d'individui che più non esistono.

Emancipato un simile testimonio dal pe-

ricolo della contraddizione, egualmente che da quello del discredito, non troverebbe al mondo che la sola sinteresi che potrebbe rimproverarlo della sua mensogna. Qualche languidissima congettura si potrebbe soltanto attingere

,) Dalla scienza che l'estinto poteva avere degli elementi che si vogliono da lui narrati.

,,) Da' motivi che potevan deciderlo a palesarli.

,,,) Da' rapporti che lo stringevano al testimone per deciderlo a fargliene confidenza.

4.° Riferisca le voci di persona ignota. È questa la più frivola delle testimonianze perchè presenta l' assoluta deficienza di tutte le garanzie e di tutte le congetture che potrebbero agevolarne la valutazione; ed anche quando una squisita morale si facesse ad accreditarla, l' ignorarsi la qualità ed i rapporti delle persone onde l' abbia raccolta rimarrebbe sempre il dubbio che provenissero da un fonte impuro e sospetto.

Fin quì delle mensogne che deliberatamente si potrebbero smaltire da un testimone di udito. Non è meno interessante l' analisi degli errori che potrebbero suo malgrado portarlo ad alterare la verità. Ad escludere un tal dubbio bisogna esaminare se il significato, ed il valore delle voci che si riportano, stiano a livello delle cognizioni dell' uomo che ne sia l' interprete, percorrendo le linee che abbiamo tracciate nel ragionare delle diverse vedute sotto le quali è d' uopo di analizzare la scienza. Se il testimone dichiari di aver apprese da un terzo voci precise, determinate, e non suscettibili di equivoci per la diversità delle parole onde vengano espresse, come sarebbe a dire, che Tizio aveva ucciso Cajo; che Mevio avea derubato Sempronio; basterebbe un volgarissimo fior di buon senso a garantirlo dal dubbio che abbia potuto errar nel sentire, nel comprendere, o nel narrare. Ove al contrario si trattasse di voci monche ed equivoche, d' idee indeterminate, di fatti che potrebbero variar di sembiante secondo il diverso contesto

onde venissero riportati, non si potrebbe ammeno d' impegnar le più vigili cure ne' gradi d' intelligenza da tribuirsi al testimone. Nella causa, per esempio, dello sventurato Calas si assumea fra le altre cose, ch' egli avesse detto pochi giorni prima del suicidio del figlio « Se lo sciagurato mio » figlio non muta vita perirà ». Supposto che siffatte espressioni si fossero letteralmente riportate, sarebbesi limitata la quistione della credibilità all' esame de' gradi di fede ch' eran dovuti alla persona che le riferiva. Se questa invece nel ripetere ai Giudici il sentimento espresso dall' accusato si fosse avvaluta di parole diverse, dichiarando di non rammentare quelle onde si avvalse l' indiziato, si avrebbe dovuto indagare s' ella era fornita de' lumi che si esigono a ben giudicare del valore de' vocaboli intesi, ed usati, e della loro convenienza colle idee ch' eran diretti ad esprimere; perciochè nella deficienza di questi mezzi avrebbe potuto suo malgrado ingannarsi nella interpretazione di ciò che intese, o errare nel riferirlo. Si doveano

finalmente aumentar di vantaggio le investigazioni se il testimone si limitava ad affermare, che non avendo alcuna precisa rimembranza delle parole usate, e del sentimento espresso rammentava solo che il discorso inteso fè sorgere nella sua mente il sospetto che divisasse di attentare a' giorni del figlio; poichè in questo caso avrebbe potuto ingannarsi nell' investigare le idee che l'accusato intese di esprimere, nel determinare i rapporti delle medesime col disegno del parricidio, e nella esposizione de' proprj divisamenti. Prima di passar oltre non deggio intralasciar di avvertire, che il carattere di testimonj di udito compete specificamente alle sole persone che riferiscano le altrui rivelazioni; quelle al contrario le quali attestino di aver sentite espressioni che per se medesime costituiscano un argomento di reità, di scusa, o d'innocenza, non differiscono da' testimonj di veduta, che pel solo mezzo di scienza, e son valutabili in conseguenza cogli stessi principj che rifletton questi ultimi.

Articolo III.

Periti.

Nel ragionare delle perizie, si anticiparono nel secondo libro parecchie riflessioni che alla credibilità de' loro autori si riferivano. Aggiungiamo che nel rincontro si deve distinguere il caso in cui si procede alla perizia nella esistenza di un delinquente almeno presunto, e quello in cui sono ancora ignoti gli autori del reato. È indispensabile nel primo di analizzare l'idoneità de' periti sotto tutt' i rapporti, ed attenersi alle analoghe precauzioni per evitar gli errori non solamente che risultar potrebbero dalla poca loro penetrazione, ma benanco le deferenze cui potrebbe dar adito la parzialità. Queste ultime indagini sarebbero impossibili ad eseguirsi, nommeno che inutili, quando le procedure s' iniziassero contro di occulti colpevoli. Pochissima influenza eserciterebbero allora sulla credibilità i requisiti morali del perito,

perchè anche l' uomo corrotto si uniforma a' dettami del giusto, quando mancano i motivi che potrebbero allontanarnelo; e sarebbe d'altronde un manifesto assurdo l'intrattenersi nell' esame della indifferenza quando l' ignoranza delle persone escluda per se stessa il pericolo di ogni prevenzione. Van limitate adunque in simili circostanze le cure ad indagare se i lumi e l'intelligenza del perito siano proporzionati alla importanza, ed alla difficoltà delle quistioni che debbe risolvere. Nè la posteriore scoverta de' colpevoli basterebbe ad invalidare un antecedente perizia, quando anche urgentissimi rapporti li stringano ai periti che vi procedettero. Si liquidi pure il delinquente, in persona del germano, del genitore, del figlio del perito, questa circostanza nulla toglierebbe alla legittimità dell' ingenere, perchè nel valutare l' idoneità de' testimonj generici bisogna rimontare all' epoca in cui furono adoperati, senza tener conto degli ostacoli dei quali in seguito siasi verificato il concorso. Ardisco anzi affermare che laddove si

scovrisse il colpevole nello stesso perito, sarebbe utile sotto molti rapporti di reiterare o supplire gli atti generici ; ma se lo stato delle cose interdicesse lo sperimento di una tale risorsa, non sarebbe vietato al Giudice di convincersi del corpo del delitto sull' avviso emesso dall' accusato medesimo ; perchè lungi dall' esser egli in questo caso un testimonio che depone contro se stesso, è da considerarsi come quegli ch' emise la sua opinione in una quistinne di fatto isolata, ed indipendente dalla sua sorte all' epoca in cui fu chiamato a risolverla. Egli sarebbe sospetto nel solo caso in cui si avesse motivo a presumere che la preveggenza de' risultati che avrebbe potuto risentirne col tempo, lo abbia indotto a prepararsi degli elementi capaci di migliorarne il destino.

CAPITOLO II.

Altra classificazione risultante dal numero, e dalla qualità de' testimonj.

Articolo I.

Testimonj singolari.

Quando i giudizj penali erano governati, e diretti dal cavillar de' forensi s' insorse da ogni banda contro questa classe di testimonj, e venne proclamato a pieni voti il principio, che la voce di un solo non poteva essere sufficiente in alcun caso alla convinzione dell' accusuto. Volendo anzi alcuni giurisprudenti arricchire un tal paradosso di tutte le pompe dell' iperbole, dopo di aver sostenuto, che anche ne' lievissimi reati di Maestà si potea soprassedere da' più sacri canoni di equità, e di giustizia per favorire la causa e gli interessi del Principe, invertendo nella specie

i loro principj pubblicarono con una logica ugualmente felice, che al sommo Imperante istesso non doveasi intera fede laddove singolarmente fosse venuto a deporre. Con miglior senno la *L. 9. Cod. de test.* avea stabilita la norma che ad un sol testimonio non si desse *facilmente* ascolto. Questo principio usato con saviezza ed accorgimento, sarebbe stato perfettamente analogo alla ragione, se i commentatori non lo avessero snaturato colle loro interpretazioni. Immaginarono alcuni che il *non facilmente* importasse, che simili deposizioni si potessero ammettere nelle sole cause di modica importanza; Anton Mattei tenne avviso ch' erano a credersi ne' giudizj civili e non ne' penali. Diverse spiegazioni, che per brevità s' intralasciano, ne dieron altri non pochi, ma tutte irregolari ed erronee, perchè ciascuno di essi volea conciliare le sue idee coll' assioma dominante nel foro, che degli unici testimonj attenuava tanto la fede.

Stando a' veri dettami della ragione, la mancanza di ogn' altro contesto inspira,

non v' ha dubbio, della diffidenza contro un testimone singolare; ma non per questo è da conchiudersi, che mettendo sempre a profitto la circostanza di poter alterare impunemente i fatti che racconta, esser dovrebbe in ogni caso mendace. Senza rigettare adunque i detti di un testimone pel solo motivo della singolarità, o per le riflessioni che tanto fan torto alla penetrazione di Montesquieu (a), è necessario di spender la massima oculatezza nell' investigare i motivi che potevano istillargli delle favorevoli o contrarie premure, ed il di lui' morale calibro, che inaccessibile o proclive il faccian presumere agli impulsi de' motivi medesimi. Se validi argomenti compruovino, ch' egli era in sito di conoscere i fatti attestati, se nessuna plausibile ragione avrebbe avuto a snaturarli; se le qualità personali parlino a suo vantaggio; se i suoi detti nulla

(a) È noto che questo Grand' Uomo sostenne, che non doveasi dar fede al testimone singolare che affermava, perchè il suo detto era bilanciato dalle negative dell' accusato !!!

presentino d' irregolare o di strano; se finalmente si accordino agli altri elementi co' quali abbian rapporti, o contatto, nulla impedisce che il Giudice al suo deposto si attenga, in preferenza ancora di più testimonj, che da queste imponenti garenzie non vengano accreditati.

Articolo II.

Impuberi.

Essendosi dalle vigenti leggi rimesso alla saviezza del Giudice il valutare le dichiarazioni degli impuberi, importa moltissimo il rilevare i lati diversi pe' quali è d' uopo analizzarne la credibilità, per determinare i rapporti in cui si trovino per ciascuno di essi col detto di ogn' altro testimone.

Si appalesano per se medesime le considerazioni per le quali i detti di un fanciullo, che non ancora sia giunto al completo sviluppo delle facoltà intellettuali son di gran lunga inferiori a quelli di un

adulto a riguardo della scienza. Non ogn-fatto però esige lo stesso concorso di coi nosccnze e di lumi ad essere ben definito. Le assertive di un impubere saran dunque valutabili sotto questo primo rapporto in proporzione della intelligibilità degli elementi, che ne costituiscono il soggetto. Se i medesimi eran di tanta implicanza, che a concepirne idee chiare e distinte si esigeva la manoduzione di una intelligenza ch' era soltanto compatibile con un maturo sviluppo, non si potrebbe a meno di ritenerne i detti come semplici indicazioni a null' altro idonee, .che a dinotare al Magistrato le linee cui debba percorrere per impadronirsi del vero. Ma a misura che le difficoltà si rimuovano, e l' avvenimento si metta in proporzione alle risorse di un puerile intelletto, la dichiarazione dell' impubere prenderà più solide forme, e potrebb' anco elevarsi a livello di ogn' altra, ove si riferisse a delle circostanze la cui percezione non interessi che il meccanismo de' sensi. Ardisco anzi affermare che in questa ipotesi non sarebber

difficili ad avverarsi de' casi ne' quali un fanciullo fornir potrebbe i dettagli, che da un uomo intelligente, e maturo si attenderebbero invano, perchè mentre questi eleva sì spesso la sua attenzione al mondo morale, il primo la concentra sempre nel fisico, e tutta la spende negli oggetti circostanti. Se non siete abbastanza persuasi di questa verità, chiedete conto ad un fanciullo, che ritorni, per esempio, da una passeggiata degli oggetti che abbia osservati per via, e vedrete, che senza interessarsi di quelli che non avevan altra importanza che la morale, vi saprà dare i più minuti riscontri di alcuni altri ne' quali v' incontraste le mille volte senza che li aveste avvertiti.

La probità che presenta a riguardo degli adulti un nodo più intralciato assai della scienza, è di pochissimo imbarazzo relativamente agli impuberi, non essendo mica irregolare il presumerla in un cuore che non peranco si schiuse alla corruzione.

La deferenza e la prevenzione, che soglion prendere il più delle volte dalla igno-

ranza origine, e dalla depravazione alimento, sono assai facili a germogliare nommeno che a scomparire in quegli che non abbia ancora consolidate le affezioni cogli anni. Qualche lusinghiero accento, una torva occhiata son talora sufficientissimi a conciliarne l' affetto di un fanciullo, o a meritar la sua collera; ma questi sentimenti s'inverton o si dileguano colla prestezza medesima onde sono comparsi, e l' amore ugualmente che l' odio non possono destare nell' età prima, che labili, e superficiali impressioni. Egli è ben rado che un fanciullo tanto persista nelle sue premure, che si decid' a secondarle a prezzo di un mendacio; nè darebbe molta apprensione un tal fenomeno, quando pure una straordinaria combinazione di cose ne operasse il concorso, per la facilità di smascherare i grossolani ripieghi a' quali dovrebbe appigliarsi una intempestiva simulazione. L' infanzia non appalesa mai la verità con più di evidenza, che ne' momenti in cui vorrebbe celarla. Sol che si abbia la destrezza di sapers' insinuar nel suo

cuore si troveranno aperte le più comode strade a penetrarne gli arcani. Era in questo senso che dicea Montagne di compiacersi *di studiar la naura nelle anime nuove, ne' ragazzi cioè a dire, e ne' contadini.*

La verosimiglianza non altera le ordinarie sue regole a riguardo de' fanciulli, ma offre ne' risultati più agevoli facilitazioni. Un uom vafro, ed esperto ch'era in possesso de' mezzi da misurar le impressioni che avrebbero eccitate le sue parole, darebbe nella loro verosimiglianza una troppo debole malleveria di sua sincerità, perchè anche quando si fosse deciso ad alterare il vero non gli sarebbe mancato il talento d'imitarne il sembiante. Questa presunzion' è quasi straniera agli impuberi. Ignari costoro della piupparte delle morali, ugualmente che delle fisiche leggi, mancherebbero della prima dote che si richiede a reggersi con franchezza nel pericoloso, e difficile sentiero della finzione. Ogni volta che i loro detti si annunziano sotto le divise della verità, si può fon-

datamente presumere che siano figli di questo sentimento, perchè mancan de' mezzi a simularne i caratteri.

Ma non potrebbero le sugestioni vincer talvolta la facile adolescenza, e piegarla a ripetere per altrui consiglio quelle favole che non avrebbe saputo inventare? Questa ipotesi niente ha di strano. Nulla è più agevole che il trarre un fanciullo semplice ed inesperto ne' lacci della seduzione. Ma finchè mancheranno a' ragiratori i mezzi da infondere agli strumenti delle loro trame la scaltrezza ed i lumi che si richieggono ad attivarne il movimento, rimarranno al filosofo spianate le strade a conoscere l' occulta mano che animi e dirigga l' intrigo. In fatto d' impuberi a buon conto un uomo di fino discernimento non deve temere che i risultati della sola ignoranza. Gli elementi a discutersi per fissarne le gradazioni, sono:

1.° L' età.

A misura ch' egli si avvicini alla pubertà, rimuove il sospetto delle abberra-

zioni, e rende più verosimile quello della malafede (a).

2.° L' educazione.

Un ragazzo abbandonato alle sole risorse della natura, deve attendere il completo sviluppo fisico per migliorar l' intellettuale e non è difficile che finisca di essere impubere senza nulla perdere della superficialità infantile. Un giovanetto all' opposto che sia coltivato da una educazione distinta, potrebbe di molto accelerare i progressi ordinarj dello spirito.

3.° Il talento.

Haller che di nove anni aveva composto un dizionario biografico di duemila articoli, Delisle che alla stessa età aveva composte, e disegnate delle carte geografiche, ammirate da parecchi eruditi; Biagio Pascal che agli anni 16 pubblicò un trattato delle *sezioni coniche*, avrebbero of-

---

(a) A fissarsi con certezza questo primo dato, mi sembra utilissimo, che, ne' casi più importanti almeno, l' Istruttore si dia la pena di assicurarlo coll' estratto di nascita dell' impubere.

ferta nell'età più verde quella idoneità intellettuale che mancava a migliaja di sessagenarj.

Articolo III.

Catturanti.

Questa classe di persone presenta difficoltà inverse di quelle che han formato il soggetto dell' antecedente articolo. Scevre di ogni specifica differenza, che li distingua dagli altri testimonj in quanto alla scienza, ed alla probità, soglion vacillare i catturanti sotto il rapporto della indifferenza. Abolite le disposizioni che decimavano per principio generale ed assoluto la credibilità de' loro detti, è di molto vantaggio il conoscere le circostanze che in ciascun caso possono avvalorare o rimuovere i dubbj risultanti dalla opposizione che si presume tra la persona che soffra un arresto, e quegli che lo esegùa.

La deposizione di un catturante sarà meno inficiabile da' sospetti a misura che

agli altri generali requisiti si unisca il concorso de' seguenti estremi:

1.° Arresto eseguito per altrui mandato. Chi procede ad un tal atto pel solo impulso delle sue attribuzioni, assume l' obbligo di provare che le abbia legittimament' esercitate, e quindi si trova in una evidente collisione coll' arrestato. È ben diverso il caso quando il catturante rappresenti il personaggio di semplice esecutore.

2.° Carenza di motivi che potessero interessare il catturante medesimo ne' risultati del fatto o del giudizio.

Se l' esser seguito l' arresto in uno piuttosto che in un altro modo, conferisca od aumenti nell' esecutore il dritto ad un compenso, o dia di lui una più vantaggiosa opinione, si avrebbero de' fondati argomenti a sospettare che nell' impegno di favorire la propria causa aggravi quella dell' accusato.

3.° Deficienza di rapporti tra i fatti dichiaranti, e l' arresto.

Le considerazioni che sfiancano la credibilità del querelante son *relative* piutto-

sto che *positive*. Egli non può essere interessato, per la sua qualità, che ad alterare le circostanze che riflettono la legittimità ed il merito dell' arresto; ma rientra nella classe di ogn' altro idoneo testimone pe' fatti che ne siano indipendenti; nè si potrebbe inficiarne per questa parte la fede che nel solo caso in cui si avesse il concorso di altri personali rapporti.

FINE DEL II. VOLUME.

INDICE

LIBRO III.

DEGL' INDIZJ.

LIBRO IV.

DE' TESTIMONJ.

SEGUE L'ELENGO DE' SIGNORI ASSOCIATI.

D. Domenico Albanese Presidente della G. C. Civile di Trani.
D. Paolo Gallelli S. Proc Gen. del Re presso la G. C. Civile di Trani.
D. Vespasiano Oliva Presidente della G. C. Criminale di terra di Lavoro.
D. Vincenzo Ferrara Procuratore Generale del Re presso la G. C. C. di Potenza.
D. Gennaro Lastaria Giudice Crim. in S. Maria
D. Francesco Mezzacapo id.
D. Raffaele Giambarba Giudice Criminale in Avellino.
D. Ignazio Accinni id.
D. Giuseppe Bianchi. Tenente Colonnello della Gendarmeria Reale.
D. Biagio Giampaolo id.
D. Filippo Mazza Giudice. Civile in Lecce.
D. Giuseppe Nardelli id.
D, Ferdinando Gagliani Giudice Istruttore in Ariano.
D. Filippo Vitoli Consigliere d'Intendenza in Avellino per 10 copie.
D. Domenico Lopane id. in Bari.
D. Giuseppe Neri Canc. della G. C. Crim. di Napoli.
D. Nicola Sgambati Cancelliere presso la G. C. C. di Avellino.
D. Nicola de Simone Cancelliere presso il Tribunale Civile di Lecce per 30 copie.
D. Fran. Saverio Lombardi Avvocato in Napoli.
D. Angelo Doria.
D. Bartolomeo Maraviglia.
D. Domenico Gianni Giudice Regio.
D. Pietro de Angelis Cancelliere del Giudicato d'Istruzione di Ariano.
D. Francesco Giraldi.
D. Raffaele Grassi.
D. Giacomo Gagliani.
D. Ferdinando Vitale.
D. Michele Piancone.
D. Vincenzo Pennetti.
D. Marco Belli Giudice Regio.
D. Antonio Landolfi.
D. Vincenzo Carbone.
D. Carlo Cerulli.
D. Gasparo Scalfaro.

D. Gaetano de Peppo.
D. Giuseppe Scarciglia Secretario della Procuara, Generale in Lecce.
D. Andrea Biasco.
Barone D. Lorenzo Scarni Avvocato in Lecce.
D. Luigi Masnacchi id.
D. Domenico Tardio id.
D. Felice Cirillo id.
D. Atonio Martina id.
D. Antonio Macchia id.
D. Giuseppe Giuliano id.
D. Luigi Sellitto id.
D. Nicola di Rienzo.
D. Domenico Palomba.
Pasquale Rega.
D. Sebastiano Apostolico Giudice istruttore in Potenza.
D. Michele d'Errico Controloro.
D. Filippo Gallelli.
D. Giambattista Silco
D Vincenzo Elia
D. Antonio Argenzio Avvocato in Potenza.
D. Eustachio Pistoja id.
D. Domenico de Vita id.
D. Vincenzo Sarli id.
D. Filippo Maria restaino id.
D. Carlo Frencesco Giocoli id.
D. Nicola Doti id.
D. Saverio Sarli id.
D. Giuseppe Nicola Melucci id.
D. Matteo Pantalco id.
D. Egidio Sarli id.
D. Fraucesco Conte Cancelliere del Tribunale Civile in Potenza.
D. Luigi Pagliuca.
D. Bartolomeo Mari Ricevitore.
D. Francesco Rossano. Medico.
D. Giovanni Robilotta Avvocato.
D. Saverio Marino Id.
D. Filippo Buccico id.
D. Stefano de Bonis Canc. di polizia.
D. Andrea Patroni Direttore delle Contribuz. dirette in Potenza.
D. Francesco Giaunantonio Avvocato.
D. Raffaele Giannantonio Avvocato.
D. Raffaele Guida id.
D. Giambattista Montesano id.
D. Antonio del vecchio id.
D. Alessandro Giampietro id.
D. Pasquale de Canis.
D. Francescantonio Gargiulo Cancelliere di Giudicato d'Istruzione.
D. Filiberto Petilli.
D. Tommaso Senese Giudice Criminale.
D. Rocco di Mattia.
D. Basilio Mandina Avvocato.
D. Giov. Siniscalchi id.

D. Giuseppe Sassano id.
D. Gaetano Scalese Ispettore forestale.
D. Serafino de Laurentiis Capitano Commessario del Re.
D. Biaciantonio Mondarini Cons. d' Intendenza in Potenza.
D. Carlo d'ambrosio Capo d' Ambrosio Capo d' Uffizio id.
D. Giovanni Marini Giudice Reggio.
D. Giammario Molinaro Cancelliere di G. R.
D. Pasquale Majo Cancelliere sotituto id.
D. Domenicantonio Massei Giudice Reggio.
D. Nicola Dentice Cancelliere. id.
D. Luigi Doti Cancelliere sostituto id.
D. Carlo de porcellinis Giudice Reggio.
D. Errico Motta Cancelliere id.
D. Pietrantonio Iorio Cancelliere sostituto id.
D. Pasquale Bianneli Notajo.
D. Vincenzo Nubile Legale.
D. paquale Maria. Robilotta id.
D. Domenico Montesano Supplente.
D. Arcangelo Restaino Giudice Reggio.
D. Giuseppe Santagata Cancelliere id.
D. Pasquale Barletta G. Reggio.
D. Luigi Anastasia Cancelliere id.
D. Gaetano Muojo.
D. Vincenzo Petrocelli.
D. Giuseppe Alessandro de Cunto Legale.
D. Ignazio de Cuntis Supp:
D. Paolantonio de Blasiis Legale.
D. Giuseppe Gatta id.
D. Vincenzo Gerardi id.
D. Andrea Miraglia id.
D. Pietro Manzi.
D. Giuseppe Leggio Giudice Reggio.
D. Gerardo Renzi Supplente.
D. antonio Vallesi Giudice Reggio.
D. Nicola La Gala supplente.
D. Ferdinando Falaguerra Cancelliere.
D. Rocco de Bonis 1. El: in Acerenza.
D. Salvatore Sottonni Sindaco id.
D. Gerardo Sarli Giudice Reggio.
D. Giovanni Coronato Supp.
D. Giovannantonio di Grazia id.
D. Giambattista Rivelli id.

D. Matteo Ciccone Giudice Reggio.
D. Giuseppe Maria Imbellone Cancelliere.
D. Andrea Cilenti Cancelliere Sostituto.
D. Garlo Stoppelli Gindice Reggio.
D. Pietro Giosa Cancelliere.
D. Giov. Martone Cancelliere sostituto.
D. Orazio Abate.
D. Antonio Ambrisi.
D. Donato Lavigni.
D. Gaetano Motta Legale.
D. Donatantonio Raho id.
D. Nicola Pizzicara id.
D. Vincenzo Fanelli.
D. Francesco Mosca supplente.
D. Giuseppe Nicola scrillo id.
D. Nicola Lapenta Notajo.
D. Vincenzo Guidone Legale.
D. Luigi Rossano id.
D. Antonio Sapone id.
D. Giulio Cesare Caporale id.
D. Pietro Furiati supplente.
D. Raffaele Angusto.
D. Giuseppe Fanelli.
D. Clemente Usulia.
D. Girolamo Gagliardi Legale.
D. Francesco Paolo Belsito. id.
D. Domenicantonio Mancusi Notajo.
D. Diodatio Carlo Legale.
D. Albino Caivano id.
D. Gennaro Angiolillo supplente.
D. Darmelio Bocchicchio Cancelliere Com.
D. Luigi Belsani Giudice Reggio.
D. Domenico Laudiscina Canc.
D. Domenico de Carlo Cancrlliere Sostituto.
D. Vincenzo delle Donne Commesso.
D. Alessandro Lanzetta Gindice Reggio.
D. Emmanuele Greco Cancelliere.
D. Leonardo Carriera Cancelliere sostituto.
D. Cataldo Paternoster supplente.
D. Francesco Landriscina Cancelliere sostituto.
D. Luigi Ortesa Capitano di Gendarmeria Reale
D. Nicola Beneventam supp.
D. Raffaele Palladino deeurione.
D. Rocco Andrea Loreti supp.
D. Nicola Maria Doti.
D. Lorenzo Musto Canc.
D. Cesare Mazza Giudice Reggio.
D. Luigi Russo Cancelliere.

D. Piatrantonio Ridola supp.
D. Tcmmaso Solati Avvocato.
D. Vicenzo Bonadies Giudice Reg.
D. Raffaele Adinolfi Cancelliere. .
D. antommaria Lacovara Cancelliere sostituto.
D. Nicola Lauria.
D. Gerardo Bisania.
D. Pietrantonio del Turco
D. Giulio Sassone.
D. Giovanni Gesualdi Notajo.
D. Francesco Nicola Marone.
D. Giuseppe Giliber ti Legale.
D. Francescantonio Lacovara id.
D. Antonino Stamarone Giudice Reggio.
D. Biaggio di Grazia Cancelliere.
D. Domenico Pozzi.
C. Felice Bronzini.
D. Michele Villani Cancelliere di G. R.
D. Francesco Sav Giliberti.
D. Nicola Mastromatteo Legale.
D. Saverio Mattia Giu: Reg.
D. Ferdinando de Luziis Cancelliere.
D. Nicola Melfi Cancelliere sotituto.

D. Giovanni Minucci Ricevitorc.
D. Pietro Calbi.
D. Filip. Formica Supp.
D. Biaggio di Chiara Supp.
D. Nicola Gaeta Supp.
D. Giuseppe Gesualdi di Stigliano.
D. Ginseppe Gesualdi di Monteforte.
D. Giuseppe Marazita Supp.
D. Nicola Porcellini.
D. Gaetano Erario Supplente.
D. Annibale Curzio Cane.
D. Giovanni Mattia Cancelliere sostituto.
D. Ignazio Marco Giuseppe.
D. Antonio de Leo.
D. Agostino Rosati sopplente.
D. Michele Marchese Cancelliere Commissario.
D. Girolamo Fucillo Legale.
D. Tommaso Maria Bindi id.
D. Canico Inchiocca id.
D. Gabriele de Filippis id.
D. Rocco Nido id.
D. Luigi Aquilecchia Supplente.
D. Oronzo Indellicati Giudice. Reg.
D. Francesco Saverio di Lorenso Cancelliere.

D. Michele Rubitti Cancelliere Sostituto.
D. Andre Straneo Sacerdote.
D. Gerardo Carlucci Legale.
D. Diomede Carlucci.
D. Michele Straziola Legale.
D. Pasquale Saraceni id.
D. Felice Corvino G. R.
D. Francesco Paolo Lillo Cancelliere.
D. Giuseppe Cilenti Cancelliore sostituto.
D. Antonio Aragona Legale.
D. Michelle Leone Giudice Reggio.
D. Domenico Volpe legale.
D. Franc: Loperfido id.
D. Francesco Lepore id.
D. Raffaele d' Errico id.
D. Michele Cerulli.
D. Nicola Marchione Notajo.
D. Nicola M. Bigotti.
D. Francesco Cripezzi legale.
D. Gabriele Allamprese.
D. Gaetano. Quinto.
D. Antonio Dinella Giudice supp.
D. Filippo Minichini Cancelliere.
D. Saverio Oppido Cancelliere sostituto.
D. Francesco Piezzo Giudice Reg.
D, vincenzo Delizio Leg.
D. Giovanni Antonio Bozza Supp.
D. Giuseppe Greco Cancelliere sostituto.
D. Pietran. Delle donne.
D. Vincenzo Schiavarelli Giudice Reggio.
D. Gabriele Tomacci Cancelliere.
D. Garlo Scogni Legale.
D. Florenzo Farecchia Supp.
D. Stefano Masi Supp.
D. Giustiniano Marotta Giudice Reg.
D. Antonio Magliocchini supp.
D. Antonio Frabbasile.
D. Francesco Raccioppi.
D. Nicola Continanza G. Reg.
D. Antonio Portese Ricevitore.
D. Giuseppant. Marini supp.
D. Francescosav. Roberto id.
D. Nicola Golisciani Giu. Regio.
D. Nicola Rotondano Canc.
D. Pietro Caraccioli canc. sost.
D. Giuseppe Margiotta supp.
D. Andrea Ranci id.
D. Gio. Ginncri Pepe.
Baroncino d' Episccpia Legale.

D. Filippo Maria Camerino id.
D. Biagio Vinc. id.
D. Francescant. Catanzaro id.
D. Nicola M. Caputo id.
D. Giambattista Albissini Inniore id.
D. Mich. Sardaccione id.
D. Vincenzo Lanza id.
D. Vito Amorosi id.
D. Rocco Ferrara Giud. Regio.
D. Andrea Buonajuio id.
D. Giuseppa Motta Canc.
D. Giambattista di Pietro Giud. Regio.
D. Gaetano Manfidella Canc.
D. Pietro Innello supp.
D. Vincenzo de Ciancia.
D. Luigi Chiorazzo Leg.
D. Macario Brando Leg.
D. Francesco di Bartolomeo Sudp.
D. Giuseppe Ugenti
D. Gius. M. Prologo
D. Cataldo Giove
D. Giambattista Mastrocinque
D. Giuseppe Albanese
D. Filippo Liuzzi
D. Michele Pasanisi
D. Oronzio Murri
D. Francesco Martinetti
D. Fran. Sav. Monetti
D. Nicola Lovenhiomasti
D. Luigi Molinari.
D. Costantino Fiorese.
D. Candido Turco.
D. Giuseppe Ciardi.
D. Domenico Batti.
D. Giovanni Picicco.
D. Giuseppe Lioci.
D. Filippo de Rossi.
D. Giacomo Azzella.
D. Gaspare Vargas Macciucca.
D. Luigi M. di Napoli.
D. Ferdinando Massi.
D. Francesco Giordano.
D. Nicola Cafara.
D. Nicola Ruggiero.
D. Pasquale d' Andrea.
D. Giuseppe Festa.
D. Filippo Piemonte.
D. Antonio Fata Giudi. Istrutt. in Bari.
D. Domenico Gialluzzi.
D. Luig- Aloja.
D. Francesco di Filippo.
D. Nicola di Grazia.
D. Francesco de Geronimo.
D. Francesco Amato.
D. Francesco de Marc.
D. Mario Capozzi Conservatore delle Ipoteche in Avellino .
D. Lorenzo Riola per D. Giuseppe Marini Serra Avvocato Crim. in Napoli.
D. Achille Antonelli per 25 copie.

Sarà continuato.